

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072-A

N. 1072-bis-A

N. 1364-A

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 31 ottobre 1994

(Relatore: **Silvio LIOTTA**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

Presentato il 30 luglio 1994

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Presentato il 30 settembre 1994

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)

INDICE

	Pag.
Relazione di maggioranza	5
Articoli del disegno di legge n. 1072 (bilancio)	61
Allegati del disegno di legge n. 1072:	
Tabella A	94
Tabella B	98
Tabella C	100

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) di competenza	105
B) di cassa	113
C) del bilancio triennale 1995-1997 (a legislazione vigente)	121
D) del bilancio triennale delle Aziende autonome 1995-1997	129
E) del bilancio pluriennale 1995-1997	135

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE *(modificate dalla Commissione)*

<i>TABELLA 2</i>	
Stato di previsione del Ministero del tesoro	141
<i>TABELLA 3</i>	
Stato di previsione del Ministero delle finanze	142
<i>TABELLA 5</i>	
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	143
<i>TABELLA 7</i>	
Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	144
<i>TABELLA 8</i>	
Stato di previsione del Ministero dell'interno	145

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Pag.
<i>TABELLA 9</i>	
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici	146
<i>TABELLA 12</i>	
Stato di previsione del Ministero della difesa	147
<i>TABELLA 13</i>	
Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	148
<i>TABELLA 17</i>	
Stato di previsione del Ministero della sanità	149
<i>TABELLA 20</i>	
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	150
Articoli del disegno di legge n. 1364 (legge finanziaria) - Tabelle allegate al disegno di legge n. 1364	151
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	175
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	179
Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	183
Tabella D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale	203
Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte	207
Tabella F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	211

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I documenti finanziari dei quali oggi iniziamo l'esame richiedono, per potere essere valutati compiutamente, che venga delineato, in via preliminare quale era, da una parte, lo stato della finanza pubblica, e, per un altro aspetto, il quadro macroeconomico di riferimento, ereditato dal Governo Berlusconi, espressione di quella nuova e diversa coalizione politico-parlamentare, premiata dal popolo italiano in occasione delle elezioni del 27 e 28 marzo 1994.

È stato infatti dolosamente sottaciuto, non solo da parte di tutte le opposizioni, cioè anche da quelle che hanno avuto responsabilità diretta di Governo fin dal sorgere della Repubblica, ma anche da molti commentatori e "notisti" economici, che il problema "nodale" della nostra economia e dello sviluppo in Italia, è direttamente ed indissolubilmente legato all'evoluzione del "debito pubblico" ed ai correlati problemi di copertura "del fabbisogno complessivo", cioè dal fabbisogno vero e proprio aumentato delle regolazioni debitorie pregresse, nonché alla mancata volontà o incapacità di individuare delle risolutive politiche di rientro del debito stesso.

Occorre poi considerare che a fronte di titoli del debito pubblico (BOT, CCT, BTP e altri) per 2 milioni di miliardi, esistono obblighi di pensione già maturati dallo Stato nei confronti dei lavoratori per altri 3 milioni di miliardi.

A - Evoluzione del debito pubblico e del PIL.

Spesso in questi giorni ci sentiamo ripetere dalle opposizioni non solo che l'Italia è inadempiente rispetto al trattato di Maastricht sull'Unione Europea, in quanto avendo il debito pubblico nel nostro Paese superato il livello del 120 per cento del PIL, mentre il rapporto massimo consentito non dovrebbe superare il 60 per cento, ma anche che ci avviamo verso lo stesso livello di quei Paesi che, per fattori economici-strutturali, sono di ostacolo al processo di integrazione economica e monetaria.

Ebbene! Si favoleggia di questo rapporto debito/PIL al 60 per cento, ma si tace di evidenziare che il superamento di tale "soglia" con un rapporto debito/PIL del 62,40, ha avuto luogo, nel 1978, quando l'Italia era nel pieno di quel consociativismo politico, economico e sindacale, rappresentato, nella sua massima espressione, dai Governi di solidarietà nazionale.

Se si prende, poi, in esame sia la tabella A che espone la dinamica dell'evoluzione del debito pubblico (cioè da quello composto dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative Aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle unità sanitarie locali e dagli enti portuali) con riferimento al periodo 1977-1994, che la tabella B, emerge

in tutta la sua valenza l'aspetto patologico del flusso incrementale annuo del debito e l'assenza di una politica di bilancio, che per il solo periodo considerato, 18 anni, avrebbe potuto impostare tutta una serie di misure atte a garantire nell'arco di tale periodo il rientro del debito.

Si è percorsa così, nel tempo, prima la strada della politica monetaria, fino alla metà degli anni 80 e successivamente viene abbozzata una strategia di rientro del fabbisogno che per la prima volta opera una distinzione tra fattori congiunturali e fattori strutturali del disavanzo.

Dal 1985 al 1993 il problema del fabbisogno, cioè del suo contenimento, assume il ruolo di problema centrale della finanza pubblica.

Vengono così individuate una serie di linee di intervento congiunturale e strutturale, che implicano anche una riconsiderazione del quadro istituzionale di controllo della finanza pubblica e che trovano una loro prima sistemazione organica nel primo "Documento di programmazione economico-finanziaria" presentato nel settembre del 1986, ai sensi delle due analoghe risoluzioni approvate in precedenza da Camera e Senato.

In tale primo documento si fissano presupposti, obiettivi e regole per il risanamento della finanza pubblica.

A tale primo DPEF ne hanno fatto seguito altri ma nessuno è riuscito a centrare gli obiettivi fondamentali del contenimento del fabbisogno, dell'azione di riequilibrio dei conti pubblici, del riassorbimento del disavanzo primario, registrandosi infatti nel periodo 1988-1992 un incremento percentuale essenzialmente costante nell'aumento del debito.

Anche per il 1994 gli obiettivi di finanza pubblica, enunciati nel DPEF 1994-1996, hanno fatto registrare, già in sede di assestamento del bilancio 1994 (A.C. 807-A), uno scostamento di 5.000 miliardi in diminuzione degli effetti inizialmente previsti.

Tale variazione sommandosi a quella conseguente alla minore crescita economica (circa 16.800 miliardi), ha comportato, già a metà d'anno 1994, un ridimen-

sionamento del saldo primario da 31.800 miliardi a 10.000 miliardi.

La nuova proiezione del fabbisogno statale si attesta in 159.000 miliardi.

Con riferimento, pertanto, alle misure contenute nei vari provvedimenti costituenti l'insieme delle singole manovre correttive, atte a correggere l'andamento delle grandezze di finanza pubblica, così come enunciate nei vari DPEF, vi è da registrare la loro inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questa è la situazione dei conti pubblici che il Governo Berlusconi ha ereditato dai Governi e dalle maggioranze parlamentari che hanno governato o hanno concorso a governare il Paese nei primi 48 anni della sua storia repubblicana.

La nuova maggioranza che governa oggi il Paese intende spazzare via tutto ciò ripristinando i valori dello Stato liberale, con tutti i suoi corollari.

B - Quadro macroeconomico di riferimento.

Come è bene stato evidenziato nel DPEF 1995-1997 presentato dal Governo Berlusconi "dopo decenni di crescita ininterrotta, nel 1993 l'economia italiana ha registrato una flessione del prodotto dello 0,7 per cento. La forte svalutazione della lira e il miglioramento del commerciale non hanno compensato la caduta della domanda interna, scesa del 5 per cento.

I consumi delle famiglie si sono ridotti del 3 per cento.

Gli investimenti hanno segnato una diminuzione ancor più ampia, pari all'11,1 per cento: nel settore privato, essi hanno risentito, dell'andamento riflessivo della domanda. Sulla realizzazione di opere pubbliche, hanno pesato le incertezze generate dall'emergere, grazie all'azione della Magistratura, di situazioni di diffusa illegalità e dalla mancanza sino al secondo trimestre dell'anno di una direzione politica chiara. L'inasprimento dei controlli, non accompagnato da una rapida ridefinizione delle procedure di assegnazione e spesa, ha generato ritardi nell'avvio di nuovi ed importanti programmi; gli inve-

stimenti pubblici, in termini reali, hanno subito una riduzione del 16 per cento.

La caduta dell'attività produttiva si è riflessa sull'occupazione, che ha subito un calo di 655.000 unità. Al perdurare della flessione degli addetti nel settore agricolo si sono accompagnati l'accentuarsi della tendenza cedente nel settore industriale (già in atto dal 1992) e, per la prima volta, una netta diminuzione degli occupati nel settore dei servizi, in particolare nei comparti del commercio, degli alberghi e dei pubblici esercizi.

Il deterioramento subito dalla situazione occupazionale è risultato ancor più ampio di quello sopra configurato: al predetto andamento del numero degli occupati, si è aggiunta una forte espansione delle ore di integrazione salariale autorizzate; nel 1993, esse sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 550 milioni.

Nella media dell'anno l'aumento dei prezzi al consumo è sceso al 4,5 per cento, a fronte del 5,2 del 1992; la flessione è stata favorita, oltre che dalla moderazione salariale e dall'abolizione della scala mobile, dall'andamento cedente della domanda, che ha limitato gli effetti sui prezzi interni della svalutazione della lira.

Rispetto ad ottobre 1993, i dati di gennaio 1994 mostrano una riduzione di ulteriori 350.000 posti di lavoro; il calo dell'occupazione nel trimestre "novembre 1993-gennaio 1994" è quindi proseguito a ritmi sostenuti.

Il miglioramento del clima congiunturale è diventato più evidente a partire da aprile quando l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato un recupero del 5 per cento rispetto al mese precedente; in maggio e in giugno, il livello dell'attività produttiva dovrebbe essersi attestato su valori inferiori a quello di aprile, ma superiori a quello di marzo; l'indice di fiducia delle famiglie ha segnato rialzi significativi; gli ordinativi alle imprese dall'interno e dall'estero hanno continuato a crescere in misura di rilievo. I consumatori, pur non aumentando significativamente la spesa, appaiono meno preoccupati della situazione occupazionale.

I dati dell'Istat sull'occupazione segnano infatti un aumento di 92.000 unità in aprile; anche se l'aumento è dovuto a fattori stagionali, la fase di calo dell'occupazione sembra essersi arrestata.

Segnali incoraggianti si riscontrano anche nell'andamento dei prezzi: l'indice del costo della vita nel mese di luglio è cresciuto rispetto ai dodici mesi precedenti del 3,5 per cento, il valore più basso toccato da vari decenni; i dati destagionalizzati degli ultimi mesi, indicano un tasso d'inflazione annuo dell'ordine del 3 per cento.

Nelle condizioni sopra delineate, obiettivo prioritario dell'azione del nuovo Governo è il consolidamento della ripresa dell'attività produttiva e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per effetto delle misure di stimolo dell'economia di seguito descritte, sarà possibile conseguire risultati positivi già dalla seconda metà dell'anno; il prodotto interno, beneficiando anche della ripresa internazionale, dovrebbe crescere dell'1,4 per cento nel 1994; nell'ultima parte dell'anno, la base occupazionale tornerà a espandersi al di là dei fattori stagionali; ma la perdita di posti di lavoro già avutasi sul finire del 1993 e nella prima parte dell'anno in corso non potrà essere interamente compensata.

L'azione del Governo, oltretutto perseguire i predetti obiettivi macroeconomici, intende ripristinare il processo di rientro del deficit di parte corrente al fine di ricondurre gli aggregati di finanza pubblica entro le linee definite in sede comunitaria. Riportare sotto controllo l'evoluzione del debito appare necessario, non tanto e non solo per ovvie ragioni di sostenibilità, ma anche per evitare una ulteriore drammatica crescita dei tassi d'interesse che potrebbe avere conseguenze disastrose sugli investimenti privati e quindi sulla ripresa economica appena iniziata.

Tali linee di politica economica evidenziate nel "Documento di programmazione economico finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997" trovano la loro consequenziale attuazione nella "manovra" complessiva sulla finanza pubblica presentata da questo Go-

verno che mira ad incidere sui fattori strutturali che hanno impedito finora il rientro del fabbisogno con il corrispondente rientro del debito pubblico.

Il Governo Berlusconi persegue l'ambizioso progetto di invertire nel 1996 attraverso una serie di manovre strutturali, coerenti ed eque, l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, fermandolo sui valori del 128,15, per cento inferiore a quello programmato per il 1995.

Non è escluso che la ripresa dell'economia, così come testimoniato dall'aumento del 6,4 per cento registrato nel mese di

luglio dall'indice generale del fatturato dell'industria rispetto a quello segnato nel corrispondente mese dell'anno precedente, consenta di anticipare all'esercizio finanziario 1995 tale inversione di tendenza.

Una manovra, dunque, che pur incidendo sui fattori strutturali mantiene l'invarianza della pressione fiscale, tende ad eliminare il parassitismo assistenziale, tutela lo Stato sociale, vuole creare sviluppo ed occupazione.

Passiamo pertanto ad illustrare analiticamente il complesso della manovra finanziaria.

Tabella A. Evoluzione del debito pubblico e del PIL nel periodo 1977-1997 **(Valori in mld. di lire correnti)*

<i>Anno</i>	Debito	<i>Variazione %</i>	P.I.L.	<i>Variazione %</i>	Debito/P.I.L.
1977	123.944	21,04	214.398	22,60	57,81
1978	158.206	27,64	253.536	18,25	62,40
1979	190.657	20,51	309.834	22,21	61,54
1980	228.240	19,71	387.669	25,12	58,87
1981	283.130	24,05	464.030	19,70	61,02
1982	361.466	27,67	545.124	17,48	66,31
1983	456.031	26,16	633.436	16,20	71,99
1984	561.489	23,13	725.760	14,58	77,37
1985	683.044	21,65	810.580	11,69	84,27
1986	823.383	20,55	889.903	9,79	92,53
1987	947.692	15,10	983.803	10,55	96,33
1988	1.078.362	13,79	1.091.837	10,98	98,77
1989	1.218.011	12,95	1.193.462	9,31	102,06
1990	1.376.216	12,99	1.312.066	9,94	104,89
1991	1.550.607	12,67	1.429.453	8,95	108,48
1992	1.749.633	12,84	1.504.323	5,24	116,31
1993	1.921.669	9,83	1.560.114	3,71	123,17
Tendenz. 1994	2.093.029	8,92	1.637.478	4,96	127,82
Program. 1994	2.088.029	8,66	1.637.478	4,96	127,51
Tendenz. 1995	2.281.080	8,98	1.726.693	5,45	132,11
Program. 1995	2.219.080	6,28	1.726.693	5,45	128,52
Tendenz. 1996	2.476.098	8,55	1.819.819	5,39	136,06
Program. 1996	2.332.098	5,09	1.819.819	5,39	128,15
Tendenz. 1997	2.679.056	8,20	1.921.225	5,57	139,45
Program. 1997	2.431.356	4,26	1.921.225	5,57	126,55

* Fonte: i dati relativi al periodo 1977-1985 sono tratti dalle Relazioni annuali della Banca d'Italia; i dati relativi al periodo 1986-1997 sono tratti dal DPEF 1995-1997. Le due serie non sono omogenee in quanto i dati governativi ricomprendono anche l'importo dovuto per i crediti di imposta.

Tabella B. Evoluzione del fabbisogno del settore statale 1983-1994*

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
1. Fabbisogno	88.437	95.179	110.532	109.243	113.718	124.684	132.138	140.727	152.184	163.160	153.510	159.000
2. Variazione %	24,69	7,62	16,13	-1,17	4,10	9,64	5,98	6,50	8,14	7,21	-5,91	3,58
3. Interessi	47.105	57.579	63.810	73.180	76.579	87.487	105.909	125.927	144.918	171.437	181.543	168.920
4. Variazione %	21,05	22,24	10,82	14,68	4,64	14,24	21,06	18,90	15,08	18,30	5,89	-6,95
5. Interessi/fabbisogno	53,26	60,50	57,73	66,99	67,34	70,17	80,15	89,48	95,23	105,07	118,26	106,24
6. Saldo primario	-41.332	-37.600	-46.722	-36.063	-37.139	-37.197	-26.229	-14.800	-7.266	8.277	28.033	9.970
7. Fabbisogno/PIL	13,96	13,11	13,64	12,14	11,56	11,42	11,07	10,73	10,65	10,85	9,84	9,71
8. Saldo primario/PIL	-6,53	-5,18	-5,76	-4,01	-3,78	-3,41	-2,20	-1,13	-0,51	0,55	1,80	0,61

*Fonte: Relazione trimestrale di cassa

Il dato relativo al 1994 è la stima dell'andamento tendenziale dei saldi contenuta nel DPEF 1995-1997.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. La manovra di finanza pubblica per il 1995.*1.1. L'andamento tendenziale della finanza pubblica e gli obiettivi programmatici.*

Il quadro finanziario in cui si colloca la manovra finanziaria per il 1995 è caratterizzato dal seguente andamento ten-

denziale del conto consolidato del settore statale espresso in termini di cassa (composto dalle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome, della Cassa DD.PP. e delle altre operazioni di tesoreria), secondo le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria presentato dal Governo il 22 luglio 1994:

	1995	1996	1997
1. Saldo primario	-10.850	-12.600	-8.450
2. Spesa per interessi	174.750	180.300	192.500
3. Fabbisogno (3=2-1)	185.600	192.900	200.950

A fronte di tali valori tendenziali il Documento di programmazione econo-

mico-finanziaria poneva i seguenti obiettivi programmatici:

	1995	1996	1997
1. Saldo primario	34.150	54.400	77.550
2. Spesa per interessi	172.750	175.300	184.500
3. Fabbisogno (3=2-1)	138.600	120.900	106.950

La Relazione previsionale e programmatica per il 1995, presentata il 30 settembre dai Ministri del bilancio e del tesoro contestualmente al disegno di legge finanziaria, aggiorna la stima del fabbisogno tendenziale per il 1995 indicandolo in 188.600 miliardi, superiore di 3.000 miliardi a quella contenuta nel Documento di programmazione, per effetto dei più elevati oneri per interessi derivanti dal temporaneo rialzo dei tassi. La RPP conferma comunque l'obiettivo programmatico di fabbisogno fissato dal Documento di programmazione e al contempo presenta un nuovo dato per l'avanzo primario, 37.650 miliardi, superiore di 3.500 miliardi al dato programmatico indicato nel DPEF (34.150 miliardi).

Per quanto riguarda l'indicazione degli obiettivi riferiti al bilancio dello Stato

espresso in termini di competenza, le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione hanno fissato il saldo netto da finanziare per il 1995 in 156.800 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, con esclusione delle entrate derivanti da alienazioni e dismissioni di beni patrimoniali; per il 1996 e il 1997 le risoluzioni non indicano i valori dei saldi a legislazione vigente, ma rinviano per la loro determinazione alla successiva legge finanziaria imponendo due limiti: i saldi dovranno essere inferiori al valore indicato per il 1995, e comunque dovranno costituire dei passaggi intermedi verso la realizzazione dei saldi programmatici, indicati rispettivamente in 147.400 miliardi per il 1996 e 134.300 miliardi per il 1997.

La manovra finanziaria proposta dal Governo conferma questi obiettivi. Per quanto riguarda il 1995, il disegno di legge finanziaria fissa infatti il livello massimo del saldo netto da finanziare in 156.750 miliardi. Per quanto concerne il biennio successivo, i saldi a legislazione vigente risultano superiori al valore indicato per l'anno precedente (170.600 miliardi per il 1996 e 167.500 miliardi per il 1997), i valori programmatici (rispettivamente 147.400 miliardi e 134.300 miliardi) sono viceversa in linea con quanto prescritto dal DPEF.

1.2. La manovra proposta dal Governo: gli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale.

Secondo l'analisi svolta dalla Relazione previsionale e programmatica per il 1995, riferita al testo presentato dal Governo, la manovra determina una riduzione del fabbisogno del settore statale, rispetto all'andamento tendenziale, di 50.000 miliardi, dovuta per oltre 20.000 miliardi a maggiori entrate nette e per circa 30.000 miliardi a minori erogazioni,

di cui 24.000 miliardi concernenti minori oneri di natura corrente (ivi compresi circa 2.000 miliardi di minore spesa per interessi). A seguito della manovra il fabbisogno risulta pertanto pari all'obiettivo in precedenza annunciato (138.600 miliardi).

Corrispondentemente, l'avanzo primario è fissato in 37.650 miliardi, superiore di 3.500 miliardi al dato programmatico indicato nel DPEF (34.150 miliardi).

Tale indicazione dei valori programmatici per il 1995 sconta naturalmente la realizzazione degli obiettivi annunciati per l'anno in corso: a tale proposito la RPP conferma l'obiettivo di fabbisogno per il 1994 di 154.000 miliardi, rispetto ad un tendenziale di 159.000 miliardi.

1.3. Gli effetti sul saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne, invece, il bilancio dello Stato, comprensivo delle sole amministrazioni centrali dello Stato, la manovra presentata dal Governo, produce i seguenti effetti sul risparmio pubblico, sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato (in termini di competenza):

1995	B.L.V. al 30.7.1994	I Nota di variazioni	Finanziaria e collegati 1995
Risparmio pubblico	-103.328	-86.349	-81.529
Saldo netto da finanziare	189.797	172.433	156.719
Ricorso al mercato	390.135	372.771	357.057

* Valori al netto degli importi relativi alle regolazioni debitorie pregresse, pari a **10.000 miliardi**, e di rimborsi IVA, pari a **16.600 miliardi**. Si specifica, tuttavia, che i rimborsi IVA non producono alcun effetto sui saldi contabili in quanto già conteggiati sia in entrata che in uscita.

La manovra determina un miglioramento del saldo netto da finanziare per il 1995 di 33.078 miliardi: conseguentemente il saldo resta fissato in 156.719

miliardi. È da notare che i valori del saldo netto e del ricorso al mercato sopra indicati sono inferiori a quelli fissati dall'art. 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria che fa riferimento ai valori massimi dei saldi, determinandoli in misura pari, rispettivamente, a 156.750 miliardi e 372.600 miliardi.

Secondo quanto dichiarato dal Governo, gli effetti suddetti derivano dalle disposizioni contenute nella I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 1072-bis), nel disegno di legge finanziaria (A.C. 1364) e nel disegno di legge collegato "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.C. 1365), nonché dalle misure recate dai seguenti provvedimenti che, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, "rivestono natura di provvedimenti collegati": (1)

decreto-legge n. 538/1994 "Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione" (A.C. 1241);

decreto-legge n. 551/1994 "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" (A.S. 906);

decreto-legge n. 553/1994 "Sospensione temporanea dell'efficacia delle domanda di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato (A.C. 1341);

decreto-legge n. 564/1994 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" (A.C. 1371).

Quanto al disegno di legge "Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica" (A.C. 1366), esso non è formalmente

collegato alla manovra, in quanto contenente misure finalizzate all'obiettivo generale del riordino della finanza pubblica e purtuttavia prive di un impatto immediato sui valori del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale.

In particolare:

a) La I Nota di variazioni reca alcune poste correttive delle entrate e delle spese risultanti dal bilancio a legislazione vigente: esse determinano un effetto migliorativo del saldo netto da finanziare di 17.364 miliardi, di cui 17.723 miliardi di maggiori entrate (di cui 11.708 miliardi relative al comparto tributario) e 359 miliardi di minori spese.

Le maggiori entrate tributarie scontano in particolare gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 564/1994 (11.500 miliardi relativamente agli accertamenti con adesione per gli anni pregressi, cui si aggiungono 720 miliardi relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese cooperative e ad altre misure minori), il maggior gettito relativo all'imposta sostitutiva sugli interessi del debito pubblico (400 miliardi) e le minori entrate (915 miliardi) derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA per opere di manutenzione per l'edilizia residenziale disposta dal decreto-legge n. 551/1994. Per quanto riguarda le altre entrate, esse registrano un maggior gettito di 6.015 miliardi, di cui 5.915 miliardi attribuibili al decreto-legge n. 551/1994.

La variazione delle spese recata dalla I Nota di variazioni è conseguente sia all'adeguamento (in aumento) alle esigenze di alcuni Ministeri, sia alla revisione (in diminuzione) dei programmi di spesa delle Amministrazioni statali (in particolare il Ministero della pubblica istruzione, per quanto riguarda le supplenze a breve, e il Ministero del lavoro, per gli effettivi sgravi contributivi nel Mezzogiorno concessi negli anni 1992 e 1993; ulteriori consistenti riduzioni hanno riguardato in questa fase le complessive dotazioni del ministero della difesa). La Nota sconta inoltre l'aumento della spesa per interessi (3.500 miliardi)

(1) È da rilevare in proposito che, tenuto conto dei tempi di presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge citati, gli effetti sui saldi per il 1995 dei decreti-legge nn. 551 e 564 sono contenuti nella I Nota di variazioni, mentre gli effetti del decreto-legge n. 538 del 1994 (pari a 632 miliardi secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione) sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

rispetto alle previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente presentato nel precedente mese di luglio (da 175.800 miliardi a 179.300 miliardi).

b) Il disegno di legge finanziaria determina un ulteriore miglioramento per 3.510 miliardi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato.

c) L'ulteriore parte di manovra collegata (non ricompresa nel BLV e nella I Nota di variazioni) determina una riduzione dei saldi per 12.204 miliardi, di cui 1.876 miliardi di maggiori entrate e 10.328 miliardi di minori spese. Gli effetti principali vanno attribuiti al disegno di legge collegato A.C. 1365 che comporta economie di spesa per 8.528 miliardi (di cui 6.763 miliardi di parte corrente), maggiori entrate tributarie nette per 1.135 miliardi ed ulteriori entrate (aumento imponibile previdenziale e canoni demaniali) per 965 miliardi. E' da notare che il risultato complessivo di oltre 12.200 miliardi sconta anche la diminuzione della spesa per interessi (circa 1.800 miliardi) derivante dal miglioramento più generale della situazione del debito pubblico indotta dalla manovra e, per contro, il minor gettito (221 miliardi) relativo all'imposta sostitutiva.

Il miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto al dato indicato nel BLV, pari complessivamente a 33.078 miliardi è, come si è detto, il risultato delle variazioni recate dalla I Nota di variazioni (-17.364 miliardi), dal disegno di legge finanziaria (-3.510 miliardi) e dalla manovra c.d. collegata (12.204 miliardi).

Prima di illustrare brevemente i saldi a legislazione vigente e programmatici per il successivo biennio, appare opportuno soffermarsi sulla spesa per interessi. Pari a 176.251 miliardi nel bilancio assestato 1994, viene ridotta nel bilancio a legisla-

zione vigente per il 1995 presentato nel luglio scorso a 175.800 miliardi. Il relativo importo è successivamente rivisto verso l'alto dalla Nota di variazioni, che lo determina in 179.300 miliardi a seguito delle tensioni manifestatesi sui mercati finanziari nel corso degli ultimi mesi, che hanno indotto una temporanea lievitazione dei tassi (aumento di mezzo punto percentuale del tasso ufficiale di sconto, passato dal 7% al 7,5% l'11 agosto 1994, e di circa un punto nel rendimento dei titoli di Stato). Il miglioramento dei conti pubblici ed in particolare del fabbisogno indotto dalla complessiva manovra dovrebbe peraltro comportare un minor onere per il servizio del debito pubblico di circa 1.800 miliardi: conseguentemente la spesa per interessi risulterebbe determinata in 177.500 miliardi. Tale importo, superiore di 3.500 miliardi a quello a suo tempo indicato per il 1995 nel Documento di programmazione, non comporta tuttavia lo sfondamento dell'obiettivo di fabbisogno, in quanto compensata, come si è detto, da un maggior valore dell'avanzo primario determinato in 37.650 miliardi, superiore appunto di 3.500 miliardi al dato programmatico indicato nel DPEF (34.150 miliardi)

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi, la manovra finanziaria per il 1995 comporta un effetto di trascinarsi contribuendo a ridurre i valori dei saldi di finanza pubblica rispetto al tendenziale. Il saldo netto da finanziare passa infatti da 188.396 miliardi a 170.600 miliardi per il 1996, e da 177.488 a 167.500 miliardi per il 1997. Per raggiungere gli obiettivi programmatici stabiliti DPEF e confermati dal disegno di legge finanziaria per il 1995 (art. 1, co. 2) in 147.400 miliardi per il 1996 e in 134.300 miliardi per il 1997 sarà peraltro necessaria una consistente, ulteriore, manovra della portata di 23.000 miliardi per il 1996 e di 33.000 miliardi per il 1997.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1996	B.L.V. al 30.7.1994	I Nota di variazione	Finanziaria e collegati 1995**	Ulteriore manovra	Obiettivi programmatici
Risparmio pubblico	-100.228	-88.575	n.d.	n.d.	-65.300
Saldo netto da fi- nanziare	188.396	175.948	170.600	23.200	147.400
Ricorso al mercato	398.109	385.661	394.500	23.100	371.400

- * Valori al netto degli importi relativi alle regolazioni in titoli di crediti d'imposta, pari a 10.000 miliardi.
- ** I valori indicati, che scontano gli effetti sui saldi della legge finanziaria e della parte della manovra collegata non ricompresi nella I Nota di variazioni, sono quelli relativi ai "livelli massimi" fissati dall'art. 1, co. 2 del d.d.l. finanziaria 1995.

1997	B.L.V. al 30.7.1994	I Nota di variazioni	Finanziaria e collegati 1995**	Ulteriore manovra	Obiettivi programmatici
Risparmio pubblico	-91.862	-86.147	n.d.	n.d.	-45.100
Saldo netto da fi- nanziare	177.488	170.438	167.500	33.200	134.300
Ricorso al mercato	317.987	310.936	322.200	33.200	289.000

- * Valori al netto degli importi relativi alle regolazioni in titoli di crediti d'imposta, pari a 10.000 miliardi.
- ** I valori indicati, che scontano gli effetti sui saldi della legge finanziaria e della parte della manovra collegata non ricompresi nella I Nota di variazioni, sono quelli relativi ai "livelli massimi" fissati dall'art. 1, co. 2 del d.d.l. finanziaria 1995.

La manovra 1995, così come disegnata nei disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati presentati dal Governo alle Camere, appare dunque tale da rispettare i criteri definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-97.

Nel corso dell'esame parlamentare, sono stati apportate delle modifiche ai testi dei vari disegni di legge presentati al Parlamento, che non hanno tuttavia alterato la portata complessiva della manovra, ma avrebbero anzi determinato, secondo le

prime stime disponibili, un miglioramento ulteriore del saldo netto da finanziare, dell'ordine di 50 miliardi per il 1995, 250 miliardi per il 1996 e 50 miliardi per il 1997.

2. Il disegno di legge di bilancio (A.C. 1072-A).

2.1. La struttura del bilancio.

Prima di esaminare i dati quantitativi contenuti dal disegno di legge in esame (A.C. 1072) appare opportuno accennare brevemente ai mutamenti intervenuti nella struttura del bilancio.

Si ricorda in merito che la legge di bilancio per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 539) aveva determinato, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione del numero delle tabelle, essendo stati soppressi, quale effetto di referendum abrogativi, il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero delle partecipazioni statali. Sono, inoltre, stati soppressi, ai sensi delle disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla manovra 1994 (L. n. 537/1993), il Ministero dei trasporti ed il Ministero della marina mercantile, per accorparli nel nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione; contestualmente, le funzioni proprie dell'ex Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente, mentre i capitoli della Rubrica "Pesca" del medesimo Ministero sono passati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Ulteriori variazioni di carattere amministrativo riguardano:

lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio, nel quale è stata soppressa la Rubrica relativa alla Corte dei conti, per le cui spese è stato istituito un apposito capitolo (cap. 1275); si è inoltre provveduto all'istituzione di una nuova rubrica in cui è confluito lo stato di previsione dell'ex Ministero del turismo e dello spettacolo. Si segnala, infine, la soppressione delle due

rubriche relative al Mezzogiorno, in seguito alla trasformazione della natura dell'intervento straordinario, divenuto intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e telecomunicazioni, che hanno subito importanti modificazioni in seguito alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in cui è stata istituita una nuova rubrica per le spese relative alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Si ricorda, inoltre, che le appendici relative alla Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle Ferrovie dello Stato non sono più presenti nei documenti di bilancio, in quanto tali enti sono stati trasformati in società per azioni; analogamente non viene più presentata l'appendice relativa all'ANAS, trasformata in Ente pubblico economico (ENAS).

L'analisi che segue è riferita al disegno di legge di bilancio per il 1995 a legislazione vigente. Le variazioni conseguenti alle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono illustrate nel successivo paragrafo 2.7.

2.2. Le entrate.

Per quanto riguarda un'analisi in maggior dettaglio delle entrate finali, considerate al netto di rimborsi IVA per 16.600 miliardi, i dati contenuti nel bilancio dello Stato a legislazione vigente per il 1995 presentato a luglio evidenziano un gettito pari a 482.035 miliardi, di cui 449.032 miliardi relativi alle entrate tributarie, 32.113 miliardi alle entrate extra-tributarie, 890 miliardi ad alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Rispetto alle previsioni assestate del 1994 (470.907 miliardi) si registra pertanto

un aumento di 11.128 miliardi, derivante dagli incrementi di 13.832 miliardi delle entrate tributarie e di 110 miliardi degli introiti per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti e da una flessione delle entrate extra-tributarie di 2.814 miliardi.

I principali tributi che registrano, nel disegno di legge di bilancio, significative variazioni accrescitive, rispetto ai dati assestati 1994, sono l'IRPEF per 10.450 miliardi (di cui 2.600 dovuti a fattori legislativi e 7.850 all'evoluzione del gettito) e l'IVA per 3.282 miliardi (ad un incremento di 5.406 miliardi riconducibile all'evoluzione tendenziale del gettito si contrappone una riduzione per 2.124 miliardi per fattori legislativi). Quanto alle riduzioni, sono significative quelle relative all'IRPEG per 950 miliardi (i maggiori introiti dovuti a fattori legislativi per 1.697 miliardi sono stati annullati da una evoluzione negativa dell'andamento tendenziale del gettito per 2.647 miliardi) e all'ILOR per 2.800 miliardi determinata in gran parte dall'evoluzione negativa del gettito.

Il tasso di variazione delle entrate tributarie, che risulta dal confronto tra le previsioni iniziali per il 1995 e i dati assestati 1994, è pari a 3,2%. Tuttavia, per un confronto corretto delle poste di bilancio nei due periodi, occorre tener presente alcuni fattori che hanno influenzato l'evoluzione del gettito ed in particolare:

a) per l'anno 1994:

maggiori entrate IRPEG e ILOR per circa 2.500 miliardi, dovute agli effetti positivi registrati dai bilanci delle società per effetto della rivalutazione dei titoli in valuta estera conseguente alla recente svalutazione della lira e minori entrate per 1.200 miliardi, dovute al recupero parziale del fiscal-drag dell'anno 1993;

b) per l'anno 1995:

le nuove previsioni scontano 632 miliardi di entrate relative al decreto-legge n. 452/1994, concernente la definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso; non tengono conto della perdita di gettito, circa 1.000

miliardi, derivante dalla restituzione automatica del drenaggio fiscale relativo al 1994; scontano, inoltre, minori introiti per circa 2.000 miliardi, concernenti i rimborsi delle imposte richiesti tramite i centri di assistenza fiscale.

Rettificando le previsioni assestate 1994 e quelle iniziali 1995 in modo tale da neutralizzare gli effetti derivanti dai fattori elencati che incidono sul gettito tributario, si ottiene un tasso di crescita tendenziale pari a circa il 4%.

Rispetto a questo quadro, la I Nota di variazioni (A.C. 1072-bis), registrando gli effetti conseguenti alla definizione delle violazioni edilizie ed alla riduzione dell'aliquota IVA per le opere di ristrutturazione di cui al decreto-legge n. 551/1994, gli effetti derivanti dalla lievitazione dell'onere per il servizio del debito pubblico conseguente al temporaneo incremento dei tassi di interesse e gli effetti determinati dal decreto-legge n. 564/1994 recante disposizioni fiscali urgenti, determina per il 1995 maggiori entrate tributarie per 11.708 miliardi: tale maggior gettito è ascrivibile, principalmente, per 6.450 miliardi all'IRPEF, per 1.900 miliardi all'ILOR, per 2.280 miliardi all'IVA.

2.3. Le spese.

Passando all'esame delle principali voci di spesa (in termini di competenza), il bilancio a legislazione vigente 1995 (A.C. 1072) evidenzia un ammontare delle spese finali (al lordo di 10.000 miliardi di regolazioni debitorie e di 16.600 miliardi di rimborsi IVA) pari a 698.433 miliardi, di cui 611.073 miliardi relativi alle spese correnti e 87.359 miliardi per le spese in conto capitale.

Analizzando le spese sotto il profilo economico, si osserva un incremento delle spese finali, rispetto al dato assestato 1994, pari a 42.205 miliardi, di cui 29.241 miliardi di spese correnti e 12.964 miliardi in conto capitale.

Circa le singole categorie di spesa corrente, quella relativa al personale in servi-

zio (82.643 miliardi) ha un modesto incremento (783 miliardi) rispetto alle previsioni assestate. Cresce invece significativamente (+ 5.505 miliardi, pari a + 15,9%) la spesa per il personale in quiescenza (40.086 miliardi). Gli acquisti di beni e servizi (24.052 miliardi) diminuiscono (- 1.867 miliardi, pari a - 7,2%), soprattutto per quanto concerne le amministrazioni dell'interno e del tesoro. Si assiste poi ad un incremento dei trasferimenti (20.890 miliardi in termini assoluti, + 10,3% rispetto ai 202.669 miliardi assestati), dovuto soprattutto ai trasferimenti agli enti previdenziali (11.165 miliardi). La spesa per interessi prevista dal disegno di legge presentato il 30 luglio 1994 diminuisce, rispetto all'asestato 1994, di 451 miliardi.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, gli incrementi rispetto al dato assestato (12.964 miliardi) riguardano principalmente le somme non attribuibili (Categoria XVI): in particolar modo il fondo per gli interventi nelle aree depresse (cap. 9012/Tesoro) passa da 268 a 9.750 miliardi: si tratta tuttavia di un incremento fittizio, in quanto gli stanziamenti per le aree depresse del territorio nazionale vengono allocati dalla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 96/1993, su tale capitolo, per poi essere trasferiti nel corso dell'anno sugli appositi capitoli di bilancio, anche di altri stati di previsione, la cui classificazione economica non coincide con la categoria XVI e determina quindi una variazione di bilancio così ampia.

Quanto all'analisi per funzioni, a fronte di una tendenza alla contrazione della spesa, più accentuata nei settori dell'agricoltura (-1.563 miliardi) e dell'industria (-1.383 miliardi), si assiste ad un incremento delle spese per i settori dell'edilizia (+ 2.224), del lavoro (+ 11.609), igiene e sanità (+ 6.927), delle aree depresse (+ 3.720) e della finanza regionale e locale (+ 4.049).

Con la presentazione della I Nota di variazioni le spese di parte corrente sono state incrementate di 744 miliardi, mentre

quelle in conto capitale sono state ridotte di 385 miliardi, venendo determinate, rispettivamente, in 611.818 miliardi e 86.974 miliardi.

2.4. Il bilancio 1995 a legislazione vigente come modificato dalla I Nota di variazioni.

Passando all'esame dei dati quantitativi, si ribadisce innanzitutto quanto già detto in merito agli effetti della I Nota di variazioni (A.C. 1072-bis) sul disegno di legge di bilancio, che determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare per il 1995 di 17.364 miliardi. In particolare, le entrate finali (comprehensive delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché di quelle derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e da riscossione crediti) sono passate, al lordo di 16.600 miliardi di rimborsi IVA, da 498.635 miliardi a 516.358 miliardi, mentre quelle complessive (che includono anche l'accensione di prestiti) si attestano su 899.129 miliardi rispetto a 898.770 miliardi del disegno di legge.

Quanto alle spese, quelle finali (in conto corrente e in conto capitale, al lordo di 10.000 miliardi di regolazioni debitorie e di 16.600 miliardi di rimborsi IVA) vedono un lieve incremento ad opera della I Nota di variazioni, passando da 698.433 miliardi del disegno di legge di bilancio a 698.792 miliardi, mentre quelle complessive (comprehensive del rimborso prestiti) passano da 898.770 miliardi a 899.129 miliardi. All'interno delle spese correnti, vale la pena soffermarsi su quella per interessi, pari a 179.300 miliardi, con un incremento di 3.500 miliardi rispetto al disegno di legge di bilancio (175.800) dovuto all'aumento del tasso di sconto, elevato l'11 agosto 1994 dal 7 al 7,5%.

Per effetto del complesso delle modifiche suddette il saldo netto da finanziare passa da 199.798 miliardi a 182.434 miliardi (al lordo di 10.000 miliardi di regolazioni debitorie).

2.5. *Gli effetti sul bilancio della manovra presentata dal Governo.*

Su tali cifre interviene la manovra effettuata con la legge finanziaria e il provvedimento collegato, che, rispetto ai dati a legislazione vigente come modificati dalla I Nota di variazioni, provoca da una parte un incremento delle entrate finali di 877 miliardi e dall'altra una contrazione di 14.837 miliardi delle spese. Ne consegue, come si è detto, un valore del saldo netto per il 1995 di 156.720 miliardi.

2.6. *Il bilancio di cassa dello Stato.*

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, ci si limita in questa sede a ricordare i dati relativi ai coefficienti di realizzazione delle operazioni di natura finale che consentono di determinare, rispetto al volume della massa acquisibile e spendibile, il livello effettivo degli incassi e dei pagamenti: tali coefficienti risultano pari rispettivamente all'81,5% (inferiore al corrispondente coefficiente delle previsioni assestate 1994) e al 94,5%, dato quest'ultimo superiore alle previsioni assestate per il 1994. E' da rilevare, inoltre, che nella determinazione di tali stime il Governo, come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, persegue la linea di avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di Rendiconto del 1994, redigendo un vero e proprio preconsuntivo delle gestioni di competenza e di cassa per l'anno in corso.

2.7. *Le modifiche al disegno di legge di bilancio introdotte dalla V Commissione bilancio.*

Nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione della Camera dei deputati sono stati approvati alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio

compensativi tra di loro, peraltro di lieve entità, fatta eccezione per l'emendamento governativo che ha dotato di 300 miliardi il cap. 4646/Tesoro, di nuova istituzione, relativo alle somme da corrispondere all'Ente Poste Italiane per i servizi di tesoreria per conto dello Stato compensato da una riduzione di pari importo a carico del cap. 6805/Tesoro relativo al Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

Con il maxi-emendamento governativo è stato incrementato di 100 miliardi, per ciascuna annualità del triennio, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (cap. 1529/Università), mentre è stato ridotto di 500 miliardi lo stanziamento relativo agli oneri a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti con la BEI (cap. 7855/Tesoro).

Ulteriori variazioni hanno riguardato lo stato di previsione del Ministero delle Finanze con una riduzione di 35 miliardi, per ciascuna annualità del triennio, dello stanziamento iscritto al cap. 1125 in seguito all'emendamento all'articolo 17 del provvedimento collegato; lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una riduzione di 10 miliardi per il 1995 al cap. 7701 relativo alle opere idrauliche; lo stato di previsione del Ministero della Sanità con un incremento di 20 miliardi della dotazione del Fondo per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità (cap. 1298); lo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole con un incremento di 50 miliardi per il 1995 al cap. 3575 relativo al contributo a favore di enti e istituti per la tenuta dei libri genealogici; lo stato di previsione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica con un incremento di 1 miliardo per il 1995 dei contributi ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

Tavole.

Nelle tavole seguenti si evidenzia l'evoluzione della spesa finale del bilancio dello Stato, in termini di competenza e con riferimento al periodo 1992-1995, disaggre-

gata per singoli stati di previsione (Tavola I), per funzioni (Tavola II) e per categorie (Tavola III).

Per quanto riguarda il 1992 e 1993 i dati sono riferiti alle leggi di rendiconto, mentre per il 1994 sono riferiti al disegno di legge di assestamento e non tengono pertanto conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare.

Per quanto concerne il 1995, sono riportati i dati relativi al bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota di variazioni.

I dati riportati sono al lordo delle regolazioni debitorie, pari a 12.000 miliardi per il 1993, a 10.000 miliardi per il 1994 e a

10.000 miliardi per il bilancio a legislazione vigente per il 1995.

Non è possibile riportare nelle tavole seguenti gli effetti determinati dalle modifiche apportate dalla V Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente, in quanto tali dati saranno disponibili solo con la presentazione della II Nota di variazioni, che verrà presentata dal Governo soltanto al momento dell'approvazione del disegno di legge di bilancio da parte dell'Assemblea della Camera dei Deputati. Tale II Nota sarà, tuttavia, comprensiva delle ulteriori modifiche che saranno decise dall'Assemblea medesima.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tavola I - Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sulla spesa finale del Bilancio dello Stato
(competenza - miliardi di lire)

STATO DI PREVISIONE	REND. 1992	%	REND. 1993	%	ASS. 1994	%	B.L.V. 1995 + I Nota	%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	3.308	0,5	4.201	0,6	4.420	0,7	4.682	0,7
<i>ex TURISMO E SPETTACOLO</i>	1.449	0,2	1.417	0,2				
TESORO	387.633	60,0	415.942	61,9	391.292	61,0	416.497	59,6
FINANZE	19.700	3,1	20.610	3,1	19.987	3,1	37.593	5,4
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	2.678	0,4	3.712	0,6	4.596	0,7	3.666	0,5
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.213	1,0	6.632	1,0	7.016	1,1	7.487	1,1
AFFARI ESTERI	4.428	0,7	2.257	0,3	2.834	0,4	2.427	0,3
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.508	7,0	44.976	6,7	44.155	6,9	44.493	6,4
INTERNO	64.388	10,0	69.491	10,3	60.235	9,4	60.120	8,6
LAVORI PUBBLICI	4.976	0,8	3.439	0,5	3.865	0,6	11.369	1,6
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.199	1,3	3.360	0,5	5.653	0,9	7.147	1,0
<i>ex MARINA MERCANTILE</i>	2.391	0,4	2.322	0,3				
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	3	0,0	3	0,0	141	0,0	154	0,0
DIFESA	25.808	4,0	27.545	4,1	26.857	4,2	26.000	3,7
RISORSE AGRICOLE, ALIMENT. E FORES.	2.630	0,4	2.638	0,4	2.738	0,4	2.201	0,3
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	2.969	0,5	3.349	0,5	3.963	0,6	2.149	0,3
<i>ex PARTECIPAZIONI STATALI</i>	572	0,1	3	0,0				
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	46.571	7,2	43.924	6,5	47.099	7,3	56.461	8,1
COMMERCIO CON L'ESTERO	462	0,1	444	0,1	383	0,1	399	0,1
SANITA'	1.440	0,2	1.657	0,2	1.647	0,3	1.521	0,2
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	2.061	0,3	2.035	0,3	1.908	0,3	1.759	0,3
AMBIENTE	740	0,1	466	0,1	358	0,1	984	0,1
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	11.546	1,8	11.411	1,7	11.853	1,8	11.683	1,7
TOTALE SPESE FINALI	645.673	100,0	671.834	100,0	641.002	100,0	698.792	100,0

**Tavola II - Andamento delle singole funzioni
e incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato**
(competenza - miliardi di lire)

SEZIONE	REND. 1992	%	REND. 1993	%	ASS. 1994	%	B.L.V. 1995 + I Nota	%
AMMINISTRAZIONE GENERALE	21.451	3,3	52.331	7,8	23.964	3,7	24.259	3,5
DIFESA NAZIONALE	19.664	3,0	21.186	3,2	20.417	3,2	19.699	2,8
GIUSTIZIA	6.115	0,9	6.502	1,0	6.888	1,1	7.360	1,1
SICUREZZA PUBBLICA	12.968	2,0	13.877	2,1	14.170	2,2	14.048	2,0
RELAZIONI INTERNAZIONALI	20.060	3,1	21.756	3,2	20.873	3,3	23.465	3,4
ISTRUZIONE E CULTURA	51.113	7,9	50.721	7,5	49.714	7,8	49.946	7,1
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	11.613	1,8	11.891	1,8	11.752	1,8	11.468	1,6
EDILIZIA	4.934	0,8	3.316	0,5	2.989	0,5	5.213	0,7
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	48.684	7,5	46.578	6,9	49.767	7,8	60.186	8,6
ASSISTENZA PUBBLICA	16.090	2,5	18.334	2,7	19.078	3,0	19.362	2,8
IGIENE E SANITA'	89.631	13,9	48.559	7,2	43.992	6,9	50.926	7,3
TRASPORTI E COMUNICAZIONI	34.914	5,4	32.707	4,9	34.810	5,4	34.403	4,9
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	4.543	0,7	4.360	0,6	4.988	0,8	3.449	0,5
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO	10.562	1,6	10.421	1,6	13.235	2,1	12.067	1,7
AREE DEPRESSE	6.845	1,1	9.270	1,4	8.540	1,3	12.260	1,8
OPERE INTERVENTI VARI	9.175	1,4	7.613	1,1	7.398	1,2	6.723	1,0
FINANZA REGIONALE E LOCALE	74.351	11,5	78.114	11,6	69.469	10,8	73.508	10,5
PROTEZIONE CIVILE	2.287	0,4	3.938	0,6	3.310	0,5	3.315	0,5
FONDI SPECIALI E DI RISERVA	10.526	1,6	1.482	0,2	12.401	1,9	27.431	3,9
INTERESSI DI DEBITI	156.226	24,2	179.816	26,8	173.645	27,1	176.528	25,3
ONERI NON RIPARTIBILI	33.921	5,3	49.062	7,3	49.602	7,7	63.176	9,0
TOTALE SPESE FINALI	645.673	100,0	671.834	100,0	641.002	100,0	698.792	100,0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**Tavola III - Andamento delle singole categorie
e incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato
(competenza - miliardi di lire)**

CATEGORIA	REND. 1992	%	REND. 1993	%	ASS. 1994	%	B.L.V. 1995 + I Nota	%
I - ORGANI COSTITUZIONALI	1.611	0,2	1.650	0,2	1.716	0,3	1.846	0,3
II - PERSONALE IN SERVIZIO	87.915	13,6	88.921	13,2	81.860	12,8	81.998	11,7
III - PERSONALE IN QUIESCENZA	28.918	4,5	31.692	4,7	34.581	5,4	39.986	5,7
IV - ACQUISTO BENI E SERVIZI	24.971	3,9	26.260	3,9	25.919	4,0	23.545	3,4
V - TRASFERIMENTI	238.945	37,0	197.589	29,4	202.669	31,6	222.561	31,8
VI - INTERESSI	158.464	24,5	182.337	27,1	176.251	27,5	179.300	25,7
VII - POSTE CORRETTIVE	18.737	2,9	33.880	5,0	32.098	5,0	40.990	5,9
VIII - AMMORTAMENTI	631	0,1	706	0,1	745	0,1	852	0,1
IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	9.144	1,4	973	0,1	10.768	1,7	20.740	3,0
TOTALE SPESE CORRENTI	569.336	88,2	564.008	84,0	566.607	88,4	611.818	87,6
X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI	4.095	0,6	4.334	0,6	3.681	0,6	3.826	0,5
XI - BENI MOBILI, MACCHINE ECC.	736	0,1	782	0,1	765	0,1	1.131	0,2
XII - TRASFERIMENTI	60.128	9,3	62.887	9,4	58.044	9,1	57.270	8,2
XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.817	0,6	1.589	0,2	3.826	0,6	3.765	0,5
XIV - ANTICIPAZ. FINALITA' PROD.	1.906	0,3	1.775	0,3	3.278	0,5	2.189	0,3
XV - ANTICIPAZ. FINALITA' NON PROD.	3.580	0,6	4.650	0,7	402	0,1	402	0,1
XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.075	0,3	31.809	4,7	4.399	0,7	18.391	2,6
TOTALE CONTO CAPITALE	76.337	11,8	107.826	16,0	74.395	11,6	86.974	12,4
TOTALE SPESE FINALI	645.673	100,0	671.834	100,0	641.002	100,0	698.792	100,0

3. Il disegno di legge finanziaria (A.C. 1364).

3.1. Il disegno di legge finanziaria 1995: la valutazione del contenuto.

Come si è avuto modo di anticipare con il prescritto parere al presidente della Camera, il disegno di legge finanziaria per il 1995 risponde ai requisiti prescritti per il suo contenuto dalla legislazione di bilancio e contabilità e dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-1997.

La struttura del disegno di legge è infatti tale da garantire il rispetto delle norme che disciplinano il contenuto tipico della legge finanziaria, stabilito dalla legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 362/1988, che ha posto fine al precedente sistema della cosiddetta "finanziaria omnibus" ed introdotto in sua vece la "finanziaria snella", nonché da ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle Camere nelle risoluzioni relative al Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996. Il testo all'esame consta di soli otto articoli, nei quali vengono definite le poste da iscrivere necessariamente nel bilancio triennale 1995-1997 in base alla legislazione sulla contabilità dello Stato. Talune di queste poste vengono stabilite direttamente nell'articolato, il cui articolo 1, in particolare, definisce i valori massimi e non superabili per il prossimo triennio dei principali saldi in termini di competenza relativi al bilancio dello Stato; altre sono invece specificate nelle sei Tabelle, denominate da A a F, allegate al disegno di legge ed alle quali rinvia per l'approvazione l'articolo 2 del disegno di legge, medesimo. Gli articoli da 3 a 7 riguardano le regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti, e contengono disposizioni, rispettivamente, in materia di entrata, per il settore dei trasporti, in materia di finanza regionale ed in materia di previdenza.

Le norme finali contenute nell'articolo 8 definiscono infine, come richiesto dalla legge di contabilità, le modalità con le quali far fronte agli oneri di natura cor-

rente recati dalla stessa legge finanziaria, rimandando all'apposito prospetto di copertura degli oneri in oggetto. Naturalmente i vincoli posti dalla risoluzione programmatica e riassunti nel livello massimo dei saldi potranno essere rispettati a condizione che il disegno di legge collegato e i decreti-legge integranti la manovra prima elencati mantengano inalterati, nel corso dell'iter parlamentare, gli effetti quantitativi indicati nella finanziaria medesima.

3.2. Le disposizioni di carattere finanziario.

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 2, che contengono le disposizioni di carattere strettamente finanziario, definiscono: i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per il 1995; i livelli di tali saldi, a legislazione vigente e programmatici, per gli anni 1996 e 1997; la destinazione dell'eventuale maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate rispetto a quelle preventivate.

Gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, nel testo presentato dal Governo, sono pari per il 1995, rispettivamente, a 156.750 miliardi e 372.600 miliardi; in linea quindi con i valori fissati nella risoluzione parlamentare sul DPEF (per il saldo netto da finanziare) il limite era determinato in 156.800 miliardi.

I valori così definiti scontano gli effetti dell'intera manovra finanziaria al nostro esame come definita nei disegni di legge finanziaria e collegati, compresi quelli derivanti dall'approvazione dei provvedimenti legislativi alla cui copertura sono destinati gli importi iscritti nei fondi speciali. Come per l'anno precedente, inoltre, i saldi sono stati determinati, anche in questo caso in conformità alle prescrizioni delle risoluzioni parlamentari sul DPEF, senza tener conto delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato: tale previsione è stata introdotta con il duplice fine di ribadire il carattere di straordinarietà di tali entrate e la loro non utilizzabilità a fini di copertura di

nuove spese, e di tenere in adeguato conto la difficoltà di precisare con esattezza l'ammontare di introiti condizionati dall'andamento del mercato. Come previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, gli introiti in oggetto affluiranno nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, istituito dalla legge medesima quale strumento per la riduzione della massa dei titoli del debito pubblico in circolazione.

Nel limite complessivo del ricorso al mercato è inoltre incluso l'ammontare dell'accensione di prestiti necessario per il rimborso dei debiti; nel disegno di legge di bilancio per il 1995 l'importo massimo di emissione di titoli al netto di quelli da rimborsare (cioè il limite all'emissione di nuovi titoli) è previsto in 185.600 miliardi (art. 3, comma 4).

Il comma 2 dell'art. 1 definisce per il saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario i limiti massimi, a legislazione vigente e programmatici, per gli anni 1996 e 1997. I valori del saldo netto a legislazione vigente (comprensivi degli effetti su tali anni della manovra per il 1995) ammontano, rispettivamente, a 170.600 e 167.500 miliardi (superiori quindi al valore indicato per l'anno precedente), mentre i valori programmatici pari a 147.400 e a 134.300 miliardi, risultando viceversa in linea con quanto prescritto dal DPEF.

Come tuttavia già rilevato in occasione del parere espresso dalla Commissione bilancio al Presidente della Camera sulla conformità del disegno di legge finanziaria per il 1995 al suo oggetto proprio e ai vincoli stabiliti dalla risoluzione programmatica approvata dalla Camera, la mancata osservanza della condizione decrescente per i limiti massimi dei saldi relativi agli anni 1996 e 1997 non costituisce una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dalla legge di contabilità (art. 11, comma 6, della legge n. 362/1988). Si tratta di una "irregolarità" che non richiede integrazioni o modifiche del Documento di programmazione. La risoluzione rinviava infatti alla finanziaria per la fissazione dei limiti dei saldi per il secondo e il terzo anno considerandoli non un obiettivo "autonomo" (tali sono invece i saldi programmatici), ma una mera proiezione

della manovra operata per rientrare nell'obiettivo di fabbisogno 1995, da calcolare su base tecnico-finanziaria allo scopo di stabilire un limite massimo provvisorio.

Per quanto riguarda i livelli massimi del ricorso al mercato finanziario, questi sono determinati per il bilancio pluriennale a legislazione vigente, in 394.500 miliardi per il 1996 e in 322.200 per il 1997, mentre nel bilancio pluriennale programmatico, tali valori sono determinati in 371.400 miliardi per il 1996 e 289.000 miliardi nel 1997.

Come già detto, nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate delle modifiche ai testi dei vari disegni di legge presentati al Parlamento, che non hanno alterato la portata complessiva della manovra, ma hanno anzi determinato, secondo le prime stime disponibili, un miglioramento ulteriore del saldo netto da finanziare, dell'ordine di 50 miliardi per il 1995, 250 miliardi per il 1996 e 50 miliardi per il 1997. Conseguentemente sono stati rideterminati anche i valori riferiti al ricorso al mercato.

Relativamente, infine, alla destinazione delle nuove o maggiori entrate eventualmente conseguite in corso d'esercizio, il comma 1 dell'art. 2, ripetendo un'impostazione adottata ormai dal 1991, esclude che tali introiti possano essere destinati alla copertura di nuove o maggiori spese e li riserva interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza nazionale ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3.3. I fondi speciali.

Il comma 2 dell'art. 2 stabilisce l'ammontare degli accantonamenti da iscriversi nei fondi speciali di parte corrente (Tabella A) e di conto capitale (Tabella B) per la copertura dei futuri provvedimenti di spesa che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997. In conformità a quanto previsto nella risoluzione parlamentare sul DPEF, l'impostazione dei

fondi speciali (Tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria) viene effettuata, in adempimento delle risoluzioni parlamentari relative al Documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base dei criteri già adottati nelle finanziarie precedenti; nella relazione al disegno di legge è inoltre contenuta - come richiesto dalle Camere - l'illustrazione, articolata per Ministeri e per programmi, delle destinazioni degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, con una motivazione (forse troppo generica) che dà conto dei criteri di priorità utilizzati nella definizione dei singoli programmi.

1) Il fondo speciale di parte corrente (Tabella A) assomma, nel disegno di legge finanziaria per il 1995 presentato dal Governo, a 14.508 miliardi per il 1995, a 14.839 per il 1996 e a 15.824 per il 1997. Si tratta di importi che, al netto delle regolazioni debitorie pari a 11.375 miliardi per il 1995 e a 10.000 miliardi per il 1996 e per il 1997, ammontano, in realtà, a 3.133 miliardi per il 1995, a 4.839 miliardi per il 1996 e a 5.824 miliardi per il 1997.

Le voci di importo più rilevante per il 1995 iscritte nella Tabella A afferiscono al Ministero del tesoro (652 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie; sono inoltre previsti accantonamenti per gli anni successivi pari a 2.178 miliardi per il 1996 e a 3.078 miliardi per il 1997, comprensivi di 400 miliardi per rate ammortamento mutui previsti sia per il 1996 che per il 1997); al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (650 miliardi; per il Ministero stesso sono inoltre iscritti accantonamenti per lo stesso importo per ciascuno degli anni 1996 e 1997); e al Ministero dell'interno (480 miliardi; per il Ministero stesso sono inoltre previsti accantonamenti per gli anni successivi pari a 480 miliardi per il 1996 e a 500 miliardi per il 1997).

Per il Ministero del tesoro, come risulta dalla nota illustrativa sui fondi speciali contenuta nel disegno di legge finanziaria, l'accantonamento è diretto a: rivedere l'ordinamento finanziario della Regione Friuli-Venezia Giulia; ridurre progressivamente il debito dello Stato nei confronti dei creditori d'imposta; adottare provvedimenti per

il potenziamento delle attività di controllo della Ragioneria Generale; ripianare i disavanzi della Cassa Pensioni ufficiali giudiziari; effettuare interventi per l'attuazione di regolamenti comunitari; rivedere la disciplina dei compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici; estendere il beneficio di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ai familiari dei pubblici dipendenti vittime di azioni terroristiche e criminose; rivalutare le pensioni di invalidità e di lungo servizio concesse agli ex militari eritrei, etiopici e somali; sistemare la gestione degli ammassi obbligatori; effettuare interventi in favore dell'ENPALS; concorrere al ripiano parziale dei disavanzi pregressi USL.

Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'accantonamento mira a consentire la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione.

Per il Ministero dell'interno l'accantonamento è diretto a consentire la parificazione dei gradi delle Forze di polizia e delle Forze armate, di adottare misure per le aree metropolitane, nonché la costituzione di un fondo per il potenziamento delle strutture e degli organici della polizia di Stato e dei vigili del fuoco.

La V Commissione bilancio ha introdotto nuovi accantonamenti in tabella A per complessivi 1.990 miliardi per il 1995 e 1.890 miliardi sia per il 1996 che per il 1997. Tali modifiche, determinate dall'approvazione del "maxi-emendamento" governativo, hanno interessato principalmente il Ministero del tesoro. L'incremento di 1.174 miliardi per il 1995, di 1.060 miliardi per il 1996 e di 1.053 miliardi per il 1997 viene destinato al pensionamento anticipato degli autoferrotramvieri (400 miliardi per ogni annualità del triennio) ed alla definizione della quota latte comunitaria (800 miliardi per il 1995 e 700 miliardi per ciascuno dei due anni successivi); riduzioni di 10 miliardi per ogni anno sono state, invece, determinate ai fini della copertura dell'emendamento soppressivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del provvedimento collegato in materia di contributi previdenziali. Una ulteriore riduzione, rispettivamente di 16, 30 e 37 miliardi, è

stata effettuata per il piano di pensionamento anticipato dei lavoratori dell'Alitalia, con corrispondente incremento, dunque, dell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il maxi-emendamento governativo ha, altresì, comportato l'aumento di 200 miliardi per ogni anno dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, finalizzandolo ai contratti di solidarietà, e di 600 miliardi per ogni anno dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per finalità di sostegno alla famiglia ed altri interventi in campo sociale. La quota di 600 miliardi annui destinata alla Presidenza del Consiglio si è resa disponibile in seguito all'emendamento all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria con cui è stata corrispondentemente ridotta la restituzione del drenaggio fiscale, precedentemente fissata in 1.000 miliardi per il 1995 e in 1.100 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2) Il fondo speciale di conto capitale (Tabella B) assomma, nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, a 3.579 miliardi per il 1995, a 4.235 per il 1996 e a 4.565 per il 1997, con una riduzione di 3.045 miliardi per il 1995 rispetto all'ammontare previsto dal bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota di variazioni (6.624 miliardi).

Le voci di importo più rilevante per il 1995 iscritte nella Tabella B afferiscono al Ministero del tesoro (794 miliardi; per il Ministero stesso sono inoltre previsti accantonamenti per gli anni successivi pari a 900 miliardi per il 1996 e a 800 miliardi per il 1997); e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (1.800 miliardi; accantonamenti di pari importo sono inoltre previsti per i due anni successivi).

Per quanto riguarda il Ministero del tesoro, l'accantonamento si rende necessario per effettuare: il trasferimento di risorse alla Regione Sicilia, a titolo di solidarietà nazionale per gli anni dal 1991 al 1995 e per gli anni successivi ai sensi dell'articolo 38 del relativo Statuto; l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali, cui

l'Italia partecipa; nonché il rifinanziamento fondo Mediocredito.

Mentre per quanto concerne il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'accantonamento è diretto a consentire l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione.

Anche l'ammontare complessivo del fondo speciale di conto capitale è stato aumentato di 35 miliardi per il 1995 e di 100 miliardi per ciascuno dei due anni successivi in seguito agli emendamenti approvati dalla V Commissione bilancio. In particolare, il maxi-emendamento presentato dal Governo ha comportato l'aumento di 50 miliardi per ogni anno dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, destinandolo agli interventi a favore del turismo e l'aumento di 100 miliardi per ciascun anno del triennio dell'accantonamento relativo al Ministero dell'Industria, dei quali 50 miliardi vengono destinati al Fondo per lo sviluppo e la promozione del commercio previsto dalla legge n. 121 del 1987 e 50 miliardi al Fondo per il finanziamento al commercio di cui alla legge n. 517/75. Contestualmente è stato diminuito di 25 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, per ciascuna annualità del triennio, al fine di consentire l'incremento di pari importo dello stanziamento iscritto in Tabella C relativo al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 185/1992. L'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole è stato, inoltre, ridotto di 50 miliardi per incrementare la dotazione del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero stesso, relativo ai contributi a favore di enti e istituzioni per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici, e di ulteriori 50 miliardi per il 1995 e di 25 miliardi per gli anni successivi in seguito alle modifiche apportate all'articolo 24 del disegno di legge collegato, relativo alle rivalutazioni delle rendite dei terreni.

Si segnala, infine, l'incremento di 10 miliardi per il 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero dei Beni culturali e ambientali per gli interventi di ristrutturazione della Torre di Pavia.

È da notare che le modifiche al complessivo testo dei disegni di legge finanziaria e di bilancio apportate con il maxi emendamento non hanno riguardato gli stanziamenti previsti per gli interventi in favore del Mezzogiorno. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti su tali tematiche svolti in occasione della sessione di bilancio, il principale "nodo" finanziario relativo a tali interventi non è rappresentato dalla insufficienza degli stanziamenti, quanto da una scarsa capacità di spesa da parte delle amministrazioni competenti, come evidenziato dalla rilevante massa di residui passivi. Occorre pertanto, in un'ottica di maggiore efficienza, giungere ad utilizzare proficuamente le risorse disponibili, anche al fine di non rischiare di perdere quelle derivanti dai cofinanziamenti comunitari che potrebbero, se non spese nei termini previsti dai relativi programmi, incorrere nella revoca da parte della Commissione C.E. Ad ogni modo, le risorse destinate al Mezzogiorno previste dai documenti al nostro esame ammontano ad una cifra rilevante, pari a circa 13.000 miliardi, come evidenziato dalla Tabella depositata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio presso la Commissione bilancio nella seduta del 21 ottobre scorso, pubblicata in allegato alla presente relazione.

3.4. Le dotazioni delle leggi di spesa permanenti.

Con il comma 3 dell'art. 2 viene proposta l'approvazione della Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, che stabilisce gli stanziamenti da iscrivere nei singoli stati di previsione della spesa in relazione a leggi di spesa permanenti (cioè, operanti in una prospettiva tendenzialmente illimitata nel tempo) la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Nel disegno di legge finanziaria per il 1995 i totali della Tabella C sono fissati in 57.763 miliardi per il 1995, 60.743 miliardi per il 1996 e 62.003 miliardi per il 1997. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Tabella C del disegno di legge finanzia-

ria, nel testo presentato dal Governo, effettua una riduzione globale delle quantificazioni di 1.851 miliardi per il 1995, di 2.234 miliardi per il 1996 e di 2.037 miliardi per il 1997.

In particolare, analizzando le singole quantificazioni, le più importanti variazioni in diminuzione al bilancio a legislazione vigente riguardano:

per la Presidenza del Consiglio, gli stanziamenti per Roma capitale (cap. 7653, riduzioni di 150 miliardi per il 1995 e di 100 miliardi sia per il 1996 che per il 1997);

per il Ministero del tesoro, il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale per l'aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo (cap. 8173: riduzione di 400 miliardi per il 1995, di 300 miliardi per il 1996 e di 250 miliardi per il 1997); il Fondo rotativo presso la SACE (cap. 8186: riduzione di 430 miliardi per il 1995); il Fondo di solidarietà nazionale (cap. 8317: riduzione di 40 miliardi per ciascuna annualità del triennio) e l'Ente per gli interventi nel campo agricolo - EIMA (cap. 4532: riduzione di 140 miliardi per il 1995 alla dotazione del cap. 4532 relativo ai compiti propri dell'Ente, il quale viene ulteriormente decurtato di 40 miliardi sia per il 1996 che per il 1997);

per il Ministero del bilancio, il Fondo sanitario di conto capitale (cap. 7082: riduzione di 202 miliardi per ciascuna annualità del triennio) ed i minori finanziamenti BEI (cap. 7510: riduzione di 50 miliardi per ciascuna annualità del triennio);

per il Ministero dei lavori pubblici, il Contributo all'Ente nazionale per le strade - ENAS (cap. 7272: riduzioni di 220 miliardi per il 1995, di 960 miliardi per il 1996 e di 953 miliardi per il 1997);

per il Ministero dei trasporti e della navigazione, i mutui alle ferrovie in concessione (cap. 7304: riduzioni di 320 miliardi per il 1995, di 400 miliardi per il 1996 e di 290 miliardi per il 1997);

per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Piano nazionale

per la pesca marittima (capitoli vari: riduzioni globali di 35 miliardi per ciascuna annualità del triennio) e il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 185/1992 (cap. 7451: riduzione di 50 miliardi per il 1995, di 100 miliardi per il 1996 e di 150 miliardi per il 1997);

per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i fondi per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA (cap. 7054: riduzioni di 127 miliardi per ciascuna annualità del triennio);

per il Ministero del commercio con l'estero, il Contributo all'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE (cap. 1606: riduzione di 5 miliardi per il 1995);

per il Ministero dell'ambiente, il finanziamento del programma triennale di disinquinamento (capp. 7705 e 8501: riduzione globale di 100 miliardi per il 1995);

per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504: riduzione di 50 miliardi per ciascuna annualità del triennio).

Gli incrementi di dotazioni riguardano invece:

per la Presidenza del Consiglio, la disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871 e 7874: incremento globale di 21 miliardi per il 1995 a fronte di riduzioni di 47 miliardi sia per il 1996 che per il 1997. In particolare, per quanto riguarda l'anno finanziario in corso, gli incrementi più rilevanti consistono in 9,5 miliardi agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche (cap. 6674), 2,8 miliardi alle attività musicali (cap. 6675), 3,3 miliardi alle attività teatrali di prosa (cap. 6676), 3,4 miliardi alle attività cinematografiche (cap. 7870) e 1,8 miliardi al credito cinematografico); il Fondo a favore di cittadini illustri che versino in stato di necessità (cap. 1186: incremento di 100 milioni per ciascuna annualità del triennio), i contributi attinenti all'attuazione

dei programmi integrati mediterranei - PIM (cap. 2440: incremento di 50 milioni per ciascuna annualità del triennio);

per il Ministero del tesoro, l'Ente poste italiane (cap. 4432: incremento di 64,4 miliardi per ciascuna annualità del triennio), la difesa del suolo (cap. 9010: incremento di 30 miliardi per ciascuna annualità del triennio) e l'Ente per gli interventi nel campo agricolo - EIMA (capp. 4531: incremento di 80 miliardi per il 1995 alla dotazione del cap. 4531 relativo alle funzioni dell'Ente per l'attuazione degli interventi disposti dalla CE);

per il Ministero degli affari esteri, i contributi alle organizzazioni internazionali, banche e fondi impegnati nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo (cap. 4480: incremento di 226 miliardi per il 1995 e di 311 miliardi sia per il 1996 che per il 1997);

per il Ministero dell'interno, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province (cap. 7232: incremento di 25 miliardi per ciascuna annualità del triennio);

per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il contributo al CNR (cap. 7502: incremento di 12 miliardi per il 1995, e riduzione di 235 miliardi sia per il 1996 che per il 1997).

Nel corso dell'esame in sede referente, la V Commissione bilancio ha approvato emendamenti che hanno ridotto l'ammontare complessivo della tabella C di 643 miliardi per il 1995, di 1.765 miliardi per il 1996 e di 1.555 miliardi per il 1997. In particolare:

Presidenza del Consiglio: riduzioni di 300 miliardi per il 1996 e di 200 miliardi per il 1997 relativamente alla legge n. 163/1985 recante interventi a favore dello spettacolo.

Ministero del tesoro: riduzioni di 30 miliardi per il 1995, di 40 miliardi per il 1996 e di 30 miliardi per il 1997 alla legge n. 16/1980 relativa agli indennizzi per i beni perduti in territori già soggetti alla

sovranità italiana; riduzioni, rispettivamente di 147, 150 e 150 miliardi nel triennio, delle somme dovute all'Ente poste italiane per il servizio di bancoposta; riduzione di 60 miliardi per il 1995 delle occorrenze per la liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia (con conseguente azzeramento dalla dotazione prevista per il 1995); riduzioni di 50 miliardi nel 1996 e nel 1997 della dotazione della legge n. 185/1992 relativa al Fondo di solidarietà nazionale.

Ministero del bilancio: riduzioni di 200 miliardi per il 1995 e di 300 sia per il 1996 che per il 1997 del Fondo sanitario nazionale di conto capitale; riduzioni di 50 miliardi per ciascuna annualità del triennio delle somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti.

Ministero degli esteri: diversi emendamenti hanno determinato una riduzione complessiva di 103,5 miliardi per il 1995, di 303,5 miliardi nel 1996 e di 203,5 miliardi per il 1997 relativamente alle leggi nn. 7/1981 e 49/1987 concernenti la cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo; incrementi di 3 miliardi per ogni annualità del triennio in favore della società Dante Alighieri e di 500 milioni alla legge n. 960 del 1982 di rifinanziamento degli accordi di Osimo.

Ministero dei lavori pubblici: riduzioni complessive di 60 miliardi per il 1995 e di 400 miliardi per gli anni 1996 e 1997 del finanziamento all'Ente nazionale per le strade (ENAS).

Ministero delle risorse agricole: incrementi di 25 miliardi per ogni anno relativamente al Fondo di solidarietà nazionale.

Ministero della sanità: riduzione di 20 miliardi per il 1995 del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione.

Ministero dell'ambiente: riduzioni di 100 miliardi per il 1996 e per il 1997 relativamente al finanziamento del piano triennale per la tutela dell'ambiente.

Ministero dell'università: riduzioni di 100 miliardi per il 1996 e per il 1997 relativamente al finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana. Viene, inoltre, ridotto di 1 miliardo per il 1995 il contributo a favore dei policlinici universitari.

All'eventuale integrazione in corso d'anno dei capitoli relativi a spese obbligatorie e d'ordine (comma 4 dell'art. 2 del disegno di legge finanziaria) si provvede mediante prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", la cui dotazione risulta quantificata in lire 2.500 miliardi.

3.5. I rifinanziamenti e i definanziamenti.

I commi 5 e 6 dell'art. 2 del testo al nostro esame prevedono l'approvazione delle Tabelle D ed E allegate al d.d.l. finanziaria, mediante le quali vengono, rispettivamente, rifinanziate per un solo anno norme recanti interventi di sostegno dell'economia (cioè, rifinanziate leggi di spesa di conto capitale) e ridotte autorizzazioni legislative di spesa in precedenza disposte (cioè, definanziate precedenti leggi di spesa).

1) Il totale dei rifinanziamenti per il 1995 (Tabella D) ammonta, nel disegno di legge, a 3.510 miliardi e riguarda: il Fondo rotativo per il finanziamento di imprese esportatrici (Ministero del tesoro, cap. 8184, 50 miliardi); il Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Ministero del tesoro, cap. 7743, 100 miliardi); l'edilizia universitaria per la seconda Università di Roma (Ministero dell'Università e ricerca scientifica, cap. 7304, 70 miliardi); il Fondo per il credito agevolato editoria (Presidenza del Consiglio, cap. 7406, 20 miliardi); il Fondo di dotazione SACE (Ministero del tesoro, cap. 8033, 2.500 miliardi); il contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (Ministero dell'Università e ricerca scientifica, cap. 7508, 470 miliardi); la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (Ministero delle risorse agricole, cap. 7579, 150 mi-

liardi); il Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Ministero del tesoro, cap. 7775, 150 miliardi).

La Commissione bilancio ha, inoltre, introdotto un rifinanziamento di 10 miliardi per le opere relative agli acquedotti interregionali (Ministero dei lavori pubblici, cap. 8882).

2) Per quanto riguarda la tabella E, che non è stata oggetto di modifiche da parte della Commissione Bilancio, i risparmi di spesa conseguenti ai definanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria ammontano a 2.065 milioni per ciascuna annualità del triennio.

In particolare si segnala, tra gli interventi previsti, la riduzione di 2.000 milioni per ogni annualità delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali (Ministero dell'Industria, cap. 1112);

3.6. Le rimodulazioni.

Il comma 7 dell'art. 2 del disegno di legge finanziaria è relativo all'approvazione della Tabella F allegata al d.d.l. medesimo, con la quale vengono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (vengono, cioè, rimodulate le quote di spesa autorizzate per il triennio da leggi precedenti).

Gli stanziamenti previsti nella tabella F, che non è stata oggetto di modifiche da parte della Commissione Bilancio, ammontano complessivamente a 17.383 miliardi per il 1995, a 22.728 miliardi per il 1996, a 23.340 miliardi per il 1997 e a 18.102 miliardi per il 1998 ed anni successivi.

Il totale delle rimodulazioni previste dalla tabella F prevedono riduzioni pari a 5.604 miliardi per il 1995 e a 1.005 miliardi per il 1996, a fronte di incrementi di 3.154 miliardi nel 1997 e di 3.077 miliardi nel 1998 e anni successivi.

Analizzando le singole leggi pluriennali, il disegno di legge finanziaria 1995 effettua

le rimodulazioni, suddivise per settori di intervento; le principali (di importo pari o superiore a 25 miliardi) riguardano:

2 - Interventi a favore delle imprese industriali:

Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria, cap. 7548): a causa dell'esistenza di giacenze di tesoreria, al 30 giugno 1994, pari a 5.243 miliardi, slittamento al 1997 di 25 miliardi previsti per il 1995 e di 25 miliardi per il 1996.

Fondo per lo sviluppo (Lavoro, cap. 8032): slittamento al 1997 di 25 miliardi previsti per il 1995 e di 50 miliardi per il 1996.

Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria, cap. 7558): slittamento al 1997 di 25 miliardi previsti per il 1995 e di 50 miliardi per il 1996.

Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria, cap. 7563): slittamento al 1996 di 30 miliardi previsti per il 1995.

Ristrutturazione e riconversione dell'industria degli armamenti (Industria, cap. 7561): slittamento al 1996 di 40 miliardi previsti per il 1995.

Piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria, cap. 7556): slittamento al 1998 ed anni successivi di 75 miliardi previsti per il 1995.

3 - Interventi per calamità naturali:

Ricostruzione zone terremotate Friuli V.G. (Tesoro, capp. 8786 e 8787): per gli stanziamenti determinati da varie disposizioni di legge sono previsti, al cap. 8787, riduzioni di 12,5 miliardi nel 1995 e di 5 miliardi nel 1996, ripartiti per 15 miliardi al 1997 e per 2,5 miliardi al 1998; per il cap. 8786 21 miliardi del 1995 slittano al 1997.

Completamento programma abitativo previsto dalla L. 219/1981 (Tesoro, cap. 8908): degli stanziamenti previsti dalla

Legge finanziaria 1988, slittamento al 1997 di 175 miliardi destinati al 1995.

Valtellina (Bilancio, cap. 7083): riduzioni di 200 miliardi nel 1995, di 200 miliardi nel 1996 e di 100 miliardi nel 1997 con corrispondente incremento di 500 miliardi nel 1998 ed anni successivi.

Zone terremotate nel 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa: gli stanziamenti relativi alla ricostruzione dei comuni danneggiati (Tesoro, cap. 8778), sono previste riduzioni di 200 miliardi per il 1995, di 590 miliardi per il 1996 e di 785 miliardi per il 1997, con complessivo slittamento di 1.575 miliardi al 1998 ed anni successivi.

Zone alluvionate nei mesi da settembre a dicembre 1993 - D.L. 328/94 (Tesoro, cap. 7866): riduzione di 186 miliardi nel 1995 ed incremento di 76 miliardi nel 1996; il maggiore importo di 110 miliardi nel 1996 è dovuto al rinvio a tale anno della prima annualità di una spesa pluriennale già autorizzata per il 1995.

4 - Interventi nelle aree depresse:

Credito agevolato al settore industriale ai sensi del DPR 902/1976 e DL 62/1984 (Tesoro, cap. 9012): slittamento al 1996 di 50 miliardi previsti per il 1995.

Intervento straordinario nel Mezzogiorno - legge 64/1986 (Tesoro, cap. 9012): riduzioni di 200 miliardi nel 1995 e di 1.371 miliardi nel 1996, con incrementi di 846 miliardi nel 1997 e 725 miliardi nel 1998.

Incentivi industriali ai sensi del DL 415/1992 (Tesoro cap. 9012): riduzione di 825 miliardi nel 1995 trasferiti al 1997.

Imprenditorialità giovanile (Tesoro, cap. 7830): riduzioni di 150 miliardi per il 1995 e di 200 miliardi per il 1996, con relativo incremento di 350 miliardi nel 1997 delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 275/91; slittamento di 100 miliardi dal 1995 al 1996 delle autorizzazioni previste dall'art. 1 del DL 478/94, decaduto e reiterato dal DL 559/94. Com-

pletivamente il cap. 7830/Tesoro vede ridurre la propria dotazione per il 1995 di 250 miliardi rispetto ai 450 miliardi previsti dal bilancio a legislazione vigente.

5 - Credito agevolato al commercio:

Disciplina del commercio (Industria, cap. 8042): i finanziamenti previsti da numerose disposizioni di legge prevedono riduzioni per un ammontare complessivo di 105 miliardi nel 1995, con relativi incrementi di 30 miliardi nel 1996 e di 75 miliardi nel 1997.

Mercati agro-alimentari (Industria, cap. 8044): 30 miliardi previsti per il 1995 slittano per 15 miliardi al 1996 e per 15 al 1997.

6 - Friuli-Venezia Giulia:

Interventi a salvaguardia di Venezia ai sensi della legge 139/1992 (capitoli vari): riduzione di 35 miliardi per il 1995 a seguito del rinvio al 1996 della prima annualità del limite di impegno quindicennale.

8 - Edilizia residenziale e agevolata:

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti - Legge 94/1982 (Tesoro, cap. 7795): riduzioni di 100 miliardi per il 1995 trasferiti al 1997.

9 - Mediocredito centrale:

Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, cap. 7775): riduzioni di parte degli stanziamenti previsti da numerose disposizioni legislative per un ammontare complessivo di 240 miliardi per il 1995, con incremento di 75 miliardi nel 1996 e di 165 miliardi nel 1997. Si segnala, inoltre, che la tabella D del disegno di legge finanziaria 1995 prevede un rifinanziamento di 150 miliardi al cap. 7775/Tesoro relativamente all'art. 2, comma 10 del decreto-legge n. 149/1993.

10 - Artigiancassa:

Le disposizioni previste da vari provvedimenti legislativi che fanno capo al cap. 7743 del Tesoro prevedono riduzione di 330 miliardi per il 1995, con incrementi di 220 miliardi nel 1996, di 60 miliardi nel 1997 e di 50 miliardi nel 1998 ed anni successivi. Si segnala, inoltre, che la tabella D del disegno di legge finanziaria 1995 prevede un rifinanziamento di 100 miliardi al cap. 7743/Tesoro relativamente alla legge n. 526/1982.

11 - Interventi nel settore trasporti:

Soppressione passaggi a livello (Tesoro, cap. 7811): riduzioni di 80 miliardi per il 1995 e di 90 miliardi nel 1996, con corrispondenti incrementi di 80 miliardi nel 1997 e di 90 miliardi nel 1998 ed anni successivi.

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti, cap. 7294): slittamento al 1996 di 50 miliardi previsti per il 1995.

Collegamenti ferroviari con aree portuali espositive e universitarie (Trasporti, cap. 7311): riduzione di 155 miliardi nel 1995 a seguito del rinvio al 1996 della decorrenza della prima annualità di un limite di impegno decennale.

12 - Nuove sedi per le forze dell'ordine:

Guardia di finanza (Lavori pubblici, cap. 8422): slittamento al 1996 di 100 miliardi previsti per il 1995.

Legge 521/1988 (Lavori pubblici, cap. 8438): slittamento al 1997 di 70 miliardi previsti per il 1995.

Carabinieri (Lavori pubblici, cap. 8412): slittamento al 1996 di 25 miliardi previsti per il 1995.

13 - Interventi nel settore della ricerca:

Fondo per la ricerca applicata (Università e Ricerca, cap. 7551): riduzioni di

100 miliardi per il 1995 e per il 1996, con corrispondente incremento di 200 miliardi nel 1997.

14 - Industria navalmecanica:

Legge 234/1989 (Trasporti, cap. 7703): slittamento al 1996 di 45 miliardi previsti per il 1995.

Decreto-legge 564/1993, art. 21, co. 1 (Trasporti, cap. 7703): riduzione di 57 miliardi nel 1995 a seguito del rinvio al 1996 della decorrenza della prima annualità di un limite di impegno decennale.

15 - Aeroporti di Roma e Milano:

Opere di ampliamento (Trasporti, cap. 7509): slittamento al 1996 di 100 miliardi previsti per il 1995.

16 - ANAS:

Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici, cap. 7274): slittamento al 1997 di 245 miliardi previsti per il 1995.

17 - Edilizia penitenziaria e giudiziaria:

Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici, cap. 8404): complessivamente vi è una riduzione di 180 miliardi nel 1995 che vengono trasferiti al 1997.

21 - Interventi in agricoltura:

Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole, cap. 8217): riduzioni di 150 miliardi nel 1995, con relativo incremento compensativo nel 1996.

23 - Università:

Legge 245/1990 relativa al piano triennale e all'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università, cap. 1256): slittamento al 1997 di 100 miliardi previsti per il 1995.

25 - Aree urbane:

Reggio Calabria (Presidenza, cap. 7652): slittamento al 1997 di 80 miliardi previsti per il 1995.

26 - Interventi diversi:

Programma di adeguamento dei mezzi e dei servizi della Guardia di finanza (Finanze, cap. 3136): slittamento al 1996 di 40 miliardi previsti per il 1995.

Ristrutturazione istituti di credito di diritto pubblico - Legge 218/1990 (c.d. legge Amato) (Tesoro, cap. 8017): riduzione di 100 miliardi nel 1995 con slittamento al 1997.

Legge 10/1991 sul piano energetico (Industria, cap. 7716): riduzione di 50 miliardi previsti per il 1995, trasferiti al 1996.

Ristrutturazione ministero delle Finanze (Finanze, cap. 7853): slittamento al 1997 di 40 miliardi previsti per il 1995.

Collaborazione con i paesi dell'Europa centro orientale (Tesoro, cap. 9011): riduzioni di 80 miliardi nel 1995 con relativi incrementi di 40 miliardi al 1996 e 40 miliardi al 1997.

Mezzi antinquinamento marini (Ambiente, cap. 8630): riduzioni di 30 miliardi nel 1995 con slittamenti di 10 miliardi al 1996 e di 20 miliardi al 1997.

Contributo speciale per la Calabria a sostegno dell'occupazione (Tesoro, cap. 8789): slittamento al 1996 di 100 miliardi previsti per il 1995.

Metanizzazione del Mezzogiorno (Tesoro, cap. 7802): slittamento al 1996 di 40 miliardi previsti per il 1995.

Completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici, cap. 9310): riduzione di 35 miliardi nel 1995 con slittamento al 1996.

Amministrazione giudiziaria (Giustizia, cap. 7001): slittamento al 1996 di 40 miliardi previsti per il 1995.

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - D.L. 547/94 (Tesoro, cap. 8187): riduzione di 30 miliardi che vengono ripartiti per 10 miliardi al 1996 e per 20 miliardi al 1997.

Fondo di dotazione per il credito alla cooperazione - D.L. 547/94 (Tesoro, cap. 8019): slittamento al 1996 di 30 miliardi previsti per il 1995.

Per quanto riguarda la possibilità per la legge finanziaria, prevista dalla legge n. 468/1978, di stabilire limiti di impegnabilità dei fondi stanziati da leggi pluriennali di spesa, il d.d.l. al nostro esame, in base alle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 2, si avvale di tale facoltà contrassegnando, nella Tabella F, con il numero 1 le quote degli anni 1995 ed esercizi successivi non impegnabili nel 1994; con il numero 2 le quote degli anni 1995 e successivi impegnabili al 50%; con il numero 3 le quote degli anni 1995 e successivi interamente impegnabili. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 e quelli derivanti da spese in annualità.

3.7. I rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

I successivi commi da 9 a 13 dell'art. 2 (non modificati nel corso dell'esame in Commissione) contengono le disposizioni, previste dalla legge n. 468/1978 per come modificata dalla legge n. 362/1988, sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 1995-1997, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993, recante la nuova disciplina dell'organizzazione pubblica.

In particolare, il comma 9 quantifica la spesa per il rinnovo contrattuale nel triennio del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, della scuola e delle università (ed eccettuato il personale della soppressa Amministrazione delle poste), in complessivi 9.830 miliardi, di cui 2.230 per il 1995, 3.800 per il 1996 e 3.800 per il 1997.

Il comma 10 specifica invece gli importi per i miglioramenti economici di

alcune categorie di personale, pari a 920 miliardi per il 1995, 1540 per il 1996, 1540 per il 1997.

È da osservare che le corrispondenti norme della legge finanziaria per il 1994 non determinavano separatamente gli ammontari per il personale contrattualizzato e per quello non contrattualizzato e universitario, bensì fissavano una somma totale "comprensiva" di quella occorrente per quest'ultima categoria.

Il comma 11 precisa che le somme di cui ai commi precedenti costituiscono l'importo complessivo massimo destinato a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello non contrattualizzato, così come prevede l'art. 11, co. 3, lett. h) della L. 5 agosto 1978, n. 468.

Il comma 12 quantifica l'ammontare degli oneri comportati dagli accordi intercorsi tra le OO.SS. e l'ARAN sulla "indennità di vacanza contrattuale per il 1994 e determina in 500 miliardi per il 1995 e 960 miliardi per il 1996 il maggior fabbisogno per il settore statale da aggiungere alle disponibilità già individuate dalla legge finanziaria 1994 per il personale statale, ivi compreso quello non contrattualizzato (2650 miliardi per il 1995 e 4380 per il 1986).

Il comma 13 ha riguardo al c.d. "settore pubblico allargato" (regioni, unità sanitarie locali, enti locali, enti pubblici non economici, istituzioni ed enti di ricerca) e prescrive che tali soggetti provvedano ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 le risorse occorrenti per il finanziamento dei rinnovi contrattuali. Diversamente da quanto avveniva nella legge finanziaria dello scorso anno, la norma determina direttamente l'effettiva entità della spesa a ciò destinata: 2520 miliardi per il 1995, 4200 per il 1996 e 4200 per il 1997.

3.8. Le disposizioni in materia di recupero del drenaggio fiscale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 si riferiscono al recupero del drenaggio

fiscale. Il testo presentato dal Governo quantificava in 1.000 miliardi per il 1995 e in 1.100 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 le minori entrate derivanti dall'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito che sarà effettuato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione delle leggi n. 154/1989 e n. 438/1992. Le minori entrate sono incluse tra gli oneri da coprire nel prospetto di copertura allegato al disegno di legge finanziaria presentato alle Camere; esse sono quindi ricompresi nella complessiva manovra correttiva di competenza.

Gli importi suddetti sono stati ridotti nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio al fine di trovare una adeguata copertura per gli interventi in favore della famiglia e più in generale in campo sociale, incrementando a tale fine l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio di 600 miliardi annui.

La corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 3 in esame (rideterminati in 400 miliardi per il 1995 e in 500 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997), che implica dunque la non restituzione del fiscal drag nel triennio in esame, dovrà riguardare, secondo quanto emerso dal dibattito parlamentare, solo i redditi più elevati (superiori a 30 milioni annui).

A seguito di una modifica di carattere tecnico, è stato introdotto il nuovo articolo 4, che riproduce con alcune modifiche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del testo organico dell'articolo 23 del disegno di legge collegato AC 1365. Trattandosi infatti di disposizioni relative a variazioni di aliquote, è apparso opportuno il loro inserimento nel testo del disegno di legge finanziaria

Le disposizioni in esame intervengono sulla misura della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse da società con azioni non quotate in borsa, che viene ridotta dal 30 al 12,50 per cento (tuttavia, a scopo antielusivo, è previsto che la misura stessa resti fissata al 30 per cento se il saggio effettivo di

interesse non è allineato a quello di mercato), nonché sulla misura della ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio, che viene portata dal 15 al 12,50 per cento.

3.9. Le disposizioni per il settore dei trasporti.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 (non modificato durante l'esame in Commissione) si riferiscono al settore dei trasporti. Il disegno di legge finanziaria 1995 disciplina i due tradizionali settori di intervento costituiti dal Fondo nazionale trasporti (FNT) - che ai sensi della legge istitutiva n. 151/1981 - viene annualmente determinato in legge finanziaria, e dai trasferimenti alle Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni (FS S.p.A.) dei quali si prevede la determinazione con legge finanziaria ai sensi della legge 210/1985.

Al comma 1, il FNT (Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale) viene determinato in lire 5.128 miliardi per il 1995.

Tale importo è costituito dall'incremento, pari al tasso programmato di inflazione, dell'entità del Fondo già determinato per il 1994 in lire 4.764 miliardi. A tale importo viene aggiunto quello del Fondo di riequilibrio istituito dal DL 485/1992 (conv. con mod. dalla legge n. 32/1993) per attenuare gli effetti dei nuovi criteri di ripartizione delle quote del FNT tra le regioni a statuto ordinario previsti dalla legge finanziaria 1993, la quale ha disposto il superamento del criterio della c.d. "spesa storica" per la determinazione delle quote di competenza regionale. Tale voce (Fondo di riequilibrio) ammonta a lire 245 miliardi (di cui lire 153 nel 1994 e 92 miliardi nel 1995).

Il disegno di legge finanziaria 1994 conferma i criteri di ripartizione del FNT previsti dalla legge finanziaria 1993.

I successivi commi 2, 3 e 4, disciplinano i trasferimenti ordinari dello Stato alla FS S.p.A. a carico del bilancio dello Stato. Si ricorda in proposito che il finanziamento delle ferrovie dello Stato, secondo l'art. 17

della legge istitutiva dell'Ente FS (L. 210/1985), è così stabilito:

in sede di legge di bilancio sono determinati i contributi compensativi degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti, di cui all'art. 17, lett. a) della legge n. 210/85;

in sede di legge finanziaria sono determinati: gli aiuti statali per la ricerca nel settore ferroviario e i costi per le infrastrutture, di cui all'art. 17, lett. b) della legge n. 210/85; i contributi finanziari diretti per nuovi investimenti e per la compensazione degli obblighi di mancato rinnovo non compensati da altri introiti, di cui all'art. 17, lett. c) della legge n. 210/85; le sovvenzioni straordinarie, di cui all'art. 17, lett. d) della legge n. 210/85.

In sede di legge finanziaria sono altresì previste le compensazioni a copertura del disavanzo del Fondo pensioni, di cui all'art. 21, ultimo comma della legge 210/1985.

Nel quadro delle previsioni normative citate, il comma 2 dell'articolo 5 in esame, prevede il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti finalizzato al "potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale".

Dell'importo complessivo pari a 8.300 miliardi, una parte, pari a lire 2.700 miliardi, viene destinata "alla velocizzazione della rete così come identificata nel Sistema Alta Velocità in concessione alla TAV S.p.A. È inoltre previsto un vincolo di destinazione per 150 miliardi, per la copertura degli oneri finanziari relativi agli interessi intercalari (ai sensi della legge 412/1991); e per 100 miliardi, per avviare i progetti relativi alla realizzazione dei collegamenti frontalieri attraverso valichi alpini sulle linee Torino-Lione e del Brennero.

Il concorso all'aumento del capitale sociale dell'impresa FS S.p.A., pari complessivamente a lire 8.300 miliardi è assunto a

carico dello Stato mediante versamento di cinque rate annuali di 1.660 miliardi con decorrenza dal 1996.

È differita inoltre al 1996 la decorrenza del versamento della prima rata annuale di apporto al capitale delle FS S.p.A. - pari a lire 1.610 miliardi - prevista dalla legge finanziaria 1994, (con decorrenza originariamente fissata al 1995): a decorrere dal 1996, quindi, oltre alla rata annuale di lire 1.650 miliardi prevista al medesimo titolo dalla legge finanziaria 1993, e già in corso di erogazione dal 1994, verranno versate lire 3.270 miliardi, pari alla somma delle rate annuali (1.610×1.660) previste dalle leggi finanziarie 1994 e 1995.

In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, viene confermato il concorso finanziario dello Stato agli oneri del fondo pensioni (ai sensi dell'art. 21, ultimo comma della legge 210/1985). A tal fine, il comma 3 dell'art. 5 stanziava 1.600 miliardi per le medesime finalità, nel 1994, erano stati stanziati 2.000 miliardi.

Il comma 4 dell'articolo in esame, dispone che, per il 1995, il concorso dello Stato al ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione delle FS S.p.A. sia pari a lire 840 miliardi.

3.10. Le disposizioni in materia di finanza regionale.

Disposizioni in materia di finanza regionale sono contenute nell'articolo 6 (non modificato durante l'esame in Commissione), onde provvedere alle regolazioni quantitative necessarie per l'attuazione delle leggi n. 281/1970 e n. 158/1990, che disciplinano la finanza delle regioni a statuto ordinario. Quest'ultima legge, in particolare, ha realizzato una profonda riforma del sistema finanziario regionale, prevedendo l'incremento dell'autofinanziamento delle regioni attraverso l'attribuzione di nuovi o maggiori tributi propri, con la conseguente riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato, nonché l'accorpamento dei trasferimenti medesimi nel fondo co-

mune regionale e nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. La confluenza nel Fondo per i programmi regionali di sviluppo dei diversi finanziamenti (trasferimenti) che affluiscono alle regioni a vario titolo, è diretta a consentire alle regioni una più ampia autonomia di spesa, liberandole dai vincoli di destinazione - spesso minuti ed esatti - che ciascuna legge di settore stabilisce per i fondi che provvede.

Il fondo di sviluppo è costituito da una quota fissa pari a quella assegnata nel 1990, ammontante a 893 miliardi, e da una quota variabile la cui determinazione è rimessa alla legge finanziaria: l'art. 6 del disegno di legge finanziaria definisce in 137 miliardi (la stessa cifra stabilita nel 1994) l'ammontare, al netto degli stanziamenti annuali previsti da leggi di settore, della quota variabile per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3.11. I trasferimenti dello Stato all'INPS.

Con l'articolo 7 viene presa in considerazione la materia dei trasferimenti dello Stato all'INPS per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto. La disposizione in esame stabilisce l'ammontare del concorso statale agli oneri della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali", determinandolo in 1.025 miliardi per il 1995. A valere su tale somma, 25 miliardi sono destinati alla copertura della quota parte variabile delle pensioni erogate dalle diverse gestioni dell'INPS, posta a carico dello Stato in base alla legge n. 88/1989, che ne ha previsto l'adeguamento annuale sulla base del tasso d'inflazione, in aggiunta allo stanziamento di 550 miliardi già incluso nel bilancio a legislazione vigente. I restanti 1.000 miliardi sono destinati alla copertura della progressiva assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di famiglia, di Cassa integrazione guadagni, di disoccupazione, pensionamenti anticipati, nonché l'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con de-

correnza anteriore al 1° gennaio 1989, come previsto dalla predetta legge n. 88/1989.

Il contributo complessivo dello Stato all'INPS per il 1995, ivi compreso l'adeguamento per 550 miliardi già operato in bilancio, risulta quantificato in 22.494 miliardi, con un aumento di 5.025 miliardi rispetto all'anno precedente, ed è ripartito tra il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (16.829 miliardi), la Gestione esercenti attività commerciali (1.151 miliardi), la Gestione artigiani (1.192 miliardi), la Gestione coltivatori diretti (3.240 miliardi), la Gestione speciale minatori (3 miliardi) e l'ENPALS (79 miliardi).

A seguito dell'emendamento presentato dal Governo, è stata introdotta nell'articolo in esame la disposizione, non presente nel testo originario, concernente la disposizione in base alla quale viene determinato per l'esercizio finanziario di riferimento l'ammontare massimo dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, senza onere di interessi. Se è vero che tale limite è stato spesso superato in passato, esso ha comunque rappresentato un elemento di rigore nell'ambito di una più generale esigenza di controllo dei saldi di finanza pubblica.

Il limite suddetto, nel testo approvato dalla Commissione, viene fissato in 72.200 miliardi per il 1995.

3.12. *Il quadro di copertura della finanziaria.*

L'articolo 8 prevede l'approvazione delle modalità di copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri di natura corrente recati dal medesimo disegno di legge finanziaria, come determinate nell'apposito prospetto allegato. L'approvazione di tale prospetto, come è noto, è necessaria in base al disposto dell'art. 11, comma 5 della legge n. 468/1978, come novellato dalla legge n. 362/1988: tale articolo, dopo aver affermato la sottoposizione della legge finanziaria all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che dispone l'obbligo di copertura per tutte le leggi diverse dalla

legge di bilancio che dispongano nuove o maggiori spese, prevede per l'indicazione di una corretta copertura finanziaria due regole. In primo luogo è previsto che la legge finanziaria può disporre nuove o maggiori spese correnti ovvero riduzione di entrate correnti nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra tributarie e contributive, e delle riduzioni di spesa corrente. La copertura degli oneri correnti recati dalla legge finanziaria pertanto potrà avvenire sia mediante nuove determinazioni legislative di entrata o di riduzione di spesa corrente, sia attraverso l'utilizzazione delle maggiori entrate risultanti dal raffronto fra le previsioni del bilancio a legislazione vigente, presentato entro il 31 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, e quelle delle previsioni assestate del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Dal prospetto sulla copertura degli oneri correnti contenuto nel testo del disegno di legge presentato dal Governo risultavano maggiori oneri per 7.851 miliardi per il 1995, 5.992 miliardi per il 1996 e 6.787 miliardi per il 1997, a fronte dei quali erano indicati mezzi di copertura per 28.947 miliardi per il 1995, 17.112 miliardi per il 1996 e 11.494 miliardi per il 1997. Le disponibilità di copertura che residuano dopo la copertura degli oneri correnti erano pertanto pari a 21.096 miliardi per il 1995, 11.120 miliardi per il 1996 e 4.707 miliardi per il 1997.

In occasione del prescritto parere reso al Presidente della Camera, la Commissione bilancio ha proposto di modificare il prospetto nel senso di non considerare, ai fini della copertura, le rimodulazioni di parte corrente operate dalla Tabella F. Secondo la prassi invalsa dopo la risoluzione di approvazione del DPEF 1993-1995, che aveva posto un divieto in tal senso, le modifiche degli stanziamenti iscritti nella tabella F non possono essere utilizzate in modo da creare spazi di copertura per nuovi provvedimenti, in quanto tale copertura risulterebbe fittizia, limitandosi in effetti a scaricare sui bilanci degli anni successivi una spesa (quella della tabella F appunto), senza creare un effettivo e dura-

turo risparmio quale risulterebbe invece da un taglio permanente.

Conseguentemente il prospetto (sempre riferito al testo del Governo) recherebbe a seguito delle modifiche indicate maggiori oneri per 7.851 miliardi per il 1995, 5.942 miliardi per il 1996 e 6.687 miliardi per il 1997, a fronte di mezzi di copertura pari a 28.807 miliardi per il 1995, 17.112 per il 1996 e 11.494 per il 1997. Conseguentemente gli importi relativi alle disponibilità residue risulterebbero pari a 20.956 miliardi, per il 1995, 11.170 miliardi per il 1996 e 4.807 miliardi per il 1997.

A seguito delle modifiche alla complessiva manovra di finanza pubblica apportate durante l'iter parlamentare dei vari provvedimenti presentati al Parlamento, il prospetto di copertura risulta così modificato: i maggiori oneri sono pari a 8.844 miliardi per il 1995, 6.830 miliardi per il 1996 e 7.543 miliardi per il 1997, a fronte dei quali sono indicati mezzi di copertura per 29.259 miliardi per il 1995, 17.421 miliardi per il 1996 e 11.573 miliardi per il 1997. Le disponibilità di copertura che residuano dopo la copertura degli oneri correnti risultano pertanto pari a 20.415 miliardi per il 1995, 10.591 miliardi per il 1996 e 4.030 miliardi per il 1997.

4. Il disegno di legge collegato "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.C. 1365).

Il provvedimento contribuisce alla complessiva manovra di finanza pubblica, determinando un miglioramento, rispetto all'andamento tendenziale, del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

Con riferimento al primo saldo, riferito al bilancio dello Stato ed espresso in termini di competenza, le disposizioni di seguito illustrate comportano secondo le stime ufficiali riferite al testo del Governo un miglioramento di oltre 10.600 miliardi per il 1995. Per il biennio successivo, l'effetto di miglioramento del saldo netto da finanziare è di oltre 5.700 mld. per il 1996 e di circa 5.990 mld. per il 1997.

L'effetto sul fabbisogno di cassa del settore statale è di portata maggiore, anche se è da rilevare in proposito che alcune voci non sono immediatamente riscontrabili, ma saranno rilevabili solo a consuntivo: le cifre indicate nel citato prospetto riepilogativo indicano una riduzione rispetto al tendenziale di 24.394 mld. per il 1995, 22.765 mld. nel 1996 e di 25.102 mld. nel 1997.

Rispetto alle cifre indicate, riferite al testo del Governo, le modifiche approvate durante l'esame in Commissione non hanno determinato una variazione, nell'apporto complessivo del provvedimento alla riduzione del fabbisogno, mentre hanno comportato una lieve peggioramento (circa 70 miliardi nel 1995, e circa 65 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997) del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (come evidenziato nella tabella 1 allegata al disegno di legge finanziaria contenuta nella presente relazione all'Assemblea), peraltro ampiamente compensato dall'operazione di segno opposta effettuata con le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare alla complessiva manovra.

Nelle pagine successive si illustrano sinteticamente le disposizioni del disegno di legge collegato, sottolineando le modifiche apportate al testo del Governo nel corso dell'esame in Commissione bilancio.

4.1. Disposizioni in materia sanitaria (Artt. 1-9).

L'articolo 1 (come modificato durante l'esame in Commissione) modifica le fasce di età valida ai fini dell'esenzione dalla spesa farmaceutica (farmaci di fascia « b ») e specialistica (rispettivamente, da 10 a 6 anni e da 60 a 65 anni) e introduce un limite di reddito del nucleo familiare di 70 milioni annui come condizione per poter fruire dell'esenzione. Si ammettono inoltre alla esenzione talune categorie di indigenti, quali i titolari di pensioni sociali e al minimo (questi ultimi se di età superiore ai 60 anni), i disoccupati apparte-

nenti a nuclei familiari aventi redditi definiti, i portatori di patologie neoplastiche maligne e i grandi invalidi del lavoro. Quest'ultima categoria si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente - invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, grandi invalidi per servizio e gli invalidi civili al 100 per cento - ai fini dell'esenzione totale.

La quota fissa per ricetta, dovuta nel caso di pluriprescrizione nonché per le prestazioni specialistiche e di diagnostica, è elevata a 6.000 lire rispetto alle 5.000 lire attuali.

L'esenzione per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche eseguite nel corso della gravidanza, già previste dalla legislazione vigente nell'ipotesi in cui siano effettuate presso le strutture pubbliche, è estesa anche al caso in cui le stesse siano eseguite presso le strutture convenzionate o accreditate, in linea con la riforma sanitaria del 1992/1993. Si prevede infine l'aggiornamento dei protocolli diagnostici predisposti per la definizione delle prestazioni da eseguire in gravidanza.

L'articolo 2 (modificato durante l'esame in Commissione) prevede la riduzione del numero di prestazioni specialistiche e di fisiokinesi terapia prescrivibili su ogni ricetta. Tale numero, fissato in dodici prestazioni della medesima branca, è ridotto ad otto per le prestazioni specialistiche mentre, per le prestazioni di medicina fisica e della riabilitazione, è stabilito che ogni ricetta non possa contenere più di sei tipi di prestazioni, per ciascun tipo delle quali il numero massimo di sedute è fissato, anche in caso di cicli, in dodici.

L'articolo 3 dispone la chiusura o la riconversione degli ospedali con meno di 120 posti-letto e conseguenti misure di mobilità per il personale in esubero. Nel testo come modificato durante l'esame in Commissione non è invece più prevista l'introduzione del ticket per le prestazioni di pronto soccorso (invece al comma 4 del presente articolo è del testo governativo).

In particolare, gli ospedali specializzati, ai quali non si estende l'obbligo di disatti-

vazione, dovranno essere individuati dalle regioni sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità. In caso di inadempienza si esercitano i poteri sostitutivi. Le regioni potranno, in casi eccezionali e sentita la Conferenza Stato-Regioni, disporre il mantenimento in attività di ospedali che non rispondano ai criteri espressamente previsti, ma sono tenute ad assumere interamente a loro carico gli oneri finanziari che ne derivano.

Le trasformazioni di destinazione delle strutture ospedaliere dismesse sono prioritariamente destinate all'attivazione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti, nonché di strutture residenziali finalizzate alla tutela della salute mentale. Al fine di consentire l'attivazione immediata di tali strutture, gli standards previsti dalla normativa vigente, che avrebbero dovuto essere raggiunti entro la fine del 1995, sono sospesi per un periodo di cinque anni, al termine del quale saranno nuovamente definiti. E' inoltre dilazionato di un anno (quindi dal 31.12.1995 al 31.12.1996) il termine per la chiusura dei residui ospedali psichiatrici. La vendita dei relativi beni mobili e immobili potrà essere anche parziale e il ricavato dovrà essere destinato specificamente alla realizzazione di interventi nel settore psichiatrico.

Sono quindi previste ulteriori misure per garantire una corretta gestione delle camere a pagamento, ed in particolare che le strutture competenti debbano tenere, oltre alla contabilità ordinaria, una contabilità separata che non può presentare disavanzo, ed è regolamentato, con maggior dettaglio rispetto alla disciplina vigente, l'accesso del pubblico, ai fini informativi, ai documenti amministrativi.

Le ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in Commissione dispongono interventi di razionalizzazione della organizzazione delle strutture sanitarie: definizione del tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto; ridefinizione dell'orario di apertura degli ambulatori e attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria; trasformazione

del 10 per cento dei posti letto in posti a regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapia per malati "acuti".

L'articolo 4 dispone il blocco delle assunzioni nel comparto sanitario per l'intero primo semestre 1995 e la limitazione delle assunzioni del secondo semestre al 30% delle cessazioni dal servizio (10% per il personale amministrativo). Dal blocco del turn over è escluso, secondo le modifiche apportate durante l'esame in Commissione, il personale sanitario di terapia intensiva e di rianimazione. Si prevede inoltre la sospensione del 15% (25% nel tesoro del Governo) dell'indennità di tempo pieno per il personale medico del SSN che eserciti anche attività libero-professionale. La mancata attivazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 riguardanti l'organizzazione della libera attività "intramuraria" costituisce causa per la risoluzione del contratto del direttore generale dell'azienda ospedaliera interessata. E' infine definita la data in cui dovranno essere espletati una serie di giudizi di idoneità propedeutici all'inquadramento professionale di alcune categorie di personale del comparto sanitario.

Accogliendo infine la proposta formulata dal Presidente, la Commissione bilancio ha provveduto a stralciare le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo in esame che disponevano un'integrazione allo stanziamento di bilancio destinato alla corresponsione delle borse di studio dei medici specializzandi. Trattasi infatti di una norma di spesa, sia pure provvista di copertura, e come tale estranea al contenuto proprio del collegato, secondo i criteri stabiliti dalla risoluzione programmatica approvata dalla Camera il 3 agosto scorso.

L'articolo 5 (come modificato durante l'esame in Commissione) modifica la disciplina vigente di cui al decreto legislativo n. 502/1993 relativa al sistema di finanziamento delle aziende ospedaliere, basato sulla tariffazione. Il nuovo sistema dovrà realizzarsi compiutamente in un triennio: in questo periodo transitorio è previsto un intervento finanziario della regione.

È disposta quindi (così come nel testo originario presentato dal Governo) la ridu-

zione della spesa per beni e servizi a livello regionale, rispetto a quella del 1993, del 17% per il 1995, del 15% nel 1996 e del 13% nel 1997.

In particolare l'intervento della Commissione si è proposto di contrastare l'evoluzione delle spese con vari strumenti. Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi il contenimento e la trasparenza vengono realizzati mediante l'individuazione di precisi livelli di responsabilità nella gestione.

Per quanto concerne il finanziamento delle aziende ospedaliere, come accennato, gli strumenti sono i seguenti:

conferimento da parte delle regioni alle aziende di una quota del fondo sanitario nazionale determinata nell'80 per cento dei costi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione;

pianificazione preventiva e concordata tra i soggetti interessati delle prestazioni da erogare a fronte dei finanziamenti con verifica a consuntivo, che costituisce criterio di valutazione per il finanziamento dell'anno successivo;

previsione delle quote, varie forme di partecipazione alle spese;

tariffazione delle prestazioni, quale base ai fini del conguaglio dell'80 per cento, di cui sopra.

L'articolo 6 (come modificato durante l'esame in Commissione) ridetermina la quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale per il pagamento dei medicinali alle farmacie (innalzandola dal 2,5% previsto dalla normativa vigente al 3% per le farmacie "normali", mentre per le farmacie rurali la quota è ridotta all'1,5%); la riduzione del prezzo dei farmaci che hanno registrato incrementi del fatturato nel 1994 del 10, 20, 30 e 40% (riduzione rispettivamente del 3, 6, 9 e 12%). Si chiarisce in proposito che la riduzione dei prezzi dei farmaci deve essere operata rispetto al prezzo medio europeo risultante al 15.10.1994: i prezzi applicati in tale data continueranno ad applicarsi fino al 30.9.1995.

Non è invece più prevista la disposizione contenuta nel comma 4 del testo governativo che stabiliva, anche a fini di

risparmio, l'indizione di gare da parte delle regioni per l'acquisto dei farmaci.

L'articolo in esame fissa un tetto per la spesa relativa all'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale a 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, prevedendo che la Commissione unica del farmaco possa procedere alla riclassificazione dei farmaci (dalla fascia "a" alla fascia "b") a fini di contenimento della spesa, sulla base di proiezioni semestrali (quadrimestrali nel testo del Governo).

L'articolo 7, introdotto durante l'esame in Commissione, introduce a decorrere dal 1° 10.1995 un nuovo sistema di determinazione del prezzo dei farmaci basato sul c. d. "farmaco di riferimento". Di conseguenza si definiscono nuovamente le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti e delle categorie di esenti. Sono conseguentemente abrogate, a decorrere da tale data, tutte le disposizioni incompatibili.

L'articolo 8 (come modificato durante l'esame in Commissione) limita al 31.3.1995 la possibilità di prescrivere sei pezzi per ricetta per i farmaci destinati alla cura delle patologie croniche. Entro tale data dovrà essere definito con decreto del Ministro della sanità il confezionamento ottimale delle specialità medicinali destinate alla cura di quelle patologie, prevedendo anche standards di confezionamento per evidenziare eventuali fenomeni di intolleranza al farmaco. Tali farmaci non potranno essere prescritti in numero superiore a due confezioni per ricetta.

L'articolo 9 (non modificato dalla Commissione) ribadisce l'obbligo per le USL di chiudere il proprio bilancio in pareggio, ponendo a carico delle regioni la copertura degli eventuali disavanzi con esonero di interventi da parte dello Stato.

4.2. Disposizioni in materia previdenziale (Artt. 10-17).

La manovra nel settore pensionistico prevede interventi volti, nell'immediato, ad arginare il crescente disavanzo registrati negli ultimi anni, e ad avviare un

processo di riduzione dei persistenti squilibri normativi fra categorie, con specifico riguardo alle rilevanti disomogeneità tuttora esistenti fra settore pubblico e privato.

Secondo i dati forniti dal Ministro del lavoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema previdenziale, il 4 ottobre scorso, il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, facente capo all'INPS — che, con 11 milioni di assicurati, è il più consistente in Italia —, presenterà a fine anno un disavanzo di almeno 27 mila miliardi, mentre nel settore statale si riscontra un costante incremento della spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici, con un tasso di crescita di circa il 30 %, ed un disavanzo stimato in 28 mila miliardi nel 1994.

Malgrado la separazione tra la gestione previdenziale e quella assistenziale dell'INPS, parzialmente avviata con la legge n. 88/1989, il risanamento finanziario è ben lungi dall'essere realizzato.

Le norme previste dagli articoli 10-17 del disegno di legge n. 1365-A, introducono le misure intese al contenimento della spesa previdenziale, operando tanto sul versante dell'aggravamento dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione, quanto su quello della riduzione degli importi previdenziali.

Le principali innovazioni possono così sintetizzarsi.

L'articolo 10 concerne l'età del pensionamento di vecchiaia. Già con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si era stabilito un innalzamento progressivo dell'età pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con l'obiettivo di portarla a 65 anni per gli uomini, ed a 60 per le donne. Tale limite avrebbe dovuto entrare a regime dal 1° gennaio 2002. Lo stesso articolo riduce i tempi previsti dalla norma precedente per il regime transitorio, portando l'elevazione da 1 anno ogni 2 anni, ad 1 anno ogni 18 mesi. Per effetto di questa disposizione, la nuova disciplina avrà pieno vigore già dal 1° gennaio 2000 (comma 1, non modificato durante l'iter in Commissione).

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riguarda in modo

specifico gli ufficiali e i sottoufficiali dell'aeronautica, disponendo un innalzamento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, allineandoli in tal modo a quanto previsto, per categorie e livelli omologhi, per l'Esercito.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per la pensione di anzianità, l'articolo 11 prevede che per tutti i lavoratori la decorrenza del trattamento è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il diritto. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al 1° gennaio 1996, e ciò in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, che ha disposto il blocco dei pensionamenti anticipati fino al 1° febbraio 1995 (sono esclusi dalla sospensione i lavoratori che abbiano già maturato 40 anni di contributi, gli invalidi, i prepensionati, i cassaintegrati ed altri). In tal modo, si determina un sostanziale prolungamento del blocco stesso per tutto il 1995, periodo nel quale non potranno pertanto verificarsi altri pensionamenti se non quelli per raggiunto limite di età e per motivi di salute.

Sono ricomprese nella sospensione tutte le domande per le quali la decorrenza del pensionamento è prevista in data successiva al 28 settembre; alla conclusione del blocco, pertanto, le nuove norme si applicheranno anche a coloro i quali abbiano presentato tali domande. E' peraltro stabilito il diritto di revocare le domande presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 settembre, al fine di consentire una valutazione degli effetti riduttivi sull'importo pensionistico provocati dalla nuova disciplina, e decidere per una eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro.

A questo proposito si deve segnalare che il Ministro del lavoro ha presentato all'XI Commissione della Camera un emendamento al ddl di conversione del DL n. 553/1994 volto ad ampliare il novero dei soggetti esclusi dal blocco dei pensionamenti di anzianità.

Riduzioni consistenti vengono inoltre previste dall'articolo 11 in esame a carico degli importi delle pensioni di anzianità, allo scopo di disincentivare la pratica dei pensionamenti anticipati. In particolare, si stabilisce una riduzione permanente del

3% — sia per i lavoratori iscritti all'INPS che per i dipendenti pubblici — per ciascun anno di anticipo della decorrenza della pensione rispetto all'età pensionabile di volta in volta vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La riduzione, che non può comunque superare il 50% del trattamento, è esclusa per quanti abbiano maturato, al 31 dicembre 1994, 37 anni di contribuzione, e per coloro i quali a tale data abbiano maturato almeno 34 anni di contribuzione, a condizione che restino in servizio fino al 37° anno. Ai soggetti che subiscono la riduzione appena descritta è peraltro consentito di cumulare integralmente la pensione con i redditi da attività lavorative, anche dipendenti, svolte dopo il pensionamento. Tale riduzione sostituisce, per i dipendenti pubblici, quella introdotta con la legge n. 537/1993, consistente in una riduzione dell'importo del trattamento pensionistico proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni contributivi.

Tale disposizione (contenuta nel comma 10 dell'articolo 11) è stata modificata nel corso dell'esame in Commissione, accogliendo un emendamento del Governo. In esso si dispone che, in presenza del cumulo suddetto, resta fermo l'obbligo derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che il contributo di solidarietà alla gestione che eroga la prestazione, determinato nella misura del 10%, è ripartito in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, ovvero è a totale carico del lavoratore nel caso di lavoro autonomo.

Ulteriori modifiche al testo apportate nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato le prestazioni erogate da forme private di previdenza gestite senza oneri a carico dello Stato o degli Enti pubblici, alle quali non si applica la normativa illustrata e i giornalisti professionisti ammessi al trattamento di integrazione salariale, nel senso di elevare i limiti di anzianità contributiva (da 15 a 25 anni) e anagrafica (da 50 a 55 anni) per poter esercitare la facoltà di opzione tra il suddetto trattamento e il prepensionamento.

Altre misure restrittive riguardano la perequazione automatica dei trattamenti

previdenziali. In base all'articolo 12, a partire dal 1995, l'incremento automatico delle pensioni, attualmente determinato sulla base della variazione dell'indice medio annuo ISTAT dei prezzi al consumo, verrà agganciato al tasso di inflazione programmata (con eccezione per le pensioni assistenziali, per le quali si valuterà il differenziale effettivo riscontrato nell'indice dei prezzi). Secondo le modifiche al comma 2 introdotte durante l'esame in Commissione, gli ulteriori eventuali aumenti per le pensioni non assistenziali potranno essere attribuiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, tenuto conto degli obiettivi definiti in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il successivo triennio, e sentite le rappresentanze sindacali nell'ambito dell'apposita sessione, prevista per il mese di settembre, dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993. In ogni caso, in sede di prima di applicazione, per tali trattamenti viene assicurato un aumento pari all'inflazione effettiva.

Misure specifiche per i dipendenti pubblici sono stabilite dall'articolo 13 (non modificato durante l'esame in Commissione). Le disposizioni prevedono un aumento figurativo della base imponibile, ai fini contributivi, pari al 18%, corrispondente alla percentuale di aumento della base pensionabile degli statali previsto per computare forfettariamente gli elementi contributivi non soggetti a ritenuta previdenziale. Viene inoltre disposta l'inclusione dell'indennità integrativa speciale — equivalente all'indennità di contingenza dei lavoratori privati — nella base di calcolo della pensione, in analogia con quanto avviene per i trattamenti gestiti dall'INPS. Tale indennità, pertanto, verrà riconosciuta in proporzione all'anzianità di servizio e non per intero, come è avvenuto finora per alcune categorie di dipendenti pubblici.

L'articolo 14 (non modificato durante l'esame in Commissione) provvede a prorogare le scadenze per il pagamento ai dipendenti dello Stato degli arretrati relativi all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto,

inclusione stabilita dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in seguito alla sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale.

Particolare importanza ai fini del ridimensionamento della spesa previdenziale riveste la norma prevista dall'articolo 15, che interviene direttamente sull'ammontare degli importi pensionistici, prevedendo la riduzione delle aliquote di rendimento delle pensioni.

Operando sull'anzianità maturata a partire dal 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti, la disposizione è destinata a produrre effetti nel lungo periodo, e ad incidere in modo significativo sui trattamenti pensionistici di quanti non siano ancora prossimi al conseguimento al diritto alla pensione.

L'intervento viene attuato sull'aliquota di rendimento, intendendosi per tale l'ammontare percentuale della base pensionabile (calcolata sulla retribuzione) che, moltiplicata per il numero degli anni contributivi, determina il totale del trattamento pensionistico. La norma provvede ad uniformare le aliquote di tutti i regimi pensionistici, adeguandole a quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari al 2 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Sempre allo scopo di omogeneizzare i trattamenti, eliminando o riducendo gli squilibri esistenti, l'aliquota viene fissata ad un valore inferiore, pari al 1.75 % (dal 1° gennaio 1996, sempre con riferimento alla anzianità maturata dal 1995) per quei soggetti che, avendo maturato 15 o più anni di anzianità, possono avvalersi — in base al d.lgs. n. 503/1993 — di criteri di calcolo del trattamento previdenziale più favorevoli rispetto a quanti non abbiano raggiunto tale periodo di anzianità.

L'articolo in esame esclude dalle predette rideterminazioni le Casse professionali e gli altri enti (ENPAIA ed ONAOSI) previsti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, a condizione che gli stessi procedano effettivamente alla privatizzazione ivi prevista.

Gli ulteriori interventi disposti dall'articolo 15 concernono l'aggravamento dei

requisiti per le pensioni liquidate in regime internazionale e il differimento dei miglioramenti da corrispondere alle "pensioni di annata".

L'articolo 16 (significativamente modificato nel corso dell'esame in Commissione) prevede norme in materia di condono per le omissioni contributive relative all'INPS ed allo SCAU.

Relativamente ai versamenti contributivi dovuti all'INPS, vengono prorogati ulteriormente i termini del condono disposti, da ultimo, dall'art. 21 del D.L. n. 514/1994, recentemente decaduto e reiterato dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, fissando al 31 marzo 1995 il termine del 31 luglio 1994, confermando, in luogo delle sanzioni civili, la maggiorazione degli interessi nella misura del 17% annuo nel limite massimo del 50% dei contributi e premi dovuti, originariamente disposta dal D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (L. 17 marzo 1993, n. 63). Il termine del 31 marzo 1995 vale per tutti i soggetti che denunciano la loro posizione.

La regolarizzazione può essere rateizzata in cinque rate bimestrali (31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 1995). Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell'8% annuo per il periodo di differimento. Si prevede, infine, che i soggetti che si attengono alle scadenze per la rateizzazione previste dal D.L. n. 514/1994 (reiterato, come già indicato, dal D.L. n. 601) per il 30 settembre e il 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8% annuo del periodo di differimento, né del diritto di mora del 4%.

Per quanto riguarda i versamenti contributivi dovuti allo SCAU, l'articolo 16 consente a tutti i datori agricoli la regolarizzazione delle posizioni debitorie, relative agli anni 1993 e precedenti, sia nel caso di omissione contributiva che di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro. Il versamento dei contributi dovuti è ripartito in rate trimestrali consecutive, a decorrere dal 10 giugno 1995, di importo non inferiore a 1 milione, il cui numero è stato ridotto a cinque nel testo

approvato dalla Commissione bilancio, rispetto alle quindici previste originariamente. La rateizzazione è ammessa anche nei casi di contribuzioni dovute in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell'8% per il periodo di differimento, nonché del diritto di mora del 4%, come previsto per il condono generale. Per avvalersi delle agevolazioni suddette, la domanda di regolarizzazione deve essere presentata preliminarmente allo SCAU entro e non oltre il 15 gennaio 1995. La domanda deve essere corredata della ricevuta degli avvenuti versamenti, a cui sono comunque preliminarmente tenuti i soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni del condono e cioè:

versamento totale delle posizioni debitorie fino ad 3 milioni (fino ad 1 milione nel testo originario);

per le posizioni debitorie superiori a 3 milioni (fino ad 1 milione nel testo originario): versamento in acconto di un decimo del debito totale (nel caso di omesso versamento contributivo) o di due decimi (nel caso di omessa denuncia dei dipendenti agricoli), a cui deve aggiungersi un sedicesimo del debito residuo alla data del 31 marzo 1995 (l'importo complessivo del versamento dovuto non può comunque essere inferiore ad un milione).

Sono estinti i crediti per contributi dovuti alla SCAU alla data del 31 dicembre 1993, non superiori a 30.000 lire (35.000 lire nel testo originario), nonché per gli accessori di legge dovuti per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. La regolarizzazione dei debiti comporta l'estinzione dei reati previsti in materia di accertamento, di versamento contributivo, di avviamento dei lavoratori, nonché di sanzioni amministrative. Nel testo approvato dalla Commissione Bilancio la sospensione dei provvedimenti di merito e di esecuzione è determinata dall'accogli-

mento della domanda di regolarizzazione, fino al totale pagamento delle somme dovute e alle scadenze previste.

Infine, sono stati soppressi i commi del testo originario che demandavano ad un decreto ministeriale l'individuazione delle province in cui si pratica un orario di lavoro ridotto, per una rideterminazione dei salari convenzionali ai fini contributivi (comma 15); la concessione di passate agevolazioni contributive in relazione ad eventi calamitosi anche in caso di mancato accertamento (comma 16); l'esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per operai impiegati a tempo determinato o indeterminato negli anni 1986 e 1987, nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984 (comma 17).

L'articolo 17 (nel testo come modificato durante l'esame in Commissione) dispone, per l'anno 1995, una riduzione di complessivi 1.088 miliardi (1.675 miliardi nel testo governativo) degli importi relativi ai trasferimenti dello Stato nei confronti delle gestioni previdenziali di cui si occupa il Capo II del disegno di legge in esame, derivante dagli effetti delle norme in esso previste. Secondo quanto specificato nella relazione tecnica il risparmio di spesa relativo al suddetto importo va riferito al solo saldo netto da finanziare per il 1995.

La riduzione per 587 miliardi dell'importo fissato nel testo originario dell'articolo in esame secondo quanto dichiarato dal Governo presentatore del relativo emendamento, ha una motivazione esclusivamente tecnica: il minor "taglio" apportato ai trasferimenti è infatti da porre in relazione con la variazione della composizione delle risorse provenienti rispettivamente dal bilancio dello Stato e dalla Tesoreria e diretti all'INPS, quali risultano a seguito della modifica del blocco dei pensionamenti appportata alla disciplina prevista dal decreto-legge n. 553 del 1994.

Si ricorda infine che le linee di riforma proposte dal Governo per il sistema previdenziale sono contenute nel disegno di legge n. 1366, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per la riforma

del sistema previdenziale obbligatorio e complementare in via strutturale, ridisegnando le prestazioni e la loro correlazione con le contribuzioni, le flessibilità temporali per la fruizione delle prestazioni, le normative fiscali e gli oneri sociali.

I principi ispiratori che presiedono al disegno di legge muovono in direzione della armonizzazione (da realizzarsi entro il 1997) dei trattamenti pensionistici obbligatori al regime dell'assicurazione obbligatoria INPS; del completamento del processo di allineamento delle normative pensionistiche pubbliche e private, in tema di requisiti minimi; della omogeneizzazione delle aliquote contributive; della revisione, in chiave restrittiva, del meccanismo delle contribuzioni figurative; della graduazione delle pensioni di reversibilità, in relazione alla consistenza e al reddito del nucleo familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del coniuge beneficiario; della revisione dei meccanismi di ricongiunzione dei periodi assicurativi; della riformulazione delle attività c.d. "usuranti", al fine della riduzione della relativa età pensionabile.

Altri principi dettati nella delega fanno riferimento alla previdenza complementare, prevedendo, tra l'altro, meccanismi idonei a favorire la completa separazione delle funzioni proprie dei fondi dalla gestione degli stessi; l'estensione alle banche, alle SIM ed alle società di gestione dei fondi di investimento, della facoltà di gestione dei fondi pensione; la riunificazione dei compiti di vigilanza e controllo.

4.3. Disposizioni in materia di pubblico impiego (Artt. 18-19).

Gli articoli 18 e 19 introducono modifiche nella disciplina del pubblico impiego, innovando specificamente in tema di orario di servizio, di assunzioni, di congedo straordinario, di verifica dei carichi di lavoro, oltre a prevedere alcune norme di natura interpretativa.

L'orario di servizio per i dipendenti pubblici, attualmente regolato dall'art. 60 del d.lgs. n. 29/1993, si articola di norma

su 6 giorni lavorativi; con l'articolo 18 in esame si procede ad uniformare la disciplina a quella vigente nell'ambito del lavoro privato. Viene infatti abrogato il citato art. 60, e si introduce l'articolazione dell'orario su 5 giorni, comprese le ore pomeridiane, fatte salve le eccezioni rese necessarie da esigenze di servizio. L'orario di lavoro resta fissato alle attuali 36 ore settimanali, mentre la specifica definizione delle modalità di espletamento dell'orario è rimessa alla competenza dei dirigenti generali. Per meglio rispondere alle esigenze suddette, ed in particolare a quelle manifestate dai rappresentanti delle realtà locali di minore dimensione, la Commissione ha proceduto a sopprimere il riferimento contenuto nel testo governativo, per quanto concerne sia l'orario di servizio (comma 1) che quello di lavoro (comma 2), ai giorni ricompresi dal lunedì al venerdì, intendendosi così che tale orario possa svolgersi anche nella mattina del sabato. Viene inoltre confermato che l'accertamento dell'orario deve avvenire a mezzo di controlli di tipo automatizzato, come già previsto dall'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha finora trovato solo parziale applicazione, malgrado sia nel frattempo intervenuta la circolare applicativa 10 aprile 1992, n. 87420, del Dipartimento della Funzione pubblica. Connesse all'attuazione della norma sull'orario, sono previste riduzioni delle prestazioni per lavoro straordinario, che verranno adottate dalle stesse amministrazioni interessate.

Sempre in relazione a queste innovazioni relative all'orario, viene anche disposto un aumento del contingente di personale da destinare al rapporto di lavoro part-time.

In tema di reclutamento del personale di ruolo, si prevede il blocco totale delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 1995, blocco che continuerà ad avere effetto anche oltre tale data qualora non si sia provveduto alla definizione delle dotazioni organiche, conseguente alla verifica dei carichi di lavoro. Dal 1° luglio 1995, è prorogato il limite alle assunzioni previsto dall'art. 3 della legge n. 537/1993 (pari ad un massimo del 15 % delle cessa-

zioni); per le assunzioni consentite, le amministrazioni potranno procedere, secondo quanto specificato nel comma 8 come riformulato dalla Commissione, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi approvate nel 1992 e la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Tale modifica, introdotta a seguito dell'accoglimento di un emendamento governativo, determinerebbe delle economie certe, ancorché non quantificabili, in quanto evita le maggiori spese connesse con i procedimenti concorsuali.

Secondo quanto specificato dal comma 10 introdotto dalla Commissione, oltre alla Polizia di Stato, all'Amministrazione dell'interno, alla Polizia penitenziaria e alla Guardia forestale, sono esclusi da tale normativa vincolante gli enti locali che non versino in condizioni strutturalmente deficitarie, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La Commissione ha inoltre accolto la proposta del Presidente di stralciare le disposizioni concernenti l'abrogazione di norme sul controllo dei comandi nella pubblica amministrazione (comma 10 dell'articolo 17 del testo del Governo): si tratta infatti di disposizioni di carattere meramente ordinamentale, sprovviste di effetti finanziari positivi, e come tali in contrasto con le regole sul contenuto proprio stabilite nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione.

In tema di definizione delle piante organiche - che, come si è detto, costituisce il presupposto per le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione - si prevedono modifiche, di natura essenzialmente procedurale, ai meccanismi indicati dalla legge n. 537/1993 in ordine alle fasi di rilevazione dei carichi di lavoro, affidando al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di procedere d'ufficio qualora non si sia provveduto entro il 30 giugno 1995.

Con norma interpretativa, viene inoltre stabilito che la decurtazione di un terzo dello stipendio - prevista dall'art. 3 della legge n. 537/1993 per il primo giorno di congedo straordinario - si applica anche quando l'assenza complessiva si riduca ad un solo giorno.

Ulteriori modifiche apportate dalla Commissione hanno riguardato la norma di cui al comma 23 sulla sospensione del richiamo in servizio da parte del Ministero della difesa specificando, come peraltro già implicito nel testo governativo, che tale sospensione non si applica al Corpo militare della Croce Rossa italiana; nonché la disciplina circa la determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato, di cui ai commi 24-28, nel senso di specificare che il parametro di riferimento è costituito dallo stipendio "tabellare", evitando così eventuali interpretazioni più favorevoli che facciano riferimento alla retribuzione lorda. È stato infine aggiunto il comma 34, secondo cui le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che vi provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. E' inoltre estesa alle regioni la normativa (più favorevole) in tema di assunzioni prevista per gli enti locali non dissestati: secondo i presentatori del relativo emendamento, tali disposizioni determinerebbero un minor risparmio di spesa quantificabile in 35 miliardi annui che trova compensazione in una riduzione di pari importo dello stanziamento a valere sul capitolo 1125 (Spese per l'acquisto di stampati) dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

L'articolo 19, ai commi 1 e 2, prevede una riduzione degli oneri per il funzionamento delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Il testo governativo introduce al riguardo un vincolo di natura territoriale per la formazione delle commissioni, i cui membri (escluso quello interno) dovranno essere scelti dal ministero tra il personale docente che sia in servizio presso scuole ubicate nello stesso comune sede di esame o che abbia comunque l'abituale dimora nel comune stesso: in base alle modifiche ai commi 1 e 2 accolte dalla Commissione, l'ambito territoriale di riferimento è la provincia di cui fa parte il comune sede di esame. Con il nuovo comma 3 è inoltre disposta un'ulteriore

proroga di un altro anno scolastico delle graduatorie dei concorsi del personale docente delle scuole.

I successivi commi 4-8 modificano la procedura del pagamento degli stipendi al personale scolastico, prevedendo l'unificazione presso le direzioni provinciali del Tesoro, con il sistema dei ruoli di spesa fissa, di tali erogazioni.

In base ai commi 10-12, gli effetti economici dei provvedimenti di passaggio alla nona qualifica del personale universitario (legge 29 gennaio 1986, n. 23; articolo 15, comma 7) e quelli concernenti l'inquadramento nei posti di prima e seconda qualifica del ruolo speciale delle università (articolo 22, comma 6, della stessa legge n. 23/86) decorrono dalla data dei relativi decreti rettorali di inquadramento, anziché dalla data di entrata in vigore delle leggi in base alle quali tali provvedimenti sono stati adottati, come avevano invece disposto alcuni atenei.

Alle università che abbiano riconosciuto effetti economici retroattivi è imposto l'obbligo di recuperare le maggiori somme corrisposte: secondo le modifiche accolte dalla Commissione, il recupero di tali somme avviene non in un'unica soluzione, ma con rateazione.

4.4. Disposizioni fiscali (Artt. 20-26).

L'articolo 20 (secondo il testo riformulato in Commissione) provvede a sopprimere le agevolazioni tributarie concernenti: le indennità, percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei Consigli e delle Giunte regionali nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali; nonché gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei Consigli regionali. La Commissione propone inoltre lo stralcio delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, nonché del comma 2 del testo originario dell'articolo.

L'articolo 21 interviene sulla rilevanza fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione, sancendo espressamente il principio di neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione societaria, e disponendo che in nessun modo il disavanzo di fusione e di scissione è utilizzabile per iscrizione di valori a qualsiasi voce, forma o titolo in franchigia di imposta. Il comma 1 precisa che continua ad applicarsi ai fondi in sospensione di imposta, anche costituiti in relazione ad operazioni di concentrazione compiute in precedenza dalle società incorporate, la disciplina secondo la quale essi concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o scissione nella misura in cui non siano ricostituiti nel bilancio della stessa, mentre il comma 2 dispone che la nuova disciplina si applica ai disavanzi di fusione e scissione connessi ad operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 22 mira ad innovare nella disciplina vigente in materia di lotta all'evasione della tassazione del reddito d'impresa, consentendo all'Amministrazione fiscale di disconoscere ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti in operazioni, oltre che di concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale (già prese in considerazione nella disciplina vigente), anche di valutazione di partecipazioni, di cessione di crediti e di cessione o valutazione di valori mobiliari, purché si tratti di operazioni poste in essere allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. Alle predette categorie di operazioni è stata aggiunta, a seguito dell'esame della Commissione, quella delle liquidazioni, mentre è stato soppresso l'ulteriore requisito della mancanza di valide ragioni economiche, che in precedenza doveva sussistere per consentire il disconoscimento. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994.

La Commissione Bilancio ha poi introdotto l'articolo 23, che reca disposizioni finalizzate a contrastare l'evasione fiscale,

autorizzando il Ministro delle finanze a dettare norme per l'installazione di lettori a scheda magnetica in sostituzione delle gettoniere elettroniche sugli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici (c.d. videogames). Al Ministro è affidato altresì il compito di provvedere al censimento di tutti i predetti apparecchi da gioco esistenti in Italia e posti a disposizione del pubblico.

L'articolo 24, largamente modificato dalla Commissione, interviene in materia di società di comodo, cioè delle società non operative costituite allo scopo di trarne un vantaggio fiscale. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, sono considerate società di comodo quelle costituite nelle forme di società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, nonché le società e gli enti non residenti, che impieghino meno di cinque dipendenti e presentino ricavi e proventi inferiori a 800 milioni di lire. Sono escluse in ogni caso le società che pur presentando i suddetti requisiti non si trovano in un normale periodo d'imposta, nonché quelle che abbiano deliberato la propria trasformazione in società di persone entro il 31 maggio 1995. Viene inoltre introdotto, ai commi da 2 a 5, un particolare regime fiscale per le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti agli scioglimenti delle società di comodo deliberati entro i primi tre mesi del 1995: tali assegnazioni sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, nonché all'ICI in misura ridotta, mentre non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'imposta sul reddito; sono invece soggette alle imposte sul reddito le plusvalenze da rivalutazione monetaria e quelle accantonate in sospensione d'imposta già iscritte nei bilanci delle società di comodo esistenti. L'illustrato regime fiscale si applica a condizione che i soci assegnatari presentino i requisiti stabiliti dal comma 4 in relazione all'iscrizione nel libro dei soci, mentre viene dettata una specifica disciplina ai fini fiscali dei successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari degli scioglimenti deliberati.

Il comma 6 istituisce inoltre per le società di comodo un meccanismo automatico di definizione minima del reddito imponibile, in virtù del quale il reddito minimo imponibile è pari al 2 per cento del patrimonio netto della società, aumentato dei finanziamenti, sia da parte dei soci che di terzi, destinati ad immobilizzazioni aziendali e comunque non inferiori ad 8 milioni, tranne che per le società a responsabilità limitata con capitale non superiore a 30 milioni, per le quali il reddito imponibile non può comunque essere inferiore ai 4 milioni. Viene inoltre eliminata per le società non operative la possibilità di riportare a nuovo le perdite. Il contribuente conserva la facoltà di fornire prova contraria dell'effettiva inesistenza del reddito minimo imponibile, prova che non può comunque essere fornita dai soli documenti contabili, ma deve essere sostenuta da elementi oggettivi relativi a particolari situazioni di mercato o alla tipologia dell'attività esercitata; rimane fermo in ogni caso l'ordinario potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

È stata infine aggiunta la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 23 del testo originario del Governo relativa alle modalità per la valutazione dei titoli ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

L'articolo 23 (nella numerazione riferita al testo originario del disegno di legge collegato) è stato soppresso. Le disposizioni in esso contenute sono state "trasportate", per quanto riguarda il comma 1 all'articolo 24 del nuovo testo, mentre per quanto concerne i commi 2 e 3, trattandosi di disposizioni relative a variazioni di aliquote, è apparso opportuno l'inserimento nel testo del disegno di legge finanziaria.

L'articolo 25 dispone, al comma 1, la rivalutazione, ai soli fini delle imposte sui redditi e fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, dei vigenti redditi dominicali (a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, la misura della rivalutazione è passata dal 60 al 55 per cento) e dei vigenti redditi agrari (per i quali si è passati dal 50 al 45 per cento; la

copertura finanziaria dell'onere conseguente ai minori incrementi è stata deliberata a carico degli accantonamenti iscritti nella Tabella B del disegno di legge finanziaria per il Ministero delle risorse agricole). Le rivalutazioni sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

Il comma 2 interviene inoltre in materia di tassazione dei redditi derivanti dalla coltivazione industriale di vegetali; in particolare, le attività dirette alla produzione di vegetali verranno tassate in base alle disposizioni sul reddito d'impresa.

Il comma 3 dispone infine che le norme in materia di rimborsi IVA e di esecuzione dei rimborsi stessi non trovano applicazione nei confronti dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e dell'EIMA (Ente per gli interventi nel mercato agricolo): ciò per evitare il verificarsi di una duplicazione di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, dal momento che già i trasferimenti ordinari tengono conto anche dell'incidenza dell'IVA sugli acquisti operati.

La Commissione Bilancio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 25 del testo originario del ddl collegato, che innovava nella disciplina relativa ai centri autorizzati di assistenza fiscale: tale decisione è stata adottata in considerazione del fatto che tale articolo contiene disposizioni di carattere meramente ordinamentale che, non apportando alcun incremento di entrata o diminuzione di spesa, apparivano estranee al contenuto del provvedimento collegato.

L'articolo 26 del testo originario del disegno di legge è stato soppresso durante l'esame in Commissione. Si ricorda in proposito che i commi 1 e 2 prevedevano, a carico degli iscritti alle gestioni contributive degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'obbligo di indicare, nella dichiarazione annuale dei redditi, l'importo dei contributi previdenziali dovuti e versati, nonché gli estremi dei relativi versamenti. Tale obbligo era assistito da una sanzione stabilita in una pena pecuniaria

pari alla somma non dichiarata. La soppressione è motivata dal fatto che i commi illustrati, pur contenendo disposizioni finalizzate a colpire il fenomeno dell'evasione contributiva, avrebbero finito per aggravare ulteriormente il pesantissimo carico di obblighi ed adempimenti che già ora grava sui contribuenti; ai minori introiti che presumibilmente potrebbero derivare dalla soppressione si fa fronte mediante la riduzione di 10 miliardi per ciascun anno del triennio 1995-97 degli accantonamenti iscritti nella Tabella A del disegno di legge finanziaria per il Ministero del tesoro.

Quanto al comma 3 dell'articolo 26, che prorogava, per l'anno in corso, dal 30 ottobre al 15 dicembre 1994 il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi introdotti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 68, convertito dalla legge n. 154/1989 (che hanno la funzione di consentire, a fini fiscali, una valutazione del volume d'affari connesso ai vari settori economici ai quali si riferiscono), la decisione di sopprimerlo è da ricollegarsi al fatto che l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame avverrà probabilmente in data successiva a quella del 15 dicembre p.v. indicata dal comma citato, e si è pertanto ritenuto opportuno che qualsiasi proroga del suddetto termine fosse determinata con altro provvedimento, di immediata efficacia, da affidare all'iniziativa governativa.

L'articolo 26 del nuovo testo innova nella disciplina in materia di beni patrimoniali e demaniali dello Stato. Il comma 1, nel testo modificato dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento governativo, provvede in via generale, a decorrere dall'anno 1995, a rivalutare l'importo del canone annuo dovuto da soggetti privati per i beni del patrimonio statale; l'importo-base sul quale sarà calcolato l'aumento è l'ammontare del canone dovuto per il 1994, che viene maggiorato di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso. Disposizioni specifiche sono previste dal successivo comma 2 per i beni destinati ad uso abitativo, per i quali la rivalutazione del canone è stabilita in misura differenziata (il coefficiente è

pari a due o a cinque volte il canone stesso) a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare che ne usufruisce; ai fini del calcolo non si tiene conto degli aumenti previsti per il 1994 e non ancora definiti. In base al comma 3, restano esclusi da tale incremento gli immobili destinati ad alloggio di servizio, assegnati in godimento alle vedove di dipendenti pubblici deceduti per causa di servizio o a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo per il 1993 non superiore a 40 milioni, o concessi alle associazioni o fondazioni aventi finalità culturali, sociali e sportive, indicate in apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro delle finanze.

Con il comma 4 viene inoltre previsto l'aumento del canone annuo dei beni del demanio marittimo: la rivalutazione ha luogo in base ad un coefficiente pari a 2,5 volte il canone dovuto per il 1994; anche in questo caso, ai fini del calcolo non si tiene conto degli aumenti previsti per il 1994 e non ancora definiti. Le rivalutazioni dei canoni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.

Qualora le maggiorazioni dei canoni riguardino beni su cui insistono costruzioni o porzioni di costruzioni edilizie, in regola con gli strumenti urbanistici e con le concessioni edilizie, è data facoltà agli interessati di acquisire il bene già in locazione, dietro corresponsione del prezzo contrattuale corrente (cioè, del prezzo di mercato) nelle rispettive località di ubicazione. La definizione delle procedure per avviare la dismissione dei beni interessati è affidata al Ministro delle finanze. Agli interessati dalle maggiorazioni è inoltre riconosciuta la facoltà, qualora le maggiorazioni stesse siano considerate eccessive, di chiedere la risoluzione del rapporto, con la contestuale restituzione del bene.

È previsto infine l'obbligo per tutte le amministrazioni e gli enti pubblici che utilizzino a qualunque titolo beni demaniali e patrimoniali dello Stato, di comunicare al Ministero delle finanze, con le modalità che saranno stabilite con decreto

del Ministro, la consistenza dei beni, la loro destinazione e la persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa; in caso di mancata comunicazione opera la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse. In particolare, è fatto obbligo all'Amministrazione della difesa di trasmettere l'elenco dei beni demaniali e patrimoniali in uso da parte delle Forze Armate, dismessi e dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese, o permutabili e trasferibili per altri impegni.

La Commissione Bilancio ha infine deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 28, che interviene, come il successivo articolo 36 (anch'esso stralcio), sulla normativa vigente in materia di gestione economica ed alienazione dei beni immobili del patrimonio disponibile dello Stato (c.d. privatizzazioni immobiliari); la proposta di stralcio è motivata, anche in questo caso, dal fatto che le disposizioni del predetto articolo rivestono carattere meramente ordinamentale, non apportando alcun incremento di entrata o diminuzione di spesa ed apparendo dunque estranee al contenuto del provvedimento collegato.

4.5. Ulteriori disposizioni (Artt. 27-34).

L'articolo 27 (il cui testo non è stato modificato durante l'esame in Commissione) reca misure di contenimento e riduzione dei trasferimenti del bilancio statale alle regioni e alle province autonome.

L'articolo 28 disciplina l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali, prevedendo in particolare il divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato deliberato.

Le modifiche al testo del Governo introdotte dalla Commissione hanno riguardato le disposizioni di cui al nuovo comma 4 relative alla durata del prestito obbligazionario, prevedendo l'ipotesi di emissioni oltre che delle unioni di comuni, anche dei

consorzi tra enti locali e territoriali; al comma 6, per la parte relativa alla devoluzione alle entrate del bilancio dello Stato di una quota del ricavato del prestito quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi, specificando che tale "contributo" è pari allo 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito medesimo; al comma 7, nel senso di fare riferimento per il collocamento del prestito agli intermediari autorizzati dalla normativa nazionale e comunitaria (laddove il testo governativo faceva riferimento esclusivamente alla legge n. 1/1991 sulle SIM); al comma 8, nel senso di sopprimere la previsione della concessione da parte dell'ente emittente della garanzia ipotecaria sui beni immobili del patrimonio disponibile a favore del proprio tesoriere; al comma 9, prevedendo che il benessere preventivo all'emissione (previsto per tutti i prestiti, indipendentemente dal loro ammontare) sia reso obbligatoriamente dalla Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla richiesta, e che l'eventuale riacquisto dei titoli in circolazione da parte dell'ente emittente avvenga con i mezzi rivenienti da tutte le economie di bilancio (sopprimendo quindi il riferimento contenuto nel testo governativo alle sole economie di parte capitale); al comma 10, nel senso di prevedere che le caratteristiche dei titoli, i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, nonché l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati (previsione quest'ultima non contenuta nel testo governativo) saranno definiti (anziché con decreto ministeriale) con apposito regolamento del Ministro del tesoro da emanarsi entro il 30 giugno 1995. Secondo infine quanto disposto dal comma 5 introdotto dalla Commissione, i titoli in questione potranno essere obbligazioni convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

L'articolo 29 (non modificato durante l'esame in Commissione) dispone che le annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il 1995, in relazione ai limiti di impegno autorizzati da una serie

di disposizioni in materia di mutui per l'edilizia residenziale, siano conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità di ciascun limite di impegno.

L'articolo 30, è stato introdotto nel testo accogliendo un emendamento in tal senso presentato dal Governo. Come è noto, l'emendamento governativo era volto ad introdurre nel disegno di legge collegato in esame disposizioni già contenute nel decreto legge n. 551/1994 sul condono edilizio, pendente al Senato (A.S. 906), tra cui anche quelle parti del provvedimento che l'altro ramo del Parlamento, in sede di deliberazione dei presupposti, ha ritenuto di sopprimere non ravvisando l'esistenza dei previsti requisiti costituzionali e legislativi. Con tale scelta il Governo ha inteso rispettare la delibera parlamentare, sottoponendo la sua proposta al vaglio delle Camere nell'ambito del procedimento legislativo ordinario e individuando il provvedimento collegato come la sede più appropriata, data la rilevanza finanziaria delle disposizioni sul condono ai fini della determinazione dei saldi nel triennio di riferimento, fissati dalla manovra al nostro esame.

Secondo quanto dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa di tali disposizioni, "con il ricorso al condono si intende risolvere il fenomeno dell'abusivismo edilizio per evitare che venga portato ad ulteriori livelli inaccettabili lo scempio dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, nel Paese. Al riguardo occorre intervenire immediatamente, senza indugio alcuno, ponendo un punto fermo ed invalicabile che impedisca e vanifichi qualsiasi intento speculativo, contribuendo nel contempo ad eliminare le zone d'ombra e la farraginosità del sistema che oggettivamente favoriscono l'insorgere del fenomeno dell'abusivismo.

Scopo del presente articolo è quello di porre finalmente ordine in un settore che fra norme intrusive, interventi occasionali, e stratificazioni di istituti, è stato ridotto in una situazione pressoché totale di paralisi al punto che le pratiche relative al condono edilizio del 1985 sono ancora in corso di trattazione per circa il 90 per cento dei

casi. Occorre quindi definire una volta per tutte le migliaia di pratiche di violazione edilizia che sono ancora in sospenso, definendo altresì le violazioni sino al 31/12/1993. Naturalmente questa regolarizzazione dovrà essere adeguatamente onerosa differenziando però fra le pratiche già pendenti e quelle di nuova regolarizzazione."

La definizione degli abusi edilizi prende a riferimento quella prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, escludendo quindi da ogni possibilità di sanatoria le opere abusive realizzate in contrasto con i vincoli assoluti di inedificabilità, già previsti dall'art. 33 della legge n. 47/1985, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici ecc.

Una ulteriore limitazione, introdotta per evitare che della regolarizzazione ci si possa avvalere a fini speculativi, riguarda l'esclusione della sanatoria degli interventi che abbiano comportato ampliamenti superiori al 30% della costruzione originaria ovvero superiori a 750 metri cubi e delle nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Norme dettagliate regolano la presentazione della domanda di sanatoria ed il pagamento degli importi dovuti. E' da rilevare in proposito che il termine per il versamento del c.d. importo fisso è stato fissato al 15 dicembre (rispetto alla data del 31 ottobre indicata nel testo originario del decreto-legge n. 551 presentato al Senato), mentre i versamenti successivi dovranno essere effettuati in quattro rate a decorrere dal 15 gennaio 1995 (15 dicembre 1994 nel testo originario del Senato).

Entro i limiti indicati, la sanatoria può essere richiesta in ordine alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993: criteri diversi sono previsti per la determinazione dell'importo dell'oblazione, a secondo del periodo in cui è stato perpetrato l'abuso, della dimensione del comune dove è situato l'immobile, e della circostanza che l'opera sia stata realizzata o meno al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo da verificare in base a parametri oggettivi: questi

sono individuati nell'ubicazione dell'immobile e nel livello del reddito dichiarato ai fini IRPEF dal nucleo familiare del possessore dello stesso.

Rilevante è infine, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa delle norme in esame, il gettito immediato che deriva dalla definizione delle violazioni urbanistiche ammesse a sanatoria sia per le casse dell'erario che per gli enti locali, in conseguenza della forfettizzazione dell'oblazione e dell'anticipo degli oneri di concessione.

Per quanto attiene al gettito teorico per l'erario, una stima prudenziale conduce ad un importo di circa 17.000 miliardi. Applicando a tale importo la percentuale di scostamento fra previsione e consuntivo riscontrata in occasione dell'applicazione della citata legge n. 47 del 1985, il gettito reale previsto ammonterebbe a 11.500 miliardi dei quali, netto all'erario, 2.050 nell'anno 1994 e 5.045 nel 1995.

Per quanto attiene al gettito per i comuni, applicando gli stessi parametri, si giunge alla quantificazione del gettito teorico pari a lire 17.000 miliardi e ad un gettito reale previsto di 12.000 miliardi.

L'articolo 31 (non modificato durante l'esame in Commissione) dispone il riconoscimento di un potere di imposizione tariffaria in capo alla CONSOB, in modo da garantire a tale ente l'autonomia finanziaria necessaria ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto di criteri e modalità determinati con decreto del Ministro del tesoro. La potestà tariffaria potrà essere esercitata sui soggetti specificamente indicati dall'articolo in esame; le nuove forme di finanziamento dovranno sostituirsi a quelle attualmente garantite mediante trasferimento di fondi del bilancio dello Stato, mediante la corrispondente riduzione del fondo istituito per il finanziamento dell'attività della Commissione.

L'articolo 32 (non modificato durante l'esame in Commissione) detta nuove disposizioni in materia dei canoni di concessione degli alloggi di servizio per il personale militare e delle Forze di polizia, prevedendo, con esclusione di alcuni casi tassativamente indicati, che la determina-

zione dei canoni avvenga sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia di equo canone.

L'articolo 33, (modificato durante l'esame in Commissione) detta una nuova e più rigorosa disciplina dei contratti pubblici di forniture di beni e di servizi.

I successivi articoli del testo del Governo: 35 (che istituisce un sovracanone per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche e le concessioni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale) e 36 (che interviene sulla normativa vigente in materia di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, già oggetto di intervento da parte del precedente art. 28, al fine di accelerare le relative procedure di dismissione), sono stati stralciati nel corso dell'esame in Commissione bilancio, in quanto non determinanti effetti sui saldi.

L'articolo 34 nella numerazione del nuovo testo (non modificato durante l'esame in Commissione) interviene, in funzione delegificante, nell'ambito di una materia, la fiscalizzazione degli oneri sociali, che ha conosciuto una recente evoluzione legislativa. A partire dal D.L. 129/1990 (L. 210/1990), e successivamente con il D.L. 18/1991 (L. 89/1991) e con il D.L. 71/1993 (L. 151/1993), la fiscalizzazione degli oneri sociali a beneficio delle imprese si è infatti andata configurando come istituto a carattere permanente e non più meramente congiunturale, quale era in origine (D.L. 15/1977, poi L. 102/1977). Con l'art. 18 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (L. 19 luglio 1994, n. 451), si è provveduto infatti a rendere permanenti le fiscalizzazioni previste dall'art. 2 del citato D.L. n.71/1993, inizialmente destinate ad avere efficacia fino al 31 dicembre 1993.

Con l'art. 34 in esame, viene stabilito che condizioni, limiti e modalità in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali devono essere definiti con decreto del Ministro del bilancio, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro, tenuto conto delle indicazioni della Comunità Europea. L'allineamento agli indirizzi comunitari comporta l'eliminazione del divario esistente in materia di fiscalizzazione

tra le imprese operanti nel Centro-Nord e quelle operanti al Sud. Secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, poiché al momento attuale non è autorizzato, per il previsto allineamento, un ulteriore livello di spesa, l'allineamento stesso dovrà avvenire necessariamente riducendo il vantaggio del Sud rispetto al resto del Paese.

Dopo avere offerto alla valutazione della Assemblea una analisi approfondita e dettagliata, ma sempre inquadrata in un contesto "organico" di lettura, dell'intera "manovra" di finanza pubblica, presentata al Parlamento dal Governo Berlusconi, ritengo di passare alle considerazioni finali.

Considerazioni finali.

Onorevoli colleghi! - La manovra organica che ho teste descritta non potrà non fare conseguire al Paese quegli obiettivi che la stessa si prefigge:

il rientro dei conti di finanza pubblica;

la stabilizzazione del peso del debito pubblico alla fine del 1995;

il ristabilimento della fiducia sui mercati finanziari con la conseguente ripresa della graduale riduzione dei tassi di interesse;

l'avvio di un processo di diversificazione del tipo di investimento del risparmio delle famiglie verso gli impieghi privati;

una crescita annuale dei pagamenti al di sotto dei limiti del tasso di inflazione programmato con la conseguente graduale riduzione del fabbisogno;

una azione correttiva sulla spesa per il 1995, mediante una attenta distinzione tra la spesa utile ovvero necessaria per il corpo sociale e quella riducibile o addirittura sopprimibile senza conseguenze apprezzabili e precisamente: il puntuale, rigoroso completamento delle riforme strutturali già avviate nei confronti della sa-

nità, pubblico impiego, finanza locale e previdenza; pervenendo, per questo ultimo punto, ad una omogeneità dei trattamenti pensionistici;

mantenere invariata la pressione tributaria sui valori del 1994, anche se la manovra dovrà assicurare maggiori entrate per complessivi 21.000 miliardi;

un sempre più incisivo programma di privatizzazione delle proprietà pubbliche;

un reale decentramento dei poteri statali verso gli enti locali, capace di responsabilizzare maggiormente amministratori periferici e cittadini nell'impiego delle risorse pubbliche;

una politica del lavoro improntata al rispetto della politica dei redditi seguita negli ultimi anni e già assunta con gli accordi sul costo del lavoro del 1992-93 e confermati nell'estate scorsa;

imprimere nuovo slancio all'attività di investimento nel comparto pubblico e, al contempo, favorire il dispiegarsi delle iniziative private;

bloccare sul nascere le aspettative inflazionistiche e attraverso la riduzione dei tassi di interesse che ne deriverebbe, alleviare i costi di produzione delle imprese e di gestione del bilancio pubblico;

un aumento del PIL pari al 2,7 per cento, di poco inferiore a quello previsto per la media dei paesi industrializzati;

un tasso di inflazione programmatica pari al 2,5 per cento;

un incremento delle unità di lavoro impegnate nel processo produttivo, in valori assoluti pari a circa 515 mila occupati a fine 1998;

condurre, forse anche entro il 1995, lo stato della finanza pubblica nell'alveo delle condizioni dettate per l'adesione all'Unione Europea dal Trattato di Maastricht: un rapporto tra il debito pubblico ed il Prodotto Interno Lordo (PIL) che deve potere raggiungere, nel tempo, anche gradualmente, un livello non superiore al 60 previsto.

A tutti coloro che hanno criticato la manovra, voglio dunque ricordare una considerazione fondamentale: in questa fase l'obiettivo che si intende perseguire è l'aggiustamento dei conti pubblici, premessa indispensabile per il rilancio di una politica di sviluppo e per la ripresa del libero mercato. Sfugge a molti che la situazione della finanza statale ha fatto sì che nel bilancio a legislazione vigente per il 1995 vengano ricondotte alla disponibilità del Parlamento, per la sua nuova politica economica, poco più di 6.700 miliardi, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, aumentati di 2.000 miliardi nel corso dell'esame in Commissione.

Se non sarà interrotta l'evoluzione patologica del disavanzo pubblico e del rapporto tra il debito complessivo ed il PIL, se non riusciremo ad impedire che la spesa per interessi superi, nel conto consolidato della cassa, i 176.250 miliardi previsti, se non riusciremo a creare le premesse per una modifica strutturale della nostra finanza pubblica, avremo poche possibilità di confrontarci sui temi della politica dei redditi e dello sviluppo con voi e con le parti sociali, in nome di tutte quelle concertazioni nelle quali io credo e che sinceramente auspico.

L'attuale situazione, voglio essere generoso, è collegata alla responsabilità di tutti. In Italia abbiamo beneficiato di un assetto che, per tante spinte di categorie e gruppi, ha determinato la situazione attuale; non voglio nemmeno dare la colpa soltanto alle maggioranze ed ai governi del passato. Complessivamente la società italiana si ritrova oggi, nel 1994, con la stessa identica realtà di cui ci si era resi conto anche nel passato e che dal 1989, anno del primo documento realistico di programmazione, ad oggi non è stato possibile cambiare. Non si è ancora verificata, cioè, alcuna inversione di tendenza.

Certamente la manovra al nostro esame determina alcuni sacrifici finalizzati a mettere ordine nei conti pubblici. Nei limiti del possibile, naturalmente, perchè non possiamo stravolgere quanto è stato creato nel passato.

Non siamo contro lo Stato sociale; siamo contro uno Stato assistenziale, che sperpera, il che è ben diverso. La realtà è che si prevede per il settore statale per il 1995 un fabbisogno di 138.600 miliardi, un carico di interessi di 176.250 miliardi e un ricorso al mercato in termini di consolidato di cassa di 356.248 miliardi. In sostanza, quello che lo Stato sottrae ai cittadini, a chi produce, quindi anche a noi e a voi, non è sufficiente per poter riversare risorse, anche soltanto in piccola quota, a favore delle categorie produttive: tutto viene assorbito dallo Stato per le spese di mantenimento della sua stessa struttura, per l'autoalimentazione del debito.

Dobbiamo spezzare la spirale e far sì che i conti pubblici consentano il formarsi di risparmio pubblico, che è la differenza tra quanto versato in cassa con le entrate correnti e quanto ne esce per le spese correnti. Oggi non è così, perchè le sole entrate correnti non sono sufficienti per coprire le sole spese correnti dello Stato.

Indubbiamente, poi, vi è un'esigenza che va correlata a tali considerazioni, con riferimento ad una manovra che sia di rilancio e di spinta positiva per l'economia. Sono d'accordo sul fatto che oggi i consumi non siano adeguatamente ripartiti: vi è bisogno di un grande riequilibrio territoriale che non si deve riferire soltanto alle aree del Mezzogiorno, ma anche a tante altre aree deboli del paese.

La manovra per il prossimo anno, però, è alla base di successivi sviluppi: su di essa, da diversi punti di vista, per quanto riguarda tagli e sacrifici si può non convenire, ma la realtà va considerata con le cifre alla mano. Se non si inverte la spirale che esiste ormai da un ventennio, non si potranno rilanciare l'economia e l'occupazione.

Il Governo ha presentato una "finanziaria", che chiamerei di "guerra".

Se fosse fine a se stessa e non fosse stato annunciato un diverso sistema fiscale, come quello che verrà presentato fra breve dal Governo, davvero saremmo di fronte ad un intervento congiunturale, limitato ad un aggiustamento dei conti.

In realtà, invece, per la prima volta non si interviene con una modifica della pressione fiscale, ma si agisce principalmente sulle spese. Se non si interviene su queste ultime, infatti, la spirale degli interessi si svilupperà ulteriormente, dopo che il differenziale fra i nostri tassi e quelli tedeschi è già passato dal 2 al 4 per cento. Dobbiamo spezzare questa spirale, altrimenti non potremo parlare di alcun rilancio dell'economia e con le parti sociali potremo concertare -lo ripeto- solo i debiti, certamente non la politica dei redditi.

Per concludere esprimo un giudizio ampiamente favorevole sull'intera "manovra" che ritengo, indispensabile, calibrata, puntuale, equa e che per la prima volta, con rigore, tende a modificare i fattori strutturali del disavanzo per consentire all'Italia di uscire dalla crisi e per riprendere il suo cammino nello sviluppo a fianco dell'Unione Europea:

Il Governo e la maggioranza che lo esprime sono aperte al confronto con il Parlamento ed il Paese.

Tutto ciò che è frutto dell'intelligenza dell'uomo, è sempre perfezionabile. Ciò non significa però ammettere che una invarianza delle quantificazioni economiche complessive, di una manovra "emendata", possa determinare di fatto l'accoglimento di una linea politica che tenda a trasferire

le linee di intervento dai fattori strutturali a fattori unicamente congiunturali, come si è sempre verificato, nel corso della prima Repubblica, con i risultati negativi, di cui si è dovuto fare carico l'attuale Governo e la sua maggioranza.

Un principio va, però, saldamente riaffermato, pur nel convinto rispetto dei principi costituzionali relativi al diritto di sciopero: non potrà mai essere la "piazza" a legittimare o delegittimare un Governo, o una maggioranza parlamentare, ma l'insieme di tutti i cittadini aventi diritto al voto, che costituiti in "corpo elettorale" solamente allora esercitano la "sovranità popolare".

Il nostro è un programma al servizio del Paese. Invitiamo tutti ad uscire dall'isolamento e a confrontarsi con noi in modo costruttivo, con un nuovo modo di fare politica che, cadute tutte le ideologie, punti ogni suo riferimento sulla progettualità e sui programmi.

Anche voi delle opposizioni, pur nella doverosa diversità dei ruoli, non potrete sottrarvi, se credete nella forza della democrazia compiuta, a concorrere per far rimanere veramente l'Italia a pieno titolo nell'Unione Europea!

Silvio LIOTTA,
relatore per la maggioranza.

ALLEGATO

Tabella depositata presso la V Commissione Bilancio dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nella seduta della del 21 ottobre 1994

Interventi nel Mezzogiorno
(milioni di lire)

TABELLA F - LEGGE FINANZIARIA	1995	1996	1997	1998 e successivi
Legge 910/86 - Finanziaria				
- Titolo VIII L. 219/81 (Eventi sismici 1980-81) Cap. 8908/Tesoro	10.000	10.000		
- Rifinanziamento L. 80/84 (Proroga L. 219/81) Cap. 7089/Bilancio	5.000	10.000		
Legge 67/88 - Finanziaria				
- L. 219/81, art.3 - Fondo per la ricostruzione - Rifinanziamento Cap. 7500/Bilancio	100.000	100.000		
- Titolo VIII - L. 219/81 (Eventi sismici 1980-81) Cap. 8908/Tesoro	800.000	475.000	200.000	
- Belice Cap. 8817/Tesoro	5.000	5.000		
Legge 433/91 - Eventi sismici 1990 - Siracusa, Catania e Ragusa				
- Cap. 8778/Tesoro	150.000	500.000	1.000.000	1.575.000
- Cap. 7275/Lavori pubblici	10.000			
- Cap. 8817/Tesoro	10.000			
Legge 32/92 - Ricostruzione territori Campania, Basilicata, ecc. colpiti dagli eventi sismici 1980-82				
- D.Lgs. 76/90 (Testo unico per le zone terremotate 1980-82) Cap. 7888/Tesoro	520.000	520.000	520.000	520.000
D.L. 398/93 (conv. L. 493/93) - Interventi a sostegno dell'occupazione - Art. 2 Ricostruzione zona del Belice				
- Cap. 8817/Tesoro	25.659			
- Cap. 9051/Lavori pubblici	10.341			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(segue)

TABELLA F - LEGGE FINANZIARIA	1995	1996	1997	1998 e successivi
Arece depresse				
- D.P.R. 902/76 (Disciplina credito agevolato settore industriale) - D.L. 62/84 (conv. L. 212/84) (Agevolazioni piccole e medie imprese) - D.L. 463/94 (Interventi a sostegno dell'economia) <i>Cap. 9012/Tesoro</i>	150.000	200.000		
- L. 64/86 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno) - D.L. 166/89 (conv. L. 246/89) (Sviluppo città di Reggio Calabria) - L. 184/89 (Programma di ricerche aerospaziali - Art. 1. finanziamento opere strumentali al programma) <i>Cap. 9012/Tesoro</i>	6.525.000	6.514.000	13.846.000	14.795.675
- L. 275/91 (Modifiche L. 44/86 sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) - D. L. 415/92 (conv. L. 488/92) (Intervento ordinario nelle aree depresse) <i>Cap. 7830/Tesoro</i>			350.000	
- D. L. 415/92 (conv. L. 488/92) (Intervento ordinario nelle aree depresse) <i>Cap. 9012/Tesoro</i>	2.000.000	3.825.000	825.000	
- D.L. 149/93 (conv. L. 237/93) (Interventi in favore dell'economia) <i>Cap. 7830/Tesoro</i>	100.000			
- D.L. 478/94 (Sviluppo attività imprenditoriali) <i>Cap. 7830/Tesoro</i>	100.000	300.000		
Legge 67/88 - Finanziaria				
- Area metropolitana Cagliari <i>Cap. 7301/Ambiente</i>	5.000	15.000		
- Bacino Flumendosa <i>Cap. 7405/Ambiente</i>	5.000	15.000		
D.L. 166/89 (conv. L. 245/89) - Interventi per lo sviluppo della città di Reggio Calabria <i>Cap. 7652/Presidenza Consiglio dei Ministri</i>	50.000	80.000	80.000	
D.L. 148/93 (conv. L. 236/93) - Interventi a sostegno dell'occupazione - Art. 3, Reggio Calabria <i>Cap. 8789/Tesoro</i>	447.300	100.000		

(segue)

TABELLA F - LEGGE FINANZIARIA	1995	1996	1997	1998 e successivi
D.L. 149/93 (conv. L. 237/93) - Interventi in favore dell'economia - Art. 5, Metanizzazione Mezzogiorno <i>Cap. 7802/Tesoro</i>	40.000	40.000		
D.L. 248/94 (conv. L. 402/94) - Sviluppo economico e sociale della Sardegna <i>Cap. 8788/Tesoro</i>	190.000	190.000	190.000	190.000
LEGGE DI BILANCIO				
Ammortamento mutui - <i>Cap. 7883/Tesoro</i>	750.000	850.000	1.200.000	1.200.000
<i>Cap. 7884/Tesoro</i>	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Cap. 7888/Tesoro</i>	260.000	260.000	260.000	260.000
<i>Cap. 7767/Tesoro</i>	450.000	450.000	450.000	450.000
TABELLA B - LEGGE FINANZIARIA <i>Ministero del Tesoro</i> - Sicilia	200.000	50.000	50.000	
TOTALE	12.954.300	14.545.000	19.007.000	19.026.675

DISEGNO DI LEGGE N. 1072

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capi-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

Identico.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

tolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, **su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile**, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

10. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

11. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere,

11. *Identico.*

12. *Identico.*

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

Identico.

con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 185.600 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di poli-

zia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 100 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto del-

l'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

16. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1994 sono riferiti alla competenza dell'anno 1995 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,

l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Identico.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1995, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Per l'anno 1995 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre

1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

Identico.

capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1995, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1995, in con-

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Identico.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico.

formità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1995 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1995.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1995.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1995 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'in-

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Identico.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico.

terno, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1995, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1995, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Identico.

pubblici, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 3100 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 198 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unità.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.450;
- b) sottocapi e comuni volon-
tari n. 225.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 500.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1995 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

Identico.

nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1995, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 20.000; |
| 2) Marina | n. 650; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 38.000; |
| 2) Marina | n. 13.350; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 143; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica:*

- | |
|---------------------|
| 1) <i>identico;</i> |
| 2) <i>identico;</i> |
| 3) <i>identico;</i> |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) <i>identico;</i> | |
| 2) Marina | n. 14.550; |
| 3) <i>identico.</i> | |

3. *Identico.*

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) Marina n. 100;
- c) Aeronautica n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.330;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.000.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 998.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1995, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 6.500;
- b) graduati e militari di truppa n. 900.

4. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) Marina n. 110;
- c) *identica.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 7.000;
- c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai

9. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) Marina n. **7.400;**
- c) *identica.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai

14. *Identico.*

15. *Identico.*

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative).

Identico.

fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1995, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo iscritto al capitolo 7170 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1995.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Identico.

e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

Identico.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché a riassegnare, una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1995 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1995, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. *Identico.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 540, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché a riassegnare, una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1995, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei

ART. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

Identico.

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

Identico.

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 898.770.162.740.000 in termini di competenza e in lire 925.849.278.857.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1995.

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995, con le tabelle allegate.

ART. 24.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1995, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire **899.129.488.740.000** in termini di competenza e in lire **927.019.234.857.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1995.

ART. 23.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

ART. 24.

(Disposizioni diverse).

Identico.

tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1994, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1995, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno finanziario 1995 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1994, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1995. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono

essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica — compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione — fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa — dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle

disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

14. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

ART. 25.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1995-1997, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 25.

(Bilancio pluriennale).

Identico.

TABELLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 101, 102 e 103;

Capitoli nn. 2001 e 2002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(segue: testo del disegno di legge)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503;

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e **7243**.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Identico.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Identico.

(segue: testo del disegno di legge)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

(segue: testo della Commissione)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(segue: testo del disegno di legge)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

(segue: testo della Commissione)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identica.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1995

(Modificato dalla nota di variazioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/047

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPE ENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

<p>E N T R A T A</p> <p>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI</p>		<p>477.340.000.000.000 38.127.900.000.000 890.000.000.000</p>	<p>516.357.900.000.000 382.771.588.740.000 899.129.488.740.000</p>
<p>TOTALE ENTRATE FINALI</p>		<p>36.539.200.000</p>	
<p>TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI</p>			
<p>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</p>			
<p>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</p>			
<p>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)</p>		<p>515.467.900.000.000 611.817.797.466.000</p>	<p>-96.349.897.466.000</p>
<p>ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)</p>		<p>516.357.900.000.000 698.791.896.801.000</p>	<p>-182.433.996.801.000</p>
<p>ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)</p>		<p>516.357.900.000.000 36.539.200.000</p>	
<p>ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI</p>		<p>698.791.896.801.000</p>	
<p>SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE : - PARTECIPAZIONI (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)</p>		<p>3.764.840.000.000 2.188.837.000.000 402.000.000.000</p>	
<p>SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO</p>		<p>692.436.219.801.000</p>	<p>-176.114.859.001.000</p>
<p>ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)</p>		<p>516.357.900.000.000 899.129.488.740.000</p>	<p>-382.771.588.740.000</p>
<p>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</p>			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

929/05/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.345.215.578.000	1.337.156.060.000	>>	4.682.371.638.000
TESORO	368.079.023.730.000	48.417.499.174.000	200.337.591.939.000	616.834.114.843.000
FINANZE	37.092.601.700.000	500.064.121.000	>>	37.592.665.821.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.007.043.000	3.615.110.697.000	>>	3.666.117.740.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.120.384.500.000	366.875.000.000	>>	7.487.259.500.000
AFFARI ESTERI	2.406.409.750.000	21.100.000.000	>>	2.427.509.750.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.493.120.174.000	>>	>>	44.493.120.174.000
INTERNO	49.035.796.545.000	11.084.648.959.000	>>	60.120.445.504.000
LAVORI PUBBLICI	2.294.421.743.000	9.074.698.107.000	>>	11.369.119.850.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.815.237.600.000	3.331.376.667.000	>>	7.146.614.267.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	135.649.300.000	18.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	25.299.804.110.000	700.195.890.000	>>	26.000.000.000.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	714.842.314.000	1.486.524.660.000	>>	2.201.366.974.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	168.480.580.000	1.980.500.000.000	>>	2.148.980.580.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	56.350.597.040.000	110.000.000.000	>>	56.460.597.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	369.395.610.000	30.000.000.000	>>	399.395.610.000
SANITA'	1.513.957.500.000	7.000.000.000	>>	1.520.957.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.320.664.500.000	438.300.000.000	>>	1.758.964.500.000
AMBIENTE	174.950.949.000	808.700.000.000	>>	983.650.949.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.036.237.200.000	3.646.350.000.000	>>	11.682.587.200.000
TOTALE	611.817.797.466.000	86.974.099.335.000	200.337.591.939.000	899.129.488.740.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	698.791.896.801.000			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

959/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PREVIDENZA	1.420.636	-	-	-	-	1.015.787	-	-	160	210.328	-
TESORO	9.258.843	16.600	-	-	21.350.242	66.500	-	1.012.000	3.610.500	3.044.704	67.936.255
FINANZE	12.402.142	-	-	-	-	2.372.300	-	250.044	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	7.360.488	-	-	-	-	124.000	-	2.793	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.105.176	237.674	-	20.000	83.660	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	64.493.088	-	21	-	-	-
INTERNO	1.126.103	-	-	4.482.756	-	-	-	100	50	15.988.549	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	15	500	2.893.315	-	155	139.719
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	30.000	81.250	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.602.592	-	5.566.871	-	-	373.464	285.519	-	5.230	63.084
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	66.810.597	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	3.957	-	-	-	1.517.001
BENI CULTURALI E ANTIQ. MONUMENTALI	-	-	-	-	-	1.758.365	600	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.084.087	598.500	-	-	-
TOTALE	24.258.749	19.699.192	7.360.488	16.047.629	25.465.418	69.945.738	11.468.468	5.213.519	80.186.217	19.361.715	50.926.059

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/66/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIARDI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	OPERE NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	801.888	-	197.028	323.000	-	630.000	-	8.847	4.682.372
TESORO	20.156.625	1.242.709	4.718.881	12.260.000	4.298.617	38.301.554	1.512.166	26.700.607	176.528.158	60.438.983	616.696.523
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	22.528.160	37.592.666
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	2.035.111	-	100.000	-	200.000	3.668.118
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.487.290
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.827.510
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.693.120
INTERNO	-	-	-	-	-	32.846.494	1.575.395	-	-	-	60.129.446
LAVORI PUBBLICI	7.001.881	-	6.546	39	1.240.174	1.379	85.358	-	-	-	11.269.120
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.085.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.165.514
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	153.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.649
DIFESA	25.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.201.367	-	-	-	-	-	-	-	-	2.201.367
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.139.579	-	3.562	-	-	-	-	-	2.148.981
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.860.597
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	399.396	-	-	-	-	-	-	-	399.396
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.958
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758.985
AMBIENTE	-	-	-	-	983.651	-	-	-	-	-	983.651
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.682.887
TOTALE	34.402.759	3.489.075	12.087.268	12.260.039	6.722.012	73.501.537	3.316.558	27.430.607	176.528.158	83.175.690	698.791.897

(*) DI CUI MILIARDI 18.614.107 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/08/1
ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	461.366	11	1.038.359	1.203.533	-	-	-	661.968	3.345.216
TESORO	1.845.596	966.357	37.451.000	3.027.402	111.535.641	177.349.000	16.101.005	602.411	19.180.012	366.079.024
FINANZE	-	5.953.649	301.600	3.838.947	98.058	1.951.000	26.661.010	250.000	24.018	37.032.602
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	23.496	3	5.348	22.159	-	-	-	1	51.007
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	5.069.899	28.804	1.737.364	281.316	-	-	-	3.000	7.120.385
AFFARI ESTERI	-	1.095.319	50	308.879	981.362	-	1.000	-	20.100	2.406.610
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.304.835	10.000	353.268	824.017	-	-	-	1.000	44.492.120
INTERNO	-	8.515.140	242.940	2.059.940	36.107.077	-	91.000	-	19.700	69.036.397
LAVORI PUBBLICI	-	175.456	2.000	161.855	1.954.611	-	-	-	500	2.294.422
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	614.901	21.760	224.403	2.946.904	-	6.235	-	1.035	3.815.238
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	78.035	-	47.352	9.902	-	350	-	10	135.649
DIFESA	-	13.360.610	1.876.011	9.536.910	313.740	-	124.000	-	88.477	25.298.804
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	541.162	46.800	48.944	78.232	-	-	-	5	716.842
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	59.185	-	23.214	81.079	-	5.000	-	2	168.481
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	651.082	800	161.779	55.556.686	-	-	-	250	56.350.597
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	29.889	603	2.672	336.231	-	-	-	-	389.295
SANITA'	-	99.851	1,200	583.307	94.550	-	-	-	738.050	1.512.958
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	698.044	300	317.506	104.312	-	3	-	300	1.320.665
AMBIENTE	-	28.237	-	75.423	71.291	-	-	-	-	176.981
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	61.103	2,700	11.603	7.910.331	-	-	-	500	8.036.237
TOTALE	1.845.596	81.937.804	39.986.482	23.544.621	222.561.272	179.300.000	40.989.603	852.411	20.740.008	611.817.797

(1) DI CUI MILIONI 11.990.107 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1955
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	4.000	5.000	1.066.156	-	-	12.000	250.000	1.337.156
TESORO	-	120.500	24.478.322	3.710.840	1.903.837	390.000	17.816.000	48.617.899
FINANZE	250.000	250.000	64	-	-	-	-	500.064
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.315.111	-	-	-	300.000	3.615.111
GRAZIA E GIUSTIZIA	220.025	145.850	1.000	-	-	-	-	366.875
AFFARI ESTERI	21.100	-	-	-	-	-	-	21.100
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	304.000	29.635	10.751.014	-	-	-	-	11.084.649
LAVORI PUBBLICI	1.701.523	500	7.372.675	-	-	-	-	9.074.698
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	449.800	28.300	2.853.477	-	-	-	-	3.331.577
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	18.000	-	-	-	-	-	18.000
DIFESA	251.000	398.704	50.492	-	-	-	-	700.196
RISSORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	328.000	-	1.114.525	24.000	-	-	20.000	1.486.525
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	2.800	1.972.700	-	-	-	-	1.980.500
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	75.000	-	-	-	-	110.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
SANITA'	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000
BENI CULTURALI E AN- TIENALI	231.700	23.000	183.800	-	-	-	-	438.500
AMBIENTE	60.000	73.700	675.000	-	-	-	-	808.700
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	3.361.350	-	285.000	-	-	3.646.350
TOTALE	3.825.948	1.130.989	57.270.485	3.744.840	2.188.837	802.000	18.391.000	86.374.099

(*) DI CUI MILLIONI 6.624.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

**B) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1995**

(Modificato dalla nota di variazioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			466.140.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			37.897.760.000.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI		36.539.200.000	890.000.000.000	
TOTALE ENTRATE FINALI				504.927.760.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				422.091.474.857.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA				927.019.234.857.000
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			504.037.760.000.000	
SPESE CORRENTI (-)			627.214.144.482.000	
RISPARMIO PUBBLICO				-123.176.384.482.000
ENTRATE FINALI			504.927.760.000.000	
SPESE FINALI (-)			726.650.464.318.000	
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		504.927.760.000.000		
		36.539.200.000		
SALDO NETTO DA FINANZIARE				-221.722.704.318.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			504.891.220.800.000	
SPESE FINALI				
OPERAZIONI FINANZIARIE :				
- PARTECIPAZIONI (-)		726.650.464.318.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)		3.874.700.418.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)		2.593.837.000.000		
		494.067.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)			719.747.859.900.000	
INDEBITAMENTO NETTO				-214.856.639.100.000
ENTRATE FINALI			504.927.760.000.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)			927.019.234.857.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO				-422.091.474.857.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/12/1

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.517.634.252.000	2.566.823.766.000	>>	6.086.458.018.000
TESORO	375.032.640.896.000	48.761.024.700.000	200.368.770.539.000	624.162.436.135.000
FINANZE	38.252.575.400.000	820.070.121.000	>>	39.072.645.521.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.779.658.000	3.503.761.617.000	>>	3.555.541.275.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.213.100.500.000	455.000.000.000	>>	7.668.100.500.000
AFFARI ESTERI	2.488.636.725.000	12.509.725.000	>>	2.501.146.450.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.734.541.474.000	500.000.000	>>	44.735.041.474.000
INTERNO	53.617.001.688.000	12.867.038.500.000	>>	66.484.040.188.000
LAVORI PUBBLICI	2.362.224.394.000	10.732.267.337.000	>>	13.094.491.731.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.984.743.034.000	4.931.568.504.000	>>	8.916.311.538.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	135.649.300.000	18.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	26.636.956.368.000	788.282.788.000	>>	27.425.239.156.000
RSORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	797.196.505.000	3.136.954.908.000	>>	3.934.151.413.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	178.679.963.000	3.266.597.870.000	>>	3.445.277.833.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	56.467.058.040.000	150.000.000.000	>>	56.617.058.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	375.239.510.000	49.994.000.000	>>	425.233.510.000
SANITA'	1.644.382.500.000	55.000.000.000	>>	1.699.382.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.407.356.104.000	825.187.000.000	>>	2.232.543.104.000
AMBIENTE	242.310.471.000	2.165.489.000.000	>>	2.407.799.471.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.074.437.700.000	4.328.250.000.000	>>	12.402.687.700.000
TOTALE	627.214.144.482.000	99.436.319.836.000	200.368.770.539.000	927.019.234.857.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	726.650.464.318.000			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/10/1

ALLEGATO 8/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CORSO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.471.280	-	-	-	-	1.164.916	-	-	180	280.328	-
TESORO	9.445.624	16.600	-	-	21.410.536	68.500	-	1.012.980	3.610.500	3.087.759	47.926.255
FINANZE	13.207.025	-	-	-	-	2.392.300	-	570.070	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	250	-	7.513.998	-	-	-	-	151.000	-	2.853	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.185.643	238.916	-	11.610	63.980	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	48.735.019	-	22	-	-	-
INTERNO	1.156.357	-	-	8.591.739	2.000	-	-	-	100	20.353.887	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	53.257	900	3.122.884	129.050	665	206.827
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	100	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	20.909.540	-	5.575.856	-	-	335.000	458.366	-	5.230	63.250
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.880	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	56.617.088	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	80.710	-	-	-	1.618.673
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.231.266	1.200	-	85	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.789.188	504.500	-	-	-
TOTALE	35.332.526	20.926.240	7.513.998	16.167.592	23.598.376	50.885.196	12.212.638	5.190.342	60.620.903	23.730.623	51.095.005

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

989/14/2

ALLEGATO 8/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1985
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALANITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	946.838	-	302.228	481.000	796.450	630.000	-	4.587	6.086.456
TESORO	20.187.825	1.242.709	6.650.970	12.240.000	4.398.342	38.411.642	1.523.101	26.760.607	176.540.485	67.040.222	423.793.666
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	22.882.280	39.072.668
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.923.762	-	100.000	-	200.000	3.855.561
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.668.101
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.501.146
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.735.041
INTERNO	-	-	-	-	-	34.637.530	1.742.328	-	-	-	66.684.040
LAVORI PUBBLICI	7.347.494	-	6.060	121	2.171.721	1.838	182.924	-	-	-	13.094.492
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.727.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.916.312
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	153.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.649
DIFESA	78.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.625.239
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	3.934.151	-	-	-	-	-	-	-	-	3.934.151
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.409.342	26.530	3.563	-	-	-	-	-	3.445.278
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.617.058
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	425.234	-	-	-	-	-	-	-	625.234
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.699.303
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	2.390.799	-	-	-	-	-	2.232.943
AMBIENTE	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.407.799
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	12.602.668
TOTALE	36.490.820	5.181.860	13.629.044	12.246.481	9.275.833	75.455.772	4.244.803	27.490.607	176.540.485	70.131.019	726.650.646

(*) DI CUI MILIONI 18.616.107 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO 9/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
 BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
 (MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI (*)	TOTALE
PRESIDENZA	-	445.889	11	1.074.026	1.334.993	-	-	-	662.716	3.517.834
TESORO	1.845.586	1.044.043	37.451.000	3.163.178	111.619.537	177.381.782	22.705.113	602.411	19.240.012	375.032.641
FINANZE	-	6.018.035	301.700	6.362.387	-	2.177.000	25.016.300	250.000	28.198	33.252.375
BILANCIO E PROGRAMMA ZIONE ECONOMICA	-	23.934	3	5.423	22.159	-	-	-	1	51.780
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	5.002.308	28.508	1.006.570	293.418	-	-	-	4.000	7.213.101
AFFARI ESTERI	-	1.095.264	76	364.464	1.007.730	-	1.000	-	20.100	2.488.537
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	43.422.344	10.000	468.260	832.937	-	-	-	1.000	44.736.541
INTERNO	-	8.524.846	342.940	2.267.237	42.471.240	-	91.000	-	19.700	53.617.002
LAVORI PUBBLICI	-	180.826	2.700	223.498	1.954.631	-	-	-	570	2.362.224
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	628.387	24.000	254.240	3.069.481	-	7.340	-	1.035	3.968.743
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	78.035	-	47.352	9.302	-	350	-	10	135.649
DIFESA	-	13.351.536	1.876.011	10.862.618	324.308	-	124.004	-	88.477	26.536.956
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	544.971	46.500	63.270	142.351	-	-	-	5	797.197
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	60.600	60	27.713	81.095	-	9.000	-	22	178.660
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	659.810	800	149.522	55.656.676	-	-	-	250	66.667.058
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	30.683	603	3.707	340.266	-	-	-	-	378.240
SANITA'	-	100.269	1.200	700.458	107.106	-	-	-	735.050	1.644.383
BENI CULTURALI E AN- TIENTALI	-	901.790	500	380.045	124.717	-	4	-	300	1.407.356
AMBIENTE	-	28.387	-	119.833	94.291	-	-	-	-	242.310
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	62.910	2.925	11.872	7.996.131	-	-	-	600	8.076.438
TOTALE	1.845.586	82.295.228	39.983.835	26.353.840	227.582.224	179.526.752	47.954.111	852.411	20.802.066	627.214.184

(*) DI CUI MILLIONI 11.990.107 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

REPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIARDI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIENDARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	69.823	77.660	2.127.274	-	-	66.067	250.000	2.568.824
TESORO	-	120.000	24.717.487	3.810.700	1.908.837	390.000	17.814.000 (*)	48.751.025
FINANZE	570.006	280.000	64	-	-	-	-	820.070
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.203.762	-	-	-	300.000	3.503.762
GRAZIA E GIUSTIZIA	269.000	185.000	1.000	-	-	-	-	485.000
AFFARI ESTERI	12.810	-	-	-	-	-	-	12.810
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	800	-	-	-	-	800
INTERNO	306.408	29.135	12.531.500	-	-	-	-	12.867.039
LAVORI PUBBLICI	3.178.620	900	7.552.747	-	-	-	-	10.732.267
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	877.161	31.509	4.022.808	-	-	-	-	4.931.869
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	18.000	-	-	-	-	-	18.000
DIFESA	323.726	413.000	51.557	-	-	-	-	788.283
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	306.621	-	2.786.334	24.000	-	-	20.000	3.136.955
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.000	2.800	3.253.798	-	-	-	-	3.266.598
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	55.000	95.000	-	-	-	-	150.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	9.994	40.000	-	-	-	49.994
SANITA'	-	3.000	65.000	-	-	-	7.000	85.000
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	528.233	44.000	252.956	-	-	-	-	825.187
AMBIENTE	242.900	213.000	1.709.889	-	-	-	-	2.165.489
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	9.000	-	3.636.280	-	685.000	-	-	4.328.280
TOTALE	6.708.003	1.442.995	65.995.717	3.874.700	2.593.837	634.067	18.391.000	99.436.320

(*) DI CUI MILIARDI 6.624.000 CONCERNO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
(a legislazione vigente)

(Modificato dalla nota di variazioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	477.340.000	495.310.000	518.825.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	38.127.900	32.162.900	32.262.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	516.357.900	528.385.948	552.031.792
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	611.817.797	626.047.822	647.234.723
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	86.974.099	88.286.209	85.234.928
TOTALE SPESE FINALI	698.791.897	714.334.030	732.469.651
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	200.337.592	209.713.315	140.498.606
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	899.129.489	924.047.345	872.968.257
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-96.349.897	-98.574.922	-96.146.823
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-182.433.997	-185.948.082	-180.437.860
INDEBITAMENTO NETTO	-176.114.859	-179.591.706	-174.783.247
RICORSO AL MERCATO	-382.771.589	-395.661.397	-320.936.466

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	268.228.000	278.115.000	291.230.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	141.762.000	147.595.000	155.345.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	51.250.000	52.850.000	54.850.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	9.100.000	9.250.000	9.400.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	7.000.000	7.500.000	8.000.000
TOTALE	477.340.000	495.310.000	518.825.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	941.165	971.983	998.935
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.998.395	3.553.884	3.860.263
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	473.124	502.429	536.418
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.603.140	1.503.154	1.503.161
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	19.082.603	13.401.983	13.487.655
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13.029.473	12.229.467	11.876.467
TOTALE	38.127.900	32.162.900	32.262.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.080	1.100
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	36.539	35.461	41.224
TOTALE	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	516.357.900	528.385.948	552.031.792

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.845.596	1.900.587	1.973.488
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.997.804	81.973.194	81.979.170
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	39.986.482	42.861.768	45.693.041
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.544.621	24.200.108	25.123.427
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	222.561.272	227.438.296	231.550.968
- ALLE FAMIGLIE	20.491.725	22.499.902	23.080.172
- ALLE IMPRESE	16.261.602	16.957.771	17.250.042
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.833	24.833	24.833
- ALLE REGIONI	74.464.271	78.116.209	80.777.588
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	22.360.085	22.592.136	22.592.588
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	58.729.790	55.161.818	54.318.339
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	21.193.992	21.385.231	21.383.203
- ALL' ESTERO	9.534.974	10.700.398	12.124.202
CATEGORIA VI - INTERESSI	179.300.000	181.900.000	193.900.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	40.989.603	41.122.125	42.315.863
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBIBILI	20.740.008	23.775.236	23.797.201
TOTALE	611.817.797	626.047.822	647.234.723

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/4674

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.825.948	3.558.356	2.680.505
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.130.989	1.115.787	1.142.566
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	57.270.485	58.272.228	55.758.019
- ALLE FAMIGLIE	190.726	189.076	178.457
- ALLE IMPRESE	18.861.500	19.454.805	17.717.559
- ALLE AZIENDE AUTONOME	241.290	241.290	241.290
- ALLE REGIONI	5.703.772	5.743.962	6.473.963
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.161.213	12.095.835	12.003.366
- ALLE AREE DEPRESSE	1.980.000	2.080.000	2.430.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	17.936.785	18.266.101	16.501.566
- ALL' ESTERO	195.200	201.160	211.718
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	3.764.840	3.813.000	3.452.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	2.188.837	2.188.837	1.853.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	402.000	390.000	390.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18.391.000	18.948.000	19.958.000
TOTALE	86.974.099	88.286.209	85.234.928
TOTALE SPESE FINALI	698.791.697	714.334.030	732.469.651

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

99924/1
ALLEGATO C/3

**BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95 - 97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)**

MINISTERI	1995	1996	1997
Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
MINISTERO DEL TESORO	199.445	270.620	277.620
DI CUI:	11.023.913	12.245.413	12.255.913
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 1995	10.000.000		
- 1996	10.000.000		
- 1997	10.000.000		
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10.000	15.000	15.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	160.000	160.000	160.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	88.697	86.447	86.447
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	213.420	305.420	305.420
MINISTERO DELL'INTERNO	129.603	139.603	139.603
MINISTERO DELLA DIFESA	16.029	16.029	16.029
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	70.000	72.000	70.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	40.000	40.000	40.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	5.000	5.000	5.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	14.000	14.000	61.500
TOTALE TABELLA A	11.990.107	13.389.532	13.452.532

999/26/1
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95 - 97 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		1995	1996	1997
MINISTERI		1995	1996	1997
Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate				
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		10.000	10.000	10.000
MINISTERO DEL TESORO		3.752.000	2.018.000	2.218.000
MINISTERO DELLE FINANZE		-46.000	50.000	50.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		60.000	60.000	60.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		155.000	170.000	170.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (LIMITI DI IMPEGNO)		50.000	100.000	100.000
MINISTERO DELL'INTERNO		75.000	75.000	75.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		10.000	35.000	35.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		80.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI		1.654.000	1.698.000	1.818.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		70.000	80.000	80.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		180.000	180.000	180.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE		12.000	15.000	15.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA		470.000	540.000	540.000
TOTALE TABELLA B		6.624.000	5.231.000	5.551.000

D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
delle aziende autonome

(Modificato dalla nota di variazioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/5471

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.749.693	3.856.693	3.965.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.694.616	3.795.733	3.898.915
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725
RIMBORSO DI PRESTITI	4.196	4.565	4.967
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.076	60.960	66.777
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.196	4.565	4.967
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.404.460	3.511.460	3.620.460
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	83.173	83.173	83.173
CATEGORIA III - REDDITI	2.060	2.060	2.060
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	260.000	260.000	260.000
TOTALE TITOLO I	3.749.693	3.856.693	3.985.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.047.693

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	523.739	518.150	514.076
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.736.013	2.800.998	2.864.873
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	203.743	245.774	289.516
CATEGORIA V - INTERESSI	24.511	24.143	23.740
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.500	140.500	140.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.430	3.488	3.530
TOTALE TITOLO I	3.694.616	3.795.733	3.898.915
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.880	118.395	123.810
TOTALE TITOLO II	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1995-1997

(Introdotta dalla nota di variazioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1995 - 1997
 (Al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA)
 (in miliardi di lire)

	1994	1995	1996	1997	Variazioni			
					95/94	96/95	97/96	
Assestato								
Entrate tributarie.....	435.200	460.500	488.600	523.600	5,8	6,1	7,2	
In % sul PIL	26,58	26,67	26,85	27,25				
Altre entrate.....	35.707	39.900	34.000	34.200	11,7	-14,8	,6	
In % sul PIL	2,18	2,31	1,87	1,78				
ENTRATE FINALI	470.907	500.400	522.600	557.800	6,3	4,4	6,7	
In % sul PIL	28,76	28,98	28,72	29,03				
Spese correnti (al netto degli interessi).....	378.981	403.700	408.000	416.000	6,5	1,1	2,0	
In % sul PIL	23,14	23,38	22,42	21,65				
Interessi.....	176.251	177.500	179.000	186.000	,7	,8	3,9	
In % sul PIL	10,76	10,28	9,84	9,68				
Spese in conto capitale.....	74.395	76.000	83.000	90.100	2,2	9,2	8,6	
In % sul PIL	4,54	4,40	4,56	4,69				
SPESE FINALI	629.627	657.200	670.000	692.100	4,4	1,9	3,3	
In % sul PIL	38,45	38,06	36,82	36,02				
RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO	85.105	81.700	65.300	45.100				
In % sul PIL	5,20	4,73	3,59	2,35				
SALDO NETTO DA FINANZIARE	158.720	156.800	147.400	134.300				
In % sul PIL	9,69	9,08	8,10	6,99				
AVANZO PRIMARIO	17.531	20.700	31.600	51.700				
In % sul PIL	1,07	1,20	1,74	2,69				
PIL AI PREZZI DI MERCATO	1.637.478	1.726.693	1.819.819	1.921.225				

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

(modificate dalla Commissione)

AVVERTENZA: Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**;
- per le rimanenti parti delle tabelle degli stati di previsione, che restano identiche, si veda il testo dell'Atto Camera n. 1072 e relativi allegati.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- le modifiche conseguenti nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1995-1997 a legislazione vigente.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

4646	Somma da corrispondere all'Ente poste italiane per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato nonché per la movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con tale servizio (*).	300.000.000.000	300.000.000.000
	(5.7.1.-12.7.2.)		

...Omissis...

6805	Fondo occorrente, ecc.	11.000.000.000	11.000.000.000
------	-----------------------------	----------------	----------------

...Omissis...

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE.

...Omissis...

7855	Oneri, ecc. per BEI, ecc.	200.000.000.000	200.000.000.000
------	--------------------------------	-----------------	-----------------

(*) Capitolo di nuova istituzione.

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

1125	Acquisizione, conservazione e distribuzione di stampati e modelli, ecc.	35.000.000.000	35.000.000.000
------	--	----------------	----------------

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

1104	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	300.000.000	300.000.000
------	--	--------------------	--------------------

...Omissis...

1584	Spese per il funzionamento dei corsi per il perfezionamento del personale della magistratura, ecc.	1.870.000.000	2.150.000.000
------	---	----------------------	----------------------

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	-------------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

3472	Sussidi e contributi agli istituti non dotati per ciechi, alla Federazione nazionale delle istituzioni per ciechi ed agli istituti non statali per l'istruzione dei sordomuti e del sordociechi	250.000.000	250.000.000
------	---	-------------	-------------

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

2764	Spese di vitto per il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica fuori sede (*). (4.1.6.-4.2.1.)	3.000.000.000	3.000.000.000
------	---	---------------	---------------

(*) Capitolo di nuova istituzione.

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	-------------------------------

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE.

...Omissis...

7701	Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di competenza statale, ecc.	52.000.000.000	110.000.000.000
------	---	----------------	-----------------

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

4599	Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei carabinieri, ecc.	99.620.000.000	100.000.000.000
------	---	----------------	-----------------

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...*Omissis*...

3575	Contributi a favore di enti, istituti ed associazioni per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici	54.500.000.000	54.500.000.000
------	---	-----------------------	-----------------------

...*Omissis*...

4040	Spese telefoniche	1.000.000.000	1.000.000.000
------	-------------------------	----------------------	----------------------

...*Omissis*...

5002	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	1.800.000.000	2.000.000.000
------	---	----------------------	----------------------

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

1298	Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità	235.000.000.000	235.000.000.000
------	---	-----------------	-----------------

TABELLA N. 20

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I — SPESE CORRENTI.

...Omissis...

1508	Contributi a favore del centro residenziale dell'università della Calabria (...), contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ecc.	36.100.000.000	36.100.000.000
------	---	----------------	----------------

...Omissis...

1529	Fondo per il funzionamento ordinario delle università	7.134.600.000.000	7.159.600.000.000
------	---	-------------------	-------------------

DISEGNO DI LEGGE N. 1364

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1995)**

TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.750 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 — resta fissato, in termini di competenza, in lire 372.600 miliardi per l'anno finanziario 1995.

2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 170.600 miliardi ed in lire 167.500 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 394.500 miliardi ed in lire 322.200 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello mas-

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire **156.700** miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 — resta fissato, in termini di competenza, in lire **372.550** miliardi per l'anno finanziario 1995.

2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire **170.350** miliardi ed in lire **167.450** miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire **394.250** miliardi ed in lire **322.150** miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello mas-

simo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire 14.508,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

simo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire **16.498,4** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **3.614** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,

come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire 3.510 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1995, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo — con esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — della Scuola e delle Università è determinata, rispettivamente, in lire 2.230 miliardi, 3.800 lire miliardi e lire 3.800 miliardi.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del

come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire 3.520 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1995, 1996 e 1997 sono determinate, rispettivamente, in lire 920 miliardi, in lire 1.540 miliardi, in lire 1.540 miliardi.

11. Le somme di cui ai precedenti commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

12. In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi.

13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi, in lire 4.200 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, con-

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1995, 1996 e 1997, sono valutate, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi, 1.100 miliardi e 1.100 miliardi.

CAPO III

DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 4.

1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e pri-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la restituzione del drenaggio fiscale è ridotta del 60 per cento.

2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.

ART. 4.

1. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse da società con azioni non quotate in borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di mercato.

2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonché alle azioni delle banche popolari cooperative è, per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell'articolo 20, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché nell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole « nella misura del 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 12,50 per cento ».

CAPO III

DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 5.

Identico.

vate nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è fissato nell'importo di lire 5.128 miliardi, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di lire 245 miliardi, di cui lire 153 miliardi per il 1994 e lire 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma d'investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.300 miliardi, di cui lire 2.700 miliardi per la velocizzazione della rete così come identificata nel Sistema Alta Velocità in concessione alla T.A.V. S.p.A., lire 150 miliardi per interessi intercalari ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 412, e lire 100 miliardi per l'avvio progettuale dei collegamenti transfrontalieri alpini Torino-Lione e del Brennero, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24

dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dal medesimo anno 1996.

3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1995 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 1.600 miliardi.

4. Il concorso a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 840 miliardi per l'anno finanziario 1995.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 5.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 6.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 6.

Identico.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 7.

1. *Identico.*

sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1995 in lire 1.025 miliardi, di cui lire 25 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stabilita a decorrere dall'anno 1995 in lire 22.494 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 550 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 16.829 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.151 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.192 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.240 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 79 miliardi all'ENPALS.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 7.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finaliz-

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1995 in lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 8.

Identico.

zazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(Articolo 8, comma 1)

(*) Variato a seguito delle modifiche della Commissione.

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 8, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1995

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire.			
Tabella « A » del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto a legislazione vigente) .	3.133	3.340	4.262
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
integrazione oneri contrattuali	500	960	960
disavanzo Fondo pensioni F.S.	1.600	—	—
separazione assistenza-previdenza	1.025	1.025	1.025
fondo nazionale trasporti	245	—	—
Minori entrate correnti:			
provvedimento collegato	1.807	1.002	793
articolato legge finanziaria	403	503	503
Maggiori spese correnti:			
Tabella « C » del disegno di legge finanziaria	131	—	—
Totale oneri da coprire . . .	8.844	6.830	7.543

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 8, comma 1)

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
2) Mezzi di copertura.			
Nuove o maggiori entrate:			
tabella « C » legge finanziaria	1	1	1
provvedimento collegato	3.050	2.845	3.470
decreti-legge nn. 538 e 551/94	7.547	4.000	4.500
decreto-legge n. 564/94	12.223	6.310	125
Riduzioni di spese correnti:			
tabelle legge finanziaria:			
Tabella « C »	240	412	192
Tabella « E »	2	2	2
articolato legge finanziaria	—	—	—
provvedimento collegato	6.196	3.851	3.283
Totale mezzi di copertura	29.259	17.421	11.573
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-)	+ 20.415	+ 10.591	+ 4.030

NOTE:

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto delle regolazioni debitorie pregresse	5.123	6.729	7.714
1995 = > miliardi 11.375;			
1996 = > miliardi 10.000;			
1997 = > miliardi 10.000;			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.C. 1072) (al netto delle regolazioni debitorie)	1.990	3.389	3.452
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente	3.133	3.340	4.262

TABELLA N. 1

**EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE DEI PROVVEDIMENTI
COLLEGATI ALLA LEGGE FINANZIARIA 1995**

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
A) Economie di spesa			
A.1) Correnti:			
riduzione trasferimenti INPS	1.088	—	—
omogeneizzazione trattamenti di pensione	45	135	225
rinvio miglioramenti pensionistici	1.730	800	—
pensioni di anzianità	660	258	354
rimodulazione inserimento I.I.S. nella ind. buonuscita	600	600	600
equo indennizzo e richiami in servizio	59	93	93
perequazioni pensioni	240	200	220
commissioni di esame della scuola	140	120	120
trasferimento di competenze alle regioni	1.621	1.632	1.659
personale universitario	13	13	12
Totale spese	6.196	3.851	3.283
A.2) Conto capitale:			
trasferimento di competenze alle regioni	50	—	—
trasferimenti Cassa D.P.	1.715	—	—
Totale spese conto capitale	1.765	—	—
Totale spesa	7.961	3.851	3.283

Segue TABELLA N. 1

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
B) Maggiori entrate:			
definizioni liti pendenti (decreto-legge 538/94)	632	4.000	4.500
condono edilizio (decreto-legge 551/94)	6.915	—	—
aumento imponibile previdenziale	765	790	815
concordato (decreto-legge 564/94)	11.500	—	—
minimum-tax di società di comodo	800	460	460
neutralità fiscale delle fusioni	450	1.050	1.650
rivalutazione estimi agricoltura	445	255	255
misure anti elusione	300	—	—
eliminazione agevolazioni	30	30	30
canoni demaniali	200	200	200
cooperative e altre misure minori (decreto-legge 564/94)	723	310	125
proroga imposta patrimoniale (decreto-legge 564/94)	—	6.000	—
indennità di trasferimento	60	60	60
Totale maggiori entrate	22.820	13.155	8.095

C) Minori (-) o maggiori (+) entrate:

per interventi sulla spesa nei settori della:

previdenza	-875	-740	-604
----------------------	------	------	------

Segue TABELLA N. 1

	1995	1996	1997
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
sanità	-133	-604	-431
pubblico impiego	116	342	242
Totale . . .	-892	- 1.002	-793
Per altre misure:			
riduzione aliquota IVA per manutenzione edilizia residenziale (decreto-legge 551/94) . . .	-915	-	-
Totale . . .	-1.807	-1.002	-793

T A B E L L E

- TABELLA A. — Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.
- TABELLA B. — Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale.
- TABELLA C. — Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.
- TABELLA D. — Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.
- TABELLA E. — Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.
- TABELLA F. — Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

TABELLA A (*)

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**
(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base del seguente criterio:

— per le Rubriche e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri	906.000 (306.000)	961.000 (361.000)	936.000 (336.000)
Ministero del tesoro	13.201.400 (12.027.400)	13.238.100 (12.178.100)	14.131.100 (13.078.100)
Di cui:			
regolazione debitoria			
1995: 11.375.000			
1996: 10.000.000			
1997: 10.000.000			
rate ammortamento mutui			
1996: 400.000			
1997: 400.000			
Ministero di grazia e giustizia	150.000	150.000	150.000
Ministero degli affari esteri	140.000	145.000	145.000
Ministero della pubblica istruzione	265.000	520.000	545.000
Ministero dell'interno	480.000	480.000	500.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	291.000 (275.000)	85.000 (55.000)	117.000 (80.000)
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 25.000			
1997: 50.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	90.000	90.000	90.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	75.000	60.000	50.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	850.000 (650.000)	850.000 (650.000)	850.000 (650.000)
Ministero della sanità	50.000	150.000	200.000
TOTALE TABELLA A . . .	16.498.400 (14.508.400)	16.729.100 (14.839.100)	17.714.100 (15.824.100)

TABELLA B (*)

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**
(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base del seguente criterio:

— per le Rubriche e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	110.000 (60.000)	80.000 (30.000)	80.000 (30.000)
Ministero del tesoro	794.000	900.000	800.000
Ministero di grazia e giustizia	100.000	150.000	200.000
Ministero dell'interno	75.000	75.000	75.000
Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno)	—	100.000	150.000
Ministero dei trasporti e della naviga- zione	240.000	230.000	480.000
Di cui:			
limiti di impegno:			
1995: 180.000			
1996: 230.000			
1997: 480.000			
Ministero delle risorse agricole, alimen- tari e forestali	1.675.000 (1.800.000)	1.750.000 (1.800.000)	1.750.000 (1.800.000)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	420.000 (320.000)	250.000 (150.000)	300.000 (200.000)
Di cui:			
limiti di impegno:			
1995: 50.000			
1996: 100.000			
1997: 150.000			
Ministero del commercio con l'estero . . .	10.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambien- tali	160.000 (150.000)	150.000	150.000
Ministero dell'ambiente	—	20.000	20.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	30.000	570.000	600.000
TOTALE TABELLA B . . .	3.614.000 (3.579.000)	4.335.000 (4.235.000)	4.665.000 (4.565.000)

TABELLA C (*)

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base del seguente criterio:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 385 del 1954: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	203.000	203.000	203.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	900.000	500.000 (800.000)	600.000 (800.000)
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	600	600	600
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
– ART. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 7 della legge n. 157 del 1992) (cap. 1224)	5.000	5.000	5.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva (cap. 1381)	—	—	—
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 6652)	50.000	50.000	50.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	228.000	228.000	228.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)	100.000	200.000	200.000
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): — ART. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	100	100	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	200.000	200.000	200.000
	1.686.738	1.386.738 (1.686.738)	1.486.738 (1.686.738)

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	150.000	170.000	200.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	70.000	70.000	70.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	297.000	300.000	300.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	30.000 (60.000)	30.000 (70.000)	50.000 (80.000)
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	(a) 453.000 (600.000)	450.000 (600.000)	450.000 (600.000)
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana » (cap. 4585)			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	— (60.000)	60.000	60.000

(a) Lo stanziamento include la somma di milioni 10.000 quale rimborso per agevolazioni tariffarie all'Ente poste italiane, in relazione all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Decreto legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: — ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173)	154.000	254.000	304.000
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): — ART. 18, quinto comma: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186)	—	430.000	430.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): — ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	(b) 40.500.000	(b) 42.600.000	(b) 43.660.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	330.000	330.000	330.000

(b) Compresa lire 2.185 miliardi dall'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria per l'anno 1990.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	350.000	300.000 (350.000)	300.000 (350.000)
Decreto-legge n. 548 del 1994: Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (capp. 4531, 4532/P)	730.000	650.000	650.000
	43.064.575 (43.301.575)	45.644.575 (45.884.575)	46.804.575 (47.034.575)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	12.000	12.000	12.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):			
— ART. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	10.000	10.000	10.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
— ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) (a)	300.000 (500.000)	200.000 (500.000)	200.000 (500.000)
<i>Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):</i>			
— ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	100.000 (150.000)	100.000 (150.000)	100.000 (150.000)
	422.000 (672.000)	322.000 (672.000)	322.000 (672.000)

**MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

— ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)

	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

(a) Gli importi per il triennio sono al netto della somma di milioni 288.000 relativa agli oneri dei mutui contratti per manutenzione straordinaria e per acquisti delle attrezzature sanitarie ai sensi dell'articolo 4, comma 13, della legge n. 412 del 1991, nonché della somma di milioni 290.000 relativa agli oneri dei mutui contratti per l'edilizia di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 500 del 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 3212)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	4.000	4.000	4.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, modificato dalla legge n. 322 del 1977: Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	—	—	—
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	696.500 (800.000)	496.500 (800.000)	596.500 (800.000)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	5.000 (4.500)	5.000 (4.500)	5.000 (4.500)
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (cap. 2667) . .	4.600 (1.600)	4.600 (1.600)	4.600 (1.600)
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109)	470	480	500
	723.745 (823.745)	523.755 (823.755)	623.775 (823.775)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	100	100	100
	100	100	100

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 601 del 1994 (articolo 57): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)	40.000	40.000	40.000
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	3.500	3.500	3.500
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: — ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Rioridino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: — ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	400.000	400.000	400.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (cap. 7232/p)	150.000	150.000	150.000
	650.300	650.300	650.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881) . . .	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: — ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (capp. 2102, 7272)	5.740.000 (5.800.000)	5.600.000 (6.000.000)	5.600.000 (6.000.000)
	5.745.000 (5.805.000)	5.605.000 (6.005.000)	5.605.000 (6.005.000)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 7761, 7764, 7765)	12.300	12.300	12.300
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): — ART. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	340.000	450.000	560.000
	360.300	470.300	580.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180) . . .	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000

**MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

Legge n. 423 del 1985: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972, 7973/p, 7974, 7975, 7979)	50.000	50.000	50.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977)	1.000	1.000	1.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 7451)	175.000 (150.000)	125.000 (100.000)	75.000 (50.000)
	236.000 (211.000)	186.000 (161.000)	136.000 (111.000)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 559 del 1994: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	400.000	400.000	400.000
	403.500	403.500	403.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto legge n. 791 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	25.000	25.000	25.000
	25.000	25.000	25.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— ART. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	(a) 195.000	200.000	200.000
	197.000	202.000	202.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge n. 164 del 1977: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.950	1.850	1.850
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge n. 88 del 1982: Incremento del contributo statale a favore della lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950

(a) Lo stanziamento è determinato tenuto conto di quanto di competenza dell'ICE per crediti di anni pregressi e dell'importo dovuto all'erario per trattamento di fine rapporto del personale trasferito allo Stato ai sensi della legge n. 106 del 1989.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
— ART. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p)	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Rordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
— ART. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	357.000 (377.000)	377.000	377.000
	411.080 (431.080)	430.980	430.980

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.500	3.500	3.500
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali — Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.600	6.600	6.600
Legge n. 123 del 1980: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	22.000	24.000	24.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.600	1.600	1.600
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	6.300	6.300	6.300
Legge n. 418 del 1990: Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616) . . .	3.000	3.000	3.000
	43.000	45.000	45.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 41 del 1982: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: — ART. 9: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3920)	4.500	4.500	4.500
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)	52.100	52.100	52.100
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente: — ART. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)	300.000	300.000 (400.000)	350.000 (450.000)
	356.600	356.600 (456.600)	406.600 (506.600)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)	5.200	5.200	5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: — ART. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	1.000.000	800.000	800.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): — ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7324/p)	550.000	550.000	550.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): — ART. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	64.000 (65.000)	65.000	65.000

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) . .	850.000	800.000 (900.000)	800.000 (900.000)
Legge n. 399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 2109) . .	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (capp. 1256, 1529/p) . .	—	180.000	180.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	127.000	127.000	127.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1529/p)	25.000	25.000	25.000
	2.651.200 (2.652.200)	2.582.200 (2.682.200)	2.582.200 (2.682.200)
TOTALE GENERALE . . .	57.120.138 (57.763.138)	58.978.048 (60.743.048)	60.448.068 (62.003.068)

TABELLA D (*)

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base del seguente criterio:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Fondo rotativo per finanziamento imprese esportatrici (cap. 8184/Tesoro)	50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- ART. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria:	
- ART. 2: Edilizia (seconda Università di Roma) (cap. 7304/Università e ricerca)	70.000
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:	
- ART. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (cap. 7406/Presidenza)	20.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- ART. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) . .	2.500.000
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (cap. 8882/Lavori pubblici)	10.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	470.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)	150.000
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:	
- ART. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	150.000
	3.520.000 (3.510.000)

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(Testo del Governo ed identico della Commissione)

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 1711 del 1962: Concessione di un contributo ordinario al corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna (cap. 1105/Sanità)	- 15	- 15	- 15
Legge n. 1020 del 1969: Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva (cap. 2597/Sanità)	- 50	- 50	- 50
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 15, comma 47: Spese per la realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali (cap. 1112/Industria)	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	- 2.065	- 2.065	- 2.065

TABELLA F (*)**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

(Testo della Commissione)

N.B. - Nella colonna « Limite impegn. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1996 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1996 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1996 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifiinanziamento) ed E (definanziamento).

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base del seguente criterio:

— per le Rubriche e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Trasporti e navigazione: cap. 7751)	(a) 10.000	(b) 20.000	(a) 30.000	—	—	3
	10.000	20.000	30.000	—		
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	(c) 5.000	(c) 10.000	—	—	—	1
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): — ART. 18 e ART. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, ART. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	100.000	(d) 100.000	100.000	(d) 60.000	1998	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	(a) 20.000	(e) 20.000	(e) 20.000	—	—	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): — ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	(f) 25.000	(f) 50.000	(f) 150.000	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1992 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1997.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	(a) 5.000	(a) 5.000	—	—	—	1
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
— ART. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria: cap. 7801)	(b) 5.000	—	—	—	—	
— ART. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria: cap. 7560)	(b) 5.000	(b) 10.000	(b) 10.000	—	—	1
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
— ART. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	25.000	(c) 50.000	(d) 75.000	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7558)	25.000	(c) 50.000	(d) 75.000	—	—	3
— ART. 5-bis, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	20.000	(d) 30.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1995.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: cap. 7561)	60.000	(a) 140.000	(b) 180.000	—	—	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: cap. 7556)	100.000	175.000	175.000	(c) 75.000	1998	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: — ART. 2, comma 6: Interventi in favore delle imprese operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	(d) 50.000	50.000	50.000	—	—	3
	445.000	690.000	835.000	135.000		

3. Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	10.000	(e) 15.000	(f) 10.000	—	—	3
Decreto-legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 (Tesoro: cap. 8787)	15.000	20.000	(g) 20.000	—	—	3

(a) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(e) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1994 e 1995.

(f) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 5.000 quale parte della quota parte relativa all'anno 1996.

(g) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota parte relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	10.000	12.500	12.500	(a) 67.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	(b) 12.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
— ART. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787)	(c) 36.000	(d) 57.000	(e) 39.000	63.000	2006	3
— ART. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	(f) 2.500	(g) 2.500	(f) 2.500	—	—	3
— ART. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	1.000	1998	3

(a) Di cui milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 9.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 26.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	(a) 2.500	—	—	—	—	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— ART. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(b) 10.000	(b) 10.000	—	—	—	3
— ART. 6, comma 6, e ART. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	(c) 5.000	(c) 10.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	(b) 100.000	(b) 100.000	—	—	—	3
— ART. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(d) 800.000	(c) 475.000	(c) 200.000	—	—	3
— ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro: cap. 8817)	(e) 5.000	(e) 5.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 220.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— Lavori pubblici cap. 9051/p	(a) 15.000	(b) 30.000	(a) 15.000	—	—	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostru- zione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Bre- scia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987:						
— Tesoro cap. 7796	(c) 5.000	(c) 5.000	—	—	—	2
— Bilancio cap. 7083	(b) 150.000	(d) 300.000	(e) 472.000	(f) 500.000	1998	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedi- menti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terre- moto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gen- naio 1991:						
— ART. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	(g) 5.000	(g) 5.000	—	—	—	2

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 93.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 207.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 36.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 22.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 414.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 250.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

— ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)

150.000	500.000	1.000.000	(a) 1.575.000	(b)	1998	3
---------	---------	-----------	---------------	-----	------	---

— ART. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici (Lavori pubblici: cap. 7275)

(c) 10.000	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

— ART. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817)

(c) 10.000	—	—	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888)

(d) 520.000	520.000	520.000	—	—	—	3
-------------	---------	---------	---	---	---	---

Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976:

— ART. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786)

(e) 2.000	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---

— ART. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)

(e) 2.000	—	—	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---

(a) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 665.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994
 (b) Di cui milioni 185.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994, milioni 850.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 540.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.
 (c) Parte della quota relativa all'anno 1993.
 (d) Prima annualità di un limite di impegno decennale.
 (e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
— ART. 4, comma 1: Ripristino e restauro patri- monio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	(a) 2.000	—	—	—	—	
Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali:						
— ART. 1, comma 1: Interventi urgenti per eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nelle regioni Sicilia, Abruzzo, Toscana, Marche, Molise e Lombardia (Presidenza: cap. 7602)	(a) 2.000	—	—	—	—	
— ART. 1, comma 9: Interventi di competenza statale per eccezionali avversità atmosferiche per danni al regime idraulico, alle infrastrutture agli edifici pubblici e di culto (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	(a) 5.000	—	—	—	—	
— ART. 4, comma 1: Completamento diga del Bilancino (Lavori pubblici: cap. 7766)	(a) 15.000	—	—	—	—	
— ART. 4, comma 4: Per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (articolo 30 della legge n. 183 del 1989) (Lavori pubblici: cap. 7748)	(a) 10.000	(a) 3.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione:						
— ART. 2, comma 10: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice:						
— Tesoro cap. 8817	25.659	—	—	—	—	
— Lavori pubblici cap. 9051/p	10.341	—	—	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 328 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: Disposizioni a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (Tesoro: cap. 7866)	—	(a) 186.000	110.000	—	—	3
	1.938.000	2.259.000	2.404.000	2.218.500		

4. Interventi nelle aree depresse.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 e decreto-legge n. 547 del 1994, articolo 2, comma 1 (Tesoro: cap. 9012)	(b) 150.000	(c) 200.000	—	—	—	3
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012)	(d) 6.525.000	(e) 6.514.000	(f) 13.846.000	(g) 14.795.675	1998	3

(a) Prima annualità di una spesa pluriennale autorizzata per il 1995 e rinviata al 1996.

(b) Comprende milioni 35.000 relativi all'anno 1979 e milioni 100.000 relativi all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 5.675.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 839.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(f) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 7.421.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 6.325.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Di cui milioni 625.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 175.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 6.000.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 6.440.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.						
<p>Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:</p> <p>— ART. 2: Rifi nanziamen to autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)</p>							—	—	(a) 350.000	—	—	3
<p>Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifi nanziamen to della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:</p> <p>— ART. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)</p>							2.000.000	(b) 3.825.000	(c) 825.000	—	—	3
<p>Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:</p> <p>— ART. 5-bis, comma 1: Rifi nanziamen to di interventi in campo economico (Tesoro: cap. 7830)</p>							100.000	—	—	—	—	
<p>Decreto-legge n. 559 del 1994: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:</p> <p>— ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)</p>							100.000	(d) 300.000	—	—	—	3
	8.875.000	10.839.000	15.021.000	14.795.675								

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Di cui milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e dello Stato (legge finanziaria 1985):

— ART. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e all'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)

(a)	(b)	(c)	(d)		
16.000	16.000	16.000	83.000	1999	3

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)

40.000	(e)	(f)	—	—	3
	120.000	110.000			

— ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)

34.000	(g)	(h)	(i)		
	79.000	79.000	88.000	1999	3

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1990.

(d) Di cui milioni 40.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990, milioni 10.000 relativi all'anno 1991 e milioni 20.000 relativi all'anno 1995.

(f) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(h) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(i) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— ART. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	20.000	(a) 40.000	(b) 85.000	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	100.000	(c) 175.000	(d) 300.000	1998	3
— ART. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	—	(e) 10.000	—	—	—	3
— ART. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	(f) 5.000	(f) 10.000	(f) 5.000	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 3: Fondo per il credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	—	—	—	—	

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992, milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 75.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991, milioni 50.000 quale parte relativa all'anno 1993 e milioni 50.000 relativi all'anno 1994.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(f) Parte della quota dell'anno 1990.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
— ART. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (Industria: cap. 8045) . . .	20.000	(a) 10.000	—	—	—	3
	210.000	385.000	470.000	471.000		
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanzia- mento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzio- nale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	15.000	—	—	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'e- conomia delle province di Trieste e Gorizia:						
— Tesoro cap. 6857	30.000	—	—	—	—	
— Industria cap. 5110	10.000	—	—	—	—	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Vene- zia:						
— Tesoro cap. 8812	(b) 3.000	(b) 5.000	—	—	—	3
— Lavori pubblici cap. 7733	(b) 5.000	(b) 5.000	—	—	—	3
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provin- cia di Belluno e delle aree limitrofe:						
— ART. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Ve- neto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	25.000	(a) 35.000	(c) 62.000	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
—ART. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777)	17.000	(a) 42.000	89.000	—	—	2
— ART. 8: Contributo alla regione Veneto per interventi in favore delle imprese delle zone montane delle province di Treviso e di Belluno (Tesoro: cap. 8776)	15.000	(b) 10.000	—	—	—	2
— ART. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	15.000	(c) 10.000	—	—	—	1
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
ART. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti e navigazione: cap. 7513)	(d) 1.000	1.000	1.000	—	—	3
— ART. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 7864, 7865)	—	(e) 35.000	35.000	—	—	3
— ART. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454)	(d) 11.000	21.000	21.000	—	—	3
	162.000	194.000	223.000	—		

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(e) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale autorizzato per il 1995 e rinviato al 1996.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>7. Provvidenze per l'editoria.</i>						
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
ART. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (a) (Presidenza: cap. 7406)	30.000	(b) 20.000	(c) 10.000	—	—	3
— ART. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	—	—	—	—	
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)						
	20.000	20.000	20.000	60.000	2.000	1
	54.000	40.000	30.000	60.000		

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)

(d)	(e)	(f)			
50.000	300.000	270.000	—	—	1

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)

(e)				
25.000	—	—	—	—

(a) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 20.000, per l'anno 1995 in base alla precedente Tabella D.

(b) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995

(c) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1985.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1986.

(f) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000), all'anno 1985 (milioni 150.000) ed all'anno 1986 (milioni 20.000)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 179 del 1992, articolo 2, comma 1, e legge n. 537 del 1993, articolo 9, comma 8: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pubblici: cap. 8276)	(a) 5.000	(a) 5.000	—	—	—	3
Legge n. 85 del 1994: Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pub- blici: cap. 8277)	10.000	10.000	—	—	—	3
	90.000	315.000	270.000	—		

9. Mediocredito centrale.

Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia:— ART. 11: Fondo per il finanziamento di espor-
tazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)
.

(b)	(b)	(b)	—	—	3
20.000	40.000	20.000			

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1983):— ART. 8, commi primo e secondo: Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento dif-
ferito (Tesoro: cap. 7775)

(b)	(b)	(b)	—	—	3
20.000	50.000	20.000			

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):— ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento dif-
ferito (Tesoro: cap. 7775)

(c)	(d)	(c)	—	—	3
30.000	110.000	110.000			

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 30.000 relativi all'anno 1990.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
— ART. 9, comma sesto: Fondo per il finanzia- mento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(a) 40.000	(a) 185.000	(b) 180.000	—	—	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
— ART. 11, comma 6: Fondo per il finanzia- mento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(c) 40.000	(d) 180.000	(e) 180.000	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 2, comma 10: Fondo per il finanzia- mento di esportazioni a pagamento differito (f) (Tesoro: cap. 7775)	250.000	(g) 50.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
— ART. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Te- soro: cap. 7775)	50.000	100.000	(h) 50.000	—	—	3
	450.000	715.000	560.000	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 170.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 110.000), all'anno 1991 (milioni 40.000) e all'anno 1993 (milioni 30.000).

(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 20.000), 1991 (milioni 30.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 80.000).

(f) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 150.000 per l'anno 1995 in base alla precedente Tabella D.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(h) Parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
10. Artigiancassa.						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— ART. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	—	(a) 70.000	(b) 10.000	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	(c) 50.000	(d) 200.000	(e) 175.000	(f) 50.000	1998	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	(g) 200.000	(h) 175.000	—	—	3

(a) Di cui milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 10.000 relativi all'anno 1993.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990, milioni 20.000 quale quota relativa all'anno 1992, milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Comprende milioni 65.000 relativi all'anno 1989, milioni 90.000 relativi all'anno 1990 e milioni 20.000 relativi all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(h) Di cui milioni 125.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1995.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	—	(a) 50.000	(a) 50.000	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
— ART. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	(b) 150.000	—	—	—	3
	150.000	670.000	410.000	50.000		

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	(c) 60.000	(d) 60.000	(d) 80.000	(d) 90.000	1998	3
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore dell'intermodalità (Trasporti e navigazione: cap. 7309)	(e) 10.000	—	—	—	—	
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti e navigazione: cap. 7294)	(e) 30.000	(a) 50.000	—	—	—	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 20.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
— ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: cap. 7279)	(a) 50.000	50.000	50.000	—	—	3
— ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: cap. 7311)	—	(b) 155.000	155.000	—	—	3
	150.000	315.000	285.000	90.000		
12. <i>Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992, articolo 1, comma 7: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	(c) 25.000	(c) 89.000	—	—	—	3
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)	(d) 50.000	(e) 100.000	—	—	—	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
— ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	(f) 50.000	(g) 224.200	(f) 70.000	—	—	3
	125.000	413.200	70.000			

(a) Prima annualità di un limite di impegno trentennale.

(b) Prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1995 e rinviato al 1996.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.

(d) Comprende milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(g) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
13. <i>Interventi nel settore della ricerca.</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551/p)	(a) 50.000	—	—	—	—	
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	35.000	35.000	(b) 54.800	—	—	3
Decreto-legge n. 559 del 1994: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
— ART. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7520/p)	94.750	97.250	82.250	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
— ART. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551/p)	150.000	200.000	(c) 200.000	—	—	3
— ART. 2, comma 10: Contributo all'ENEA per il programma IGNITOR (Università e ricerca: cap. 7520/p)	10.000	10.000	—	—	—	3
	339.750	342.250	337.050	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 4.900 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 49.900 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1996.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
14. <i>Interventi a favore dell'industria navalmecanica.</i>						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	(a) 15.000	(a) 60.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 564 del 1993, convertito dalla legge n. 132 del 1994: Provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale:						
— ART. 10: Aiuti previsti per i lavori relativi alla costruzione e trasformazione di unità a scafo metallico (Trasporti e navigazione: cap. 7706) . . .	—	(b) 10.000	10.000	—	—	3
— ART. 21, comma 1: Interventi finalizzati alla costruzione e alla trasformazione di navi (Trasporti e navigazione: capp. 7703, 7704)	—	(c) 127.000	127.000	—	—	3
— ART. 21, comma 2: Interventi a favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706)	(b) 23.000	(d) 48.000	48.000	—	—	3
— ART. 21, comma 3: Saldi dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale (Trasporti e navigazione: cap. 7701)	—	(e) 15.000	15.000	—	—	3
Decreto-legge n. 563 del 1994: Interventi urgenti in materia di trasporti e parcheggi:						
— ART. 3: Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico (Tesoro: cap. 7739)	(f) 5.000	5.000	5.000	—	—	3
	43.000	265.000	205.000	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.

(c) Di cui milioni 65.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale e milioni 62.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1995 e rinviato al 1996.

(d) Di cui milioni 25.000 quale prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.

(e) Prima annualità di un limite di impegno dodicennale autorizzato per il 1995 e rinviato al 1996.

(f) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

— ART. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509)

	(a)	(b)	(c)	—	—	3
	100.000	300.000	300.000	—	—	
	100.000	300.000	300.000	—	—	

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS):*

Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— ART. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi nel quadro della politica dei trasporti (Lavori pubblici: cap. 7273) . . .

	(d)	—	—	—	—	
	100.000	—	—	—	—	

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: cap. 7274)

	(e)	(a)	(a)	—	—	3
	300.000	403.000	245.000	—	—	
	400.000	403.000	245.000	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

(c) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
— ART. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	(a) 20.000	(b) 40.000	(c) 30.000	—	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	(d) 80.000	(e) 360.000	(f) 150.000	—	—	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: cap. 7001/p)						
	(g) 10.000	—	—	—	—	
	110.000	400.000	180.000	—		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).

(f) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 90.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).

(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
19. <i>Difesa del suolo e tutela ambientale.</i>						
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completa- mento della ricostruzione delle zone del Friuli- Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da cala- mita:						
— ART. 2: Sistemazione del bacino del Taglia- mento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pub- blici: cap. 7739)	(a) 30.000	—	—	—	—	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
-- ART. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazio- nale dell'area metropolitana di Cagliari (Am- biente: cap. 7301)	(b) 5.000	(b) 15.000	—	—	—	1
— ART. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	(b) 5.000	(b) 15.000	—	—	—	1
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502)	(c) 150.000	(c) 295.000	—	—	—	3
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:						
— ART. 3, comma 3: Predisposizione della Carta della natura (Presidenza: cap. 7732)	(d) 5.000	—	—	—	—	

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente: capp. 7303, 7410)	(a) 80.000	—	—	—	—	
	275.000	325.000	—	—		
21. Interventi in agricoltura.						
Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	100.000	(b) 204.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
— ART. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	(c) 150.000	—	—	—	3
	150.000	354.000	—	—		
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge 845/80):						
— Lavori pubblici cap. 7740	(d) 15.340	(d) 2.000	—	—	—	3
— Risorse agricole cap. 7720	(d) 15.000	(d) 10.000	—	—	—	3
	30.340	12.000	—	—		

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa agli anni 1994 (milioni 47.000) e 1995 (milioni 157.000).

(c) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990 e parte della quota relativa all'anno 1991.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
23. <i>Università (compresa edilizia).</i>						
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1032, 1256, 1529/p)	(a) 302.000	(b) 215.500	(c) 100.000	—	—	3
	302.000	215.500	100.000	—		
24. <i>Impiantistica sportiva.</i>						
Decreto-legge n. 2 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Presidenza: cap. 7834)	5.000	5.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— ART. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	5.000	5.000	—	—	—	3
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834)	4.000	4.000	4.000	8.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
— ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	80.000	2001	3
	34.000	34.000	24.000	88.000		

(a) Di cui milioni 84.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 20.500) e 1995 (milioni 195.000).

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

25. Sistemazione aree urbane.

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)

(a)	(b)	(c)	—	—	3
50.000	80.000	80.000	—	—	
50.000	80.000	80.000	—		

26. Interventi diversi.

Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)

(d)	(e)	—	—	—	3
74.564	40.000	—	—	—	

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

— ART. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)

(f)	(f)	(f)	—	—	3
30.000	10.000	10.000	—	—	
(20.000)					

Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)

(f)	(f)	(f)	—	—	3
10.000	10.000	20.000	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 30.000) e 1991 (milioni 50.000).

(d) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1992. L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1993 in base alla precedente tabella D.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	(a) 200.000	(b) 501.000	(c) 250.000	—	—	1
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: — ART. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	1.100	—	—	—	—	
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993, articolo 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7718, 7719)	(a) 81.300	(a) 310.000	(a) 449.700	—	—	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	(d) 30.000	(e) 10.000	—	—	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Risorse agricole: cap. 7973)	(a) 20.000	(a) 10.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993

(b) Di cui milioni 117.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(c) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853)	10.000	(a) 80.000	(b) 80.000	—	—	2
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia: — ART. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402)	(c) 100.000	100.000	100.000	—	—	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: cap. 7905)	1.000	1.000	1.000	4.000	2.000	3
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: cap. 8103)	(d) 20.000	—	—	—	—	
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	(d) 60.000	(d) 70.000	(d) 40.000	—	—	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare: — ART. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Ambiente: cap. 8630/P)	(d) 20.000	(e) 20.000	(f) 20.000	—	—	3

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.

(b) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 80.000 e milioni 20.000 quali prime annualità dei limiti di impegno quindicennali.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Ambiente: cap. 8650)	(a) 20.000	—	—	—	—	
Legge n. 103 del 1993: Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	10.000	(b) 20.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a favore del settore minerario:						
— ART. 1, comma 4: Finanziamento totale per i piani di riconversione produttiva (Industria: cap. 7911)	20.000	(c) 10.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
— ART. 3, comma 9, e ART. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: cap. 8789)	(d) 447.300	(c) 100.000	—	—	—	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
— ART. 5-bis, comma 6: Metanizzazione del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7802)	40.000	(c) 40.000	—	—	—	3

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995

(c) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica: — ART. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310)	65.000	(a) 100.000	—	—	—	2
Decreto-legge n. 364 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 458 del 1993: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'amministrazione giudiziaria (Giustizia: capp. 7001/p, 7003/p, 7010/p, 7013/p)	100.000	(b) 40.000	—	—	—	2
Decreto-legge n. 367 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 456 del 1993: Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile (Presidenza: cap. 7615)	50.000	—	—	—	—	
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale (Tesoro: cap. 8788)	190.000	190.000	190.000	190.000	1998	2
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: — ART. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: cap. 8187)	20.000	(c) 60.000	(b) 20.000	—	—	3
— ART. 1, comma 1, lettera f): Fondo di dotazione per il credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	30.000	(b) 30.000	—	—	—	3

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995

(b) Parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— ART. 2, comma 3: Interventi per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa (Tesoro: cap. 7741)	(a) 70.000	70.000	70.000	—	—	3
— ART. 4: Rimborso delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico (Rapporti con IRI S.p.a.) (Tesoro: cap. 7738)	1.200.000	1.300.000	—	—	—	3
	2.900.264 (2.890.264)	3.142.000	1.260.700	194.000		
TOTALE GENERALE TABELLA F . . .	17.393.354 (17.383.354)	22.727.950	23.339.750	18.102.175		

(a) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate le relazioni delle Commissioni permanenti (Allegato n. 1), le relazioni di minoranza (Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (Allegato n. 3).

Sono state altresì presentate le seguenti relazioni generali di minoranza dei deputati: Campatelli, Visco e Mattioli (1072-1072-bis-1364/A-bis); Guerra, Carazzi e Luigi Marino (1072-1072-bis-1364/A-ter); D'Aimmo (1072-1072-bis-1364/A-quater).